

## CCXXX

## TORNATA DI SABATO 23 GIUGNO 1906

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## INDICE.

**Disegni di legge (Presentazione):**

Esercizio provvisorio dei bilanci e del bilancio del fondo per l'emigrazione (GIOLITTI) . . . . .	Pag. 8971
Fondazione di un politecnico in Torino (Id.) . . . . .	8980
Prelevamento del fondo di riserva (Approvazione) . . . . .	8961

**Interrogazioni:**

Tiro a segno nel mandamento di Varese:	
BIZZOZERO . . . . .	8954
VALLERIS (sottosegretario di Stato) . . . . .	8954
Decreto di grazia per Linda Murri:	
COLOSIMO (sottosegretario di Stato) . . . . .	8954
LEALI . . . . .	8955

## Regolamento della legge sanitaria:

CAVAGNARI . . . . .	8955
FACTA (sottosegretario di Stato) . . . . .	8955

## Tribunale di Milano:

COLOSIMO (sottosegretario di Stato) . . . . .	8956
GALLINA . . . . .	8957

## Direzione generale ippica:

SANTINI . . . . .	8958
VALLERIS (sottosegretario di Stato) . . . . .	8958

## Stazione dei carabinieri in S. Maria di Licodia (Catania):

FACTA (sottosegretario di Stato) . . . . .	8959
MAJORANA G. . . . .	8959

## Concessioni demaniali di spiagge marittime:

AUBRY (sottosegretario di Stato) . . . . .	8960
CAVAGNARI . . . . .	8960

**Mezzogiorno ed isole (Seguito della discussione del disegno di legge)**

ABOZZI . . . . .	8975
ABIGNENTE . . . . .	8993
BISSOLATI . . . . .	8997-99
CAPPELLI . . . . .	9009-10
CARCANO . . . . .	9008
CIMORELLI . . . . .	8976-97
CIAPPI . . . . .	8966-70
CHIMIRRI (presidente della Commissione) . . . . .	8989-92
COCCO-ORTU (ministro) . . . . .	8966-71-72-73-74-87-89-91-93
DE AMICIS . . . . .	9002
DI SANT'ONOFRIO . . . . .	8970-82-91-94

FILI-ASTOLFONE . . . . .	Pag. 8986-90-93
GALLINO . . . . .	9005
GIANTURCO (ministro) . . . . .	9007
GIOLITTI (presidente del Consiglio) . . . . .	8980
	8994-96-97-99-9005-08-09
JATTA . . . . .	8972-76-88-9001-03
LACAVA . . . . .	8973
LIBERTINI G. . . . .	8982-86-92-94-97
LUCIFERO ALFONSO . . . . .	9002-05-06-07
MAJORANA G. (relatore) . . . . .	8971-74-82-86-94-98
MALCANGI . . . . .	8995-96
MARAINI C. . . . .	8966
MASSIMINI (ministro) . . . . .	8975-9000-02
MATERI . . . . .	8981
PASCALE . . . . .	8990-94
ROCCO . . . . .	8972-80-86-87-95-9000
SCORCIARINI-COPPOLA . . . . .	8973-74-87-95

**Osservazioni e proposte:**

## Lavori parlamentari:

GIOLITTI (presidente del Consiglio) . . . . .	9010
GOGGIO . . . . .	9013
PRESIDENTE . . . . .	9010-13

## Comitato segreto:

PRESIDENTE . . . . .	9013
SANTINI . . . . .	9013

**Proposte di legge (Lettura):**

Tombola per l'ospedale civile di Lecce (FAZZI) . . . . .	8954
Tombola a beneficio della città di Vittorio (Approvazione) . . . . .	8965

**Relazioni (Presentazione):**

Proroga di termini in rapporto alle volture catastali (DAL VERME e CORNAGGIA) . . . . .	8980
Istituto internazionale di agricoltura (CHIMIRRI) . . . . .	8980
Tombola telegrafica a favore degli ospedali riuniti di Livorno (CASSUTO) . . . . .	8982
Costituzione delle frazioni di Cadegliano, Gaggio, Argentera e Doneda in comune autonomo (NUVOLONI) . . . . .	8985
Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata contro il deputato Enrico Ferri (LUCCHINI L.) . . . . .	8985
Variazioni nel bilancio dell'interno (APRILE) . . . . .	8985
Organico dei veterani governativi (Id.) . . . . .	8935

**Votazioni segrete (Risultamento):**

Costituzione in comune autonomo della frazione di Castelvecchio Calvisio . . . . .	9010
--	------

Costituzione in comune autonomo della frazione di Rosazza. . . . .	Pag. 9010
Convalidazione dei decreti reali con cui furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1905-906.	9011
Tombola a beneficio della città di Vittorio .	9011
Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Perugia ed Aquila. . . . .	9011

La seduta comincia alle ore 14.

MORANDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Pinchia, di giorni 8; per motivi di salute, gli onorevoli Malvezzi, di giorni 8, e Pavia, di 15.

(Sono conceduti).

### Letture di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge di iniziativa del deputato Vito Fazzi.

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

MORANDO, *segretario*, legge:

#### Proposta di legge del deputato VITO FAZZI.

##### Articolo unico.

È autorizzata una tombola telegrafica di lire 800,000 a favore dell'erigendo Ospedale civile di Lecce.

PRESIDENTE. Verrà poi stabilito il giorno dello svolgimento di questa proposta di legge.

### Interrogazioni.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Bizzozero al ministro della guerra « per sapere come intenda provvedere al tiro a segno nel mandamento di Varese ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di parlare.

VALLERIS, *sottosegretario di Stato per la guerra, commissario regio*. L'ispettore

provinciale del tiro a segno di Como, nella ispezione eseguita alla Società di tiro a segno di Varese il giorno 15 ottobre 1905, verificò che il campo di tiro di quella Società, istituito per il tiro con fucili di modello 1870 e 1870-87, non consentiva di tirare col nuovo fucile modello 1891 e che il tiro con questo fucile riusciva pericoloso non solamente per le vicinanze, ma anche per i tiratori ed i segnatori.

Questa circostanza fu confermata da un sopralluogo fatto dal Genio militare e condusse alla chiusura del campo di tiro ordinata dalla prefettura di Como.

In seguito, immediatamente, il Ministero ordinò alla Direzione del Genio di Milano di fare un progetto per sistemare quel campo in modo rispondente al tiro col nuovo fucile 1891. Questo progetto è presso il Comando del Genio di Torino dove è stato mandato fino dal 24 maggio scorso.

Assicuro l'onorevole Bizzozero che le pratiche ulteriori, compresa l'esecuzione dei lavori, saranno condotte colla massima celerità, per modo che la Società di tiro possa riprendere al più presto le sue esercitazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Bizzozero ha facoltà di parlare, per dichiarare se sia soddisfatto.

BIZZOZERO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra e gli raccomando la massima sollecitudine, perchè è da molto tempo che a Varese non possono avere luogo le esercitazioni di tiro, nè per parte dei militi, nè per parte dei soci.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Leali al ministro di grazia e giustizia « per sapere se e quali provvedimenti abbia preso contro il Procuratore generale della Corte d'appello di Torino, per avere indugiato dieci giorni ad eseguire un decreto di grazia firmato da S. M. il Re ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

COLOSIMO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'interrogazione dell'onorevole Leali credo voglia alludere alla grazia concessa a Linda Murri. Se è così, la domanda dell'onorevole Leali cadrà appena gli avrò risposto come il Procuratore generale della Corte d'appello di Torino non abbia indugiato un sol giorno a dare esecuzione alla grazia stessa firmata da S. M. il Re.

La grazia fu comunicata per telegrafo la sera del 22 maggio a quel Procuratore

generale; e la mattina del 23 era perfettamente eseguita. Non ho altro da dire.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Leali ha facoltà di parlare per dichiarare se sia soddisfatto.

**LEALI.** Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia di avere avuto l'amabilità di rispondere alla mia interrogazione e nello stesso tempo sono lieto di avere accertato la correttezza del Procuratore generale della Corte d'appello di Torino.

Ma a me risulta che il decreto di grazia di cui si tratta fu firmato il giorno 15, per conseguenza fu tenuto nascosto ben sette giorni (*Commenti*) durante i quali una persona fu ritenuta in carcere arbitrariamente. (*Commenti*).

Ora per qual motivo fu tenuto nascosto per sette giorni questo decreto? Forse perchè era in discussione il bilancio di grazia e giustizia o perchè si temeva di venire ad un voto politico? (*Interruzioni*).

*Una voce a sinistra.* Era ministeriale allora!

**LEALI.** Ero ministeriale, perchè non sapevo di questo decreto; ma se ne avessi avuto sentore, non avrei dato il mio voto a quel Ministero.

**PRESIDENTE.** Onorevole Leali, non esca dalla sua interrogazione.

**LEALI.** Io non discuto il decreto, perchè porta la firma di Sua Maestà il Re; ma ripeto che, se lo avessi conosciuto, non avrei dato il mio voto a quel Ministero.

*Una voce a sinistra.* Inveisce contro i caduti! (*Interruzioni*).

**PRESIDENTE.** Seguirebbe un'interrogazione dell'onorevole Conte al ministro dei lavori pubblici; ma non essendo presente il sottosegretario per i lavori pubblici, questa interrogazione viene rimandata.

L'onorevole Cavagnari interroga il ministro dell'interno « circa i motivi che ritardano ancora la pubblicazione del regolamento per la legge sanitaria del 25 febbraio 1904 ».

A questa si connette, per ragione di materia, la interrogazione degli onorevoli Numa Campi e Tizzoni allo stesso ministro dell'interno « per sapere se intenda mandare in vigore prima delle vacanze estive il regolamento sanitario in applicazione della legge 25 febbraio 1904, mantenendo la clausola del congedo annuale e della supplenza ai medici condotti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

**FACTA,** sottosegretario di Stato per l'interno. L'onorevole Cavagnari sa che la legge del 25 febbraio 1904 prescrive che il regolamento si debba emanare dopo sentito il parere del Consiglio di Stato. Il regolamento infatti fu mandato al Consiglio di Stato, ed io mi affretto ad aggiungere che il Consiglio stesso emanò il suo parere.

Parve però al Ministero che le norme alle quali il Consiglio di Stato si era ispirato, fossero troppo restrittive, e non in perfetta armonia con lo spirito della legge. Fu rimandato allora al Consiglio di Stato il regolamento, onde vi apportasse le opportune modificazioni, indicando anche il campo, nel quale la sua azione avrebbe dovuto esplicarsi.

Il Consiglio di Stato non ha ancora restituito questo regolamento, ma io tengo a dichiarare agli onorevoli interroganti, che è salda intenzione del Governo di portare nel più breve tempo possibile a compimento il regolamento, che sollecitazioni in proposito furono fatte al Consiglio di Stato, anche recentemente, e che si farà tutto il possibile per usare più larghe norme a favore dei medici condotti. Queste sono le dichiarazioni, che io posso fare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari per dichiarare se sia soddisfatto.

**CAVAGNARI.** Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle dichiarazioni fatte e rendo plauso al Governo, il quale ha restituito il progetto di regolamento al Consiglio di Stato, perchè veda di ritornare sulle precedenti deliberazioni un po' restrittive.

Io parlo perchè sotto la presidenza dell'illustre senatore Inghilleri, che nomino a ragion d'onore, feci parte modesta della Commissione, che preparò quel regolamento. Allora parve che le disposizioni di quel regolamento fossero restrittive perchè sollevavano il malumore nella classe medica. Ma ora, sentendo che il Consiglio di Stato è andato in opposta sentenza, traggo la conclusione che l'opera della Commissione, che preparò quel regolamento, fosse giusta, perchè la Commissione si mantenne nel giusto mezzo.

Pare a me che dal 1904 ad oggi si sarebbe dovuto provvedere. Ad ogni modo prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato che il Governo farà sollecite premure al Consiglio di Stato, affinchè voglia rimandare nel più breve termine possibile questo regolamento al Mini-

stero, in modo che esso abbia sollecitamente esecuzione, e mi dichiaro completamente soddisfatto.

**PRESIDENTE.** È presente l'onorevole Numa Campi?

*(Non è presente).*

Questa interrogazione s'intende ritirata.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Gallina Giacinto al ministro di grazia e giustizia « per sapere se intenda di presentare sollecitamente un disegno di legge per l'aumento di due sezioni di tribunale in Milano, accettando il voto concorde della magistratura e del foro ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

**COLOSIMO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Ringrazio l'onorevole Gallina perchè, riproducendo una interrogazione altra volta diretta al ministro di grazia e giustizia dai colleghi Turati, Romussi ed altri della deputazione lombarda, mi mette in grado oggi di fare qualche dichiarazione che varrà a portare, me l'auguro, la calma nel foro e nella patriottica città di Milano.

La Camera non ignora le condizioni difficili in cui versano gli uffici giudiziari di Milano e sa anche di agitazioni vivissime che in quella città si sono manifestate da tempo.

Io non intendo qui di ricordare le condizioni del personale della Corte d'appello, del tribunale e delle preture di Milano anteriormente al 1894. Devo però notare che nel 1894, nella revisione generale delle piante organiche delle Corti d'appello e dei tribunali, si propose ed attuò una diminuzione, in quanto al tribunale di Milano, di un'intera sezione; ed, in quanto alla Corte d'appello di Milano, di un consigliere: perchè si credeva che, pur diminuendo di una sezione il tribunale e di un consigliere la Corte d'appello, gli affari avrebbero potuto andare innanzi ugualmente. S'ingannarono tutti fortunatamente, perchè Milano si avviava per la gran via del lavoro e della ricchezza e, come aumentarono i traffici la popolazione, aumentarono le contrattazioni ed anche le liti; dimodochè i magistrati che erano stati assegnati agli uffici giudiziari di Milano, dopo quest'aumento, non furono più in grado di corrispondere alle esigenze nuove di Milano e del circondario. Allora si fu che, in vista di questa disparità di numero di magistrati e di cause che si dovevano trattare, il guardasigilli

del tempo, l'onorevole Cocco-Ortu, presentò una legge, quella dell'8 febbraio 1903, con la quale furono aumentati nel tribunale di Milano sei giudici.

Ma non si provvide con quella legge alla Corte di appello. Ed allora cominciarono le giustificate richieste, le lamentanze del foro; sicchè verso la fine dell'anno passato il Consiglio dell'ordine degli avvocati e quello dei procuratori, dopo l'assemblea plenaria, credettero bene di rassegnare le dimissioni.

Io credo, me lo consenta l'onorevole Gallina, che quei componenti il Consiglio dell'ordine e di disciplina non si siano resi conto esatto delle difficoltà in cui versava il ministro del tempo, il quale diede prova di buon volere, perchè cercò di applicare al tribunale e alla Corte d'appello di Milano quanti magistrati e funzionari potè; e prese dei provvedimenti per cui anche nelle cancellerie e nelle preture il maggior lavoro potesse essere sbrigato. Perchè, è inutile dissimularselo, questi lamenti della Corte d'appello e del tribunale di Milano sono lamenti comuni anche a molte altre Corti di appello e tribunali del Regno.

Voglio dire alla Camera che nel settembre del 1905, avendo il guardasigilli del tempo, onorevole Finocchiaro-Aprile, diramato una circolare per sapere, se non esattamente, approssimativamente, a quanto poteva ascendere il numero dei magistrati che si richiedeva dalle diverse Corti d'appello (perchè parecchie Corti lamentavano la deficienza del personale di fronte a maggior lavoro), in risposta ebbe delle richieste per cui occorrerebbe per tutta l'Italia aumentare di 15 consiglieri le Corti d'appello, di 19 i sostituti procuratori del Re, e nei tribunali occorrerebbe un aumento di 56 giudici, di 12 sostituti procuratori del Re e di 13 aggiunti giudiziari.

Dunque, il male non è solamente nella Corte di appello di Milano, ma si estende a tutte le Corti d'appello ed a tutti i tribunali del Regno.

Io dico questo alla Camera per venire ad un'altra conclusione: che, cioè, tutti i provvedimenti presi dai guardasigilli che si sono succeduti in pro di Milano devono dimostrare il grande amore che essi hanno posto per risolvere una questione così scottante.

Nella risposta che fece al ministro guardasigilli il presidente della Corte d'appello di Milano, richiedeva, per conto suo, e giustamente, tre consiglieri per la Corte di ap-



pello, tre giudici e un sostituto procuratore del Re per il tribunale è l'applicazione di sette alunni e di tre funzionari per la Corte di appello medesima. Orbene, io sono lieto di dire all'onorevole Gallina, perchè se ne renda interprete verso i suoi colleghi di Milano, che tre nuovi consiglieri sono stati applicati alla Corte d'appello di Milano e che non più tardi di ieri il ministro guardasigilli ha ordinato che sentita la Commissione consultiva — fosse applicato l'attuale presidente del Tribunale di Brescia alla Corte d'appello di Milano — e che fossero applicati — intesa anche la Commissione consultiva — due giudici al Tribunale di Milano, nonchè un sostituto, in modo da poter formare una nuova sezione. I sette alunni ed i tre funzionari che chiedeva il presidente della Corte d'appello di Milano, furono tutti quanti applicati secondo la sua richiesta. Non solo, ma mi affretto ad assicurare l'onorevole Gallina che in complesso si sono anche applicati altri tre cancellieri.

Vede dunque l'onorevole Gallina che i fatti hanno seguito le buone disposizioni dei diversi guardasigilli. Ma con ciò, lo creda la Camera, non si viene a risolvere radicalmente la questione che, ripeto, non involge soltanto gli interessi della Corte d'appello di Milano, ma gli interessi di tutte le Corti d'appello del Regno, e perciò non si può giungere ad una risoluzione definitiva che mercè provvedimenti legislativi. Sono pronti gli studi per questi provvedimenti legislativi e posso assicurare l'onorevole Gallina che il presente guardasigilli spera di poter presentare una legge la quale sodisfi gli interessi della curia di Milano e delle curie di tutte le altre parti d'Italia.

[Non avrei potuto essere più esatto di quello che sia stato, nel dire quali i provvedimenti finora presi e quali le intenzioni del ministro guardasigilli. Io mi auguro che la curia di Milano, quando avrà saputo che dalla tribuna parlamentare sono stati affermati i suoi buoni diritti e le buone volontà del guardasigilli nel provvedere a questi diritti, vorrà secondare anche gli sforzi nostri e che si vorrà immediatamente rientrare nella legge ritirando dimissioni, le quali, mantenute, non frutterebbero che nuove agitazioni, non feconde di bene.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Gallina Giacinto ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

**GALLINA GIACINTO.** L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giu-

stizia ha ben compreso che con questa interrogazione io pregavo il Governo di collaborare ad un'opera di ordine e di legalità, ed il contenuto della sua risposta tende appunto a quegli scopi che io mi prefiggevo.

Ringrazio l'onorevole proministro per tutto quanto mi ha dichiarato di avere già disposto e prendo atto delle sue assicurazioni per l'avvenire, confidando che il foro milanese in seguito a tali assicurazioni vorrà far rientrare le proprie legali rappresentanze in normalità di funzioni.

L'agitazione del foro e le domande della magistratura a Milano erano pienamente giustificate. Valgano a provare ciò pochi dati statistici senza fronde di lamentazioni. Nel 1905 il tribunale di Milano emise 3480 sentenze penali e 4989 sentenze civili; complessivamente 8469 sentenze. Tutto questo lavoro fu compiuto da trentasei magistrati: ventiquattro giudici e dodici aggiunti giudiziari. Conseguenza da ciò che ciascun magistrato giudicante al tribunale di Milano ebbe nel decorso anno ad elaborare una media di 235 sentenze.

Se è vero, come non dubito dopo l'affermazione dell'onorevole proministro, che anche in altre sedi di tribunale vi è deficienza di funzionari, pure io lo invito a considerare che la media di 235 sentenze in un anno per giudice è superiore alla media di lavoro che compie ogni altro magistrato giudicante addetto ad altri tribunali.

Nonostante lo zelo encomiabile della magistratura milanese sono in arretrato al tribunale di Milano 1900 processi; ivi i dibattimenti si celebrano due anni dopo le ordinanze di rinvio, talvolta persino quattro anni dopo il reato. Urge che questo stato intollerabile di cose abbia a cessare con la sollecita presentazione di un disegno di legge per l'aumento di una sezione del tribunale e conseguentemente di un sostituto procuratore del Re e di numerosi funzionari di cancelleria. L'organico porterebbe come addetti al tribunale di Milano 25 alunni di cancelleria. Questo numero ragguardevole è stampato sull'elenco, ma in fatto un solo alunno esercita le sue funzioni.

I magistrati non sono giocolieri che in periodo di fiera possono con uno sforzo duplicare o triplicare il numero quotidiano delle loro rappresentazioni. È dovere di tutti il rimuovere dalla magistratura tutto quanto è di ostacolo al compimento sereno della sua alta missione.

Mi auguro che la sollecitudine del Go-

verno a provvedere possa dispensarmi dal ritornare su questo argomento.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Santini al ministro della guerra «sull'applicazione del nuovo ordinamento della amministrazione centrale, col quale veniva creata una direzione generale ippica, nonostante le difficoltà della Corte dei conti di registrarlo».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

VALLERIS, *sottosegretario di Stato per la guerra, commissario regio*. L'onorevole Santini dice cosa non esatta quando afferma che la direzione generale presso il Ministero è stata costituita, nonostante il rifiuto...

SANTINI. Ho detto: nonostante le difficoltà opposte...

VALLERIS, *sottosegretario di Stato per la guerra, commissario regio*. ...nonostante le difficoltà opposte dalla Corte dei conti. La Corte dei conti invece rifiutò di registrare i decreti relativi alle nuove attribuzioni degli ispettori generali. E il ministro, in seguito a questo rifiuto, presentò la legge relativa a questi ispettorati che sta ora innanzi alla Camera.

SANTINI. Ma che non è stata approvata ancora.

VALLERIS, *sottosegretario di Stato per la guerra, commissario regio*. Ancora non è stata approvata.

Per quel che riguarda la direzione generale ippica era in facoltà del ministro di istituirla con atto ministeriale; e questa facoltà gli era concessa dalla legge n. 272 del luglio 1904: legge portante disposizioni sui ruoli organici delle amministrazioni dello Stato; tanto vero che i decreti con i quali veniva nominato il direttore generale ippico, quelli coi quali veniva data altra destinazione al già direttore di artiglieria e genio e il decreto, con il quale veniva creata la direzione generale di fanteria, non hanno incontrato obiezione presso la Corte dei conti. Del resto poi, entrando in merito, dirò che questa direzione generale ippica è sorta dal concetto di concentrare presso un solo ufficio attribuzioni comuni all'artiglieria ed alla cavalleria; per necessità comuni alle due armi. Ed adesso gli uffici che costituiscono la direzione generale ippica, quantunque da poco stabiliti, funzionano bene; e quindi non ci sarebbe ragione di ritornare sopra la disposizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Santini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SANTINI. L'egregio generale Valleris, seguendo il cortese esempio del suo collega Colosimo, ha voluto generosamente difendere gli errori del passato Ministero. Il che, se torna a sua lode, non impone a me, che non ho mai appartenuto e non apparterrò mai al Governo, riserbo di sorta nel dire libero e netto il mio pensiero. Ora la questione della nuova Direzione ippica rientra fra le tante incostituzionalità, commesse dal precedente Ministero della guerra e rilevate già dal generale Pelloux in Senato. È vero che la Corte dei conti registrò il decreto, ma lo registrò dopo lungo tergiversare. Del resto sappiamo oramai tutti che la Corte dei conti è da tempo assai arrendevole, ammansata ed addomesticata, come abbiamo anche di recente constatato a riguardo al famoso Roselli-Donzi. Sta in fatto che il precedente Ministero della guerra installò un maggior generale alla Direzione ippica, quando il decreto non era ancora registrato alla Corte dei conti e ridendosi, malgrado il democratico liberalismo del Ministero Sonnino, delle deliberazioni della Camera. È vero che quell'articolo della legge, citato dall'onorevole sottosegretario di Stato, autorizza in eccezionali circostanze il Ministero, ma mi pare poco costituzionale e poco riguardoso verso il Parlamento attuare un disegno di legge prima che questo venga approvato dal Parlamento.

TORRACA. Credeva di averne facoltà.

SANTINI. Questa è una opinione.

Entrando poi nel merito, io ritengo che, poichè v'è un Ispettorato di cavalleria egregiamente diretto, la Direzione ippica sia una superfetazione inutile e dannosa.

Ed alla nuova famosa Direzione ippica è stato preposto un generale, che da anni non monta a cavallo (*Oh! oh!*) ed essa si è assorbita quattro divisioni: deposito allevamento cavalli, rimonta di artiglieria e cavalleria, contratti per l'alimentazione, servizio veterinario.

Prima il servizio veterinario era diretto da un colonnello competentissimo; adesso invece questo colonnello è agli ordini del generale che non monta a cavallo, il quale così fa l'igienista e il veterinario.

Uno dei primi atti, compiuti da questa Direzione ippica, è stato quello di vuotare i magazzini, che contenevano 80 mila quintali di biada per l'importo di 1 milione e mezzo, mentre si sa che ora la biada dovrà comperarsi a più caro prezzo, specie con la sinistra stagione, che imperversa.

Di recente poi il direttore di questa nuo-

vissima Direzione si è recato all'estero insieme ad un notissimo ed abilissimo negoziante di cavalli, con cui ha soverchia intimità, acquistando 28 cavalli a 4000 lire l'uno, da servire come cavalli di favore per i generali. Ebbene il Governo ne ha potuto cedere soltanto 8; perchè sono cavalli non quotati oltre le 1,200 lire.

Intorno a questa Direzione aleggiano, ed amerei credere sieno infondati, non lievi sospetti, comechè vi presieda taluno, che accorda soverchia confidenza ad incettatori di cavalli.

Ora io non credo corretto che chi deve acquistare cavalli per il Governo abbia soverchia intimità con codesta gente. *Errare humanum est*, ma io credo si debba rimediare agli errori commessi.

Prego, pertanto il Governo di tornare su quanto si è fatto, revocando un provvedimento, che ha urtato anche non poco lo squisito senso morale dell'esercito. Urge una *instauratio ab imis*.

Tanto più che è strano che questo direttore del servizio ippico debba controllare lui solo l'opera propria, esercitare il controllo sui cavalli, che egli stesso ha acquistato.

Pur apprezzando, quindi, le delicate e generose ragioni del riserbo, che l'onorevole generale Valleris ha voluto imporsi, io non posso dichiararmi soddisfatto della sua risposta.

Citerò un ultimo fatto. Per installare questa Direzione ippica l'ex sottosegretario di Stato Marazzi confinò l'ispettorato di sanità quasi in cantina, ciò che ho di persona verificato.

Si aggiunga che il nominato incettatore di cavalli ha tanta entratezza, come suol dirsi, ha tale potenza che gli stessi cavalli della campagna romana (per parlare del Lazio, cavalli di due razze conosciute: Sermoneta e Odescalchi) i cavalli, scartati dalla Commissione di rimonta nella proporzione del 60 per cento, gli stessi cavalli presentati da quell'incettatore, intimo di quel direttore del servizio ippico, sono stati scartati nella proporzione dell'8 al 6 per cento...

LEALI. È stato sempre così.

SANTINI. Ad ogni modo, siccome io ho molta fiducia nell'attuale ministro della guerra, questa fiducia m'incita a ritenere che il Ministero vorrà provvedere e credo che il Ministero consenta con me in questo, che bisognerà liquidare questa Direzione

ippica o almeno radicalmente modificarla.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Sinibaldi, s'intende ritirata la sua interrogazione al ministro delle poste e dei telegrafi « per conoscere le ragioni del ritardo che si verifica nell'esecuzione delle linee telefoniche interurbane Siena-Terni-Perugia-Arezzo e Ancona-Foligno-Terni, da costruirsi entro il 1906 a norma delle tabelle allegate alla legge 15 febbraio 1903 ».

Segue ora l'interrogazione dell'onorevole Majorana Giuseppe al ministro dell'interno « sulla soppressione della stazione dei carabinieri in S. Maria di Licodia (Catania) determinata da cause relative all'alloggio della medesima stazione, quando altri alloggi è possibile trovare; e sulla necessità di mantenerla, o ripristinarla, per ragioni di pubblica sicurezza e ordine pubblico ».

Ha facoltà di rispondere, onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno. Sono lieto di poter dare all'onorevole Majorana delle notizie rassicuranti.

Era sorta la questione di questa residenza della caserma dei carabinieri in seguito alla constatazione della infelice condizione dei locali nei quali questa caserma si trovava allogata. Furono iniziate trattative sia per un altro locale sia per indurre il proprietario del locale già occupato a compiere le opportune modificazioni perchè la caserma restasse in quel locale.

Un ultimo rapporto ricevuto pochi giorni fa dal prefetto mi autorizza a credere che le trattative sieno a buon punto, e in quel medesimo locale la caserma potrà riprendere le sue normali funzioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Majorana Giuseppe ha facoltà di parlare per dichiarare se sia soddisfatto.

MAJORANA GIUSEPPE. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno delle notizie che mi ha dato. A Santa Maria di Licodia si era manifestata un'agitazione, inquantochè era stata soppressa la stazione dei carabinieri. Ciò era stato fatto unicamente per la ragione che il locale di alloggio non rispondeva alle esigenze richieste per l'alloggio medesimo; mentre in quella città, e per il riflesso del vicino territorio, le condizioni della pubblica sicurezza reclamano vivamente che la stazione dei carabinieri sia mantenuta. Vi era, in altri termini, una sproporzione stridente fra le premesse e le conclusioni. Case a Santa Maria di Licodia non ne mancano, per al-

loggiare nel modo più desiderabile e conveniente i carabinieri di stazione; e ciò ove non possa essere ridotta nelle richieste condizioni quella fin qui tenuta a tale ufficio. E, d'altro canto non si può, per una ragione così materiale e di molto secondaria importanza, privare i cittadini della necessaria tutela della persona e degli averi, e del mantenimento della pubblica sicurezza, che tanto colà si reclama.

Ora però che apprendo che contro la ingiustificata soppressione di quella stazione di carabinieri sarà riparato, e che presto sarà provveduto, sono lieto della risposta che mi ha dato l'onorevole sottosegretario di Stato; e spero che ad essa non sia per tardare il fatto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cavagnari interroga il ministro della marina « per conoscere se convenga sulla opportunità di modificare i criteri che prevalgono al Ministero intorno alle particolari concessioni demaniali di spiagge marittime — sia pure a così detto titolo precario — per evitare la perenne deturpazione dei nostri incantevoli lidi — e ciò specialmente in riguardo al paradisiaco golfo Tigulio in Liguria — vero nido di rifugio della colonia emigrante nel verno e nella state — ed ancora più particolarmente in quanto concerne l'aurata conca di Rapallo ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la marineria ha facoltà di parlare.

**AUBRY, sottosegretario di Stato per la marineria.** Sarei ben lieto di poter dare affidamenti all'onorevole Cavagnari, qualora sapessi quali concessioni dovrebbe fare l'amministrazione della marina oltre quelle consentite dai regolamenti in applicazione del codice della marina mercantile.

Io posso assicurare l'onorevole Cavagnari che l'Amministrazione della marina nel concedere i beni demaniali marittimi, foss'anche in via temporanea, si attiene strettamente a tutto quanto prescrive il regolamento, e cioè che interroga in proposito tutte le Amministrazioni interessate, che sono: l'Amministrazione del Genio civile e l'Intendenza di finanza oltre quella della guerra in occasioni speciali. E (quando la concessione è molto interessante) fa affiggere nel comune dove deve aver luogo, un avviso contenente la richiesta che è stata fatta dell'arenile, o altra concessione marittima qualsiasi, avviso che viene pure pubblicato nel giornale della prefettura locale. L'Amministrazione della marina, poi, oltre ad osservare le norme dei regolamenti,

quando si tratta di concessioni eccezionali per località sportive, di bagni ecc. ecc. domanda anche il parere dei municipi, ciò che non sarebbe obbligato a fare, ed anzi per Rapallo, per rispettare un impegno preso parecchi anni fa con l'onorevole Cavagnari stesso, non ha mancato mai di chiedere il parere del municipio che è l'ente più interessato e competente, e ciò appunto per non guastare le linee di quell'incantevole paesaggio. Dico pure che per Rapallo il Ministero della marina ha persino aderito alla domanda di quel municipio per poter fare una via litoranea per comodo dei numerosi forestieri, bagnanti. All'uopo si sono trattate altre concessioni non ostante che ormai da molto tempo si aspetti di vedere attuata quella strada litoranea di cui ho parlato. Ad ogni modo io sarò lieto di sentire dall'onorevole Cavagnari quali altre concessioni potrebbero giovare a Rapallo e, nei limiti del possibile, lietissimo anche di potervi aderire. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cavagnari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**CAVAGNARI.** È vero, onorevole sottosegretario di Stato, che altre volte in occasione del bilancio della marina io ho richiamata l'attenzione del Governo sulla grande leggerezza con cui si sono fatte delle concessioni lungo le nostre spiagge che formano un'attrattiva così per gli italiani come e specialmente per la colonia forestiera che ad esse venendo ne assapora gl'incantevoli orizzonti e si va beando del nostro clima ritraendone col sistema, direi così, degli accumulatori quella dose di salute ch'è tanto e tutti rinfra nel cammino della vita.

Il mio nuovo richiamo adunque contro le concessioni troppo leggermente fatte, io ho ripetuto con la presente interrogazione perchè è ormai certo che il bilancio della marina sarà soltanto discusso a novembre. E questo richiamo concerne il caso specifico, onorevole ministro, dell'ultima concessione di cui l'eco sarà giunta anche all'amministrazione della marina, giacchè la concessione stessa ha destato una viva agitazione non soltanto nella rappresentanza municipale di Rapallo, ma anche in tutta quella cittadinanza. Fatto giustificato anche questo perchè si tratterebbe di concessioni fatte all'infuori e contro il parere delle autorità municipali o che per lo meno hanno sconfinato, nell'esecuzione, dai progetti presentatisi al Ministero della marina.

Di documenti in proposito credo sia giunta copia all'amministrazione per parte

del Consiglio comunale di Rapallo, che approvava le conclusioni di una commissione che era stata eletta per studiare la cosa. Perchè è interessante che le concessioni anche quando sono fatte, nella loro applicazione rimangano nei legali e veridici confini della concessione medesima.

Del resto io ritornerò sull'argomento quando si discuterà il bilancio della marina, ma ad ogni modo raccomando sin da ora che queste concessioni le quali anche per legge sono designate come temporanee, tali siano e restino effettivamente, e badi bene il Ministero della marina che, per esempio non si venga a dare sotto il titolo di concessione temporanea ad un individuo il permesso di formarsi un castello. Io non so che razza di temporaneità possa esser quella, mentre l'opera d'arte contrasta assolutamente con la frase, dirò così, e con la precarietà con la quale si accompagna. E farò anche istanza, quando si riformerà il codice per la marina mercantile, perchè mi pare che la disposizione dell'articolo 158 sia in sè contraddittoria, ma mentre durano gli studi per questo codice della marina mercantile, io richiamo assolutamente l'attenzione del Ministero su questo punto che si riferisce a Rapallo, e vorrei anche fare istanza perchè dal Ministero si mandasse un qualche impiegato, un qualche ispettore, a vedere se e come si fecero le concessioni ultime avvenute lungo la spiaggia, proprio nel centro del comune di Rapallo. Quando il Ministero avrà avuto dalla relazione del-

l'ispettore colà mandato, notizie precise e dettagliate dei fatti così come avvennero, io in allora sentendo le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, e mi auguro sia sempre lui, potrò in allora solo se sarà il caso dichiararmi sodisfatto.

### Approvazione di un disegno di legge concernente prelevamenti dal fondo di riserva.

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno il quale reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione dei decreti reali con cui furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1905-906, durante le vacanze pasquali del 1906.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura dell'articolo unico, della tabella annessa e dei decreti reali che ne fanno parte integrante.

MORANDO, segretario, legge:

#### *Articolo unico.*

Sono convalidati i regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

**Tabella dei decreti real di approvazione delle prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste eseguite nel periodo di vacanze parlamentari 8 aprile-2 maggio 1906.**

Data e numero dei decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		<b>Ministero degli affari esteri.</b>	
22 aprile 1906, n. 156. . .	27	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari; viaggi di destinazione e di traslocazione.	40,000. »
		<b>Ministero della pubblica istruzione.</b>	
19 aprile 1906, n. 153. . .	305 ter	Concorso dello Stato nelle spese per il VI Congresso internazionale di chimica applicata da tenersi in Roma nella primavera 1906. . . . .	10,000. »
		<b>Ministero dell'interno.</b>	
15 aprile 1906, n. 118. . .	51	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi. . . . .	80,000. »
		<b>Ministero delle poste e dei telegrafi.</b>	
19 aprile 1906, n. 147. . .	11	Indennità per missioni all'estero ed all'interno. . . . .	10,000 »
		<b>Ministero di agricoltura, industria e commercio.</b>	
19 aprile 1906, n. 154. . .	25	Ispezioni e missioni diverse all'interno ed all'estero nell'interesse del Ministero e rappresentanze a congressi e ad esposizioni. . . . .	10,000. »
22 aprile 1906, n. 155. . .	130	Spese ed indennità per l'Ufficio del lavoro, per il Consiglio superiore e per il Comitato permanente del lavoro - Studi, congressi, inchieste e pubblicazioni, compensi ai cancellieri dei Collegi di probiviri per servizi di statistica e copia di sentenze . . . . .	5,000. »

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906, e aumentato di lire 91,700.92 per effetto delle leggi 25 marzo 1906, n. 88, e 8 aprile 1906, n. 107 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,050,605.17, rimane disponibile la somma di lire 41,095.75;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, iscritto al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906, è autorizzata una 37<sup>a</sup> prelevazione nella somma di lire quarantamila (lire 40,000), da portarsi in aumento al capitolo n. 27: « *Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione* » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI  
SONNINO.

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.

## RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906, e reintegrato della somma di lire 91,700.92 con le leggi 25 marzo ed 8 aprile 1906, nn. 88 e 107, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,025,605.17, rimane disponibile la somma di lire 66,095.75;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, iscritto al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906, è autorizzata una 34<sup>a</sup> prelevazione nella somma di lire diecimila (lire 10,000), da inserirsi ad un nuovo capitolo col n. 305-ter e con la denominazione « *Concorso dello Stato nelle spese per il VI Congresso internazionale di chimica applicata, da tenersi in Roma nella primavera 1906* » nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI  
SONNINO.

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906, e aumentato di lire 81,700.92 per effetto della legge 25 marzo 1906, n. 88 in conseguenza delle prelevazioni già autoriz-

zate in lire 935,605.17, rimane disponibile la somma di lire 146,095.75;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, iscritto al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906, è autorizzata una 32<sup>a</sup> prelevazione nella somma di lire ottantamila (lire 80,000), da portarsi in aumento al capitolo n. 51 « *Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI  
SONNINO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906, e reintegrato della somma di lire 81,700.92 colla legge 25 marzo 1906, n. 88, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,015,605.17, rimane disponibile la somma di lire 66,095.75;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, iscritto al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del

tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906, è autorizzata una 33<sup>a</sup> prelevazione nella somma di lire diecimila (lire 10,000), da portarsi in aumento al capitolo n. 11 « *Indennità per missioni all'estero ed all'interno* » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI  
SONNINO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906, e reintegrato della somma di lire 91,700.92 con le leggi 25 marzo e 8 aprile 1906, nn. 88 e 107, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,035,605.17, rimane disponibile la somma di lire 56,095.75;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, iscritto al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906, è autorizzata una 35<sup>a</sup> prelevazione nella somma di lire diecimila (lire 10,000), da portarsi in aumento al capitolo n. 25 « *Ispezioni e missioni diverse all'interno e all'estero nell'interesse del Ministero e rappresentanze a congressi e ad esposizioni* » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agri-



coltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI  
SONNINO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, iscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906, e aumentato di lire 91,700.92 per effetto della legge 25 marzo 1906, n. 83 e 8 aprile 1906, n. 107 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 1,045,605.17, rimane disponibile la somma di lire 46,095.75;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, iscritto al capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906, è autorizzata una 36ª prelevazione nella somma di lire cinquemila (lire 5,000), da portarsi in aumento al capitolo n. 130 » *Spese ed indennità per l'Ufficio del lavoro, per il Consiglio superiore e per il Comitato permanente del lavoro. Studi, congressi, inchieste e pubblicazioni, compensi ai cancellieri dei collegi di probiviri per servizi di statistica e copia di sentenze* » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI  
SONNINO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, trattandosi di un solo articolo, si procederà fra poco alla votazione segreta di questo disegno di legge.

#### Approvazione di una proposta di legge per una lotteria a favore della città di Vittorio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Tombola a beneficio della città di Vittorio.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura della proposta di legge.

MORANDO, *segretario, legge*:

*Articolo unico.*

La lotteria nazionale di un milione di biglietti, da lire una cadauno, concessa alla città di Vittorio con la legge 28 giugno 1892, n. 313, è convertita in tombola telegrafica con esenzione da ogni tassa e *diritto erariale*, e il piano relativo dovrà essere approvato dal Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questa proposta di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, trattandosi di un solo articolo, si procederà ora alla votazione segreta anche di questa proposta di legge.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione segreta dei seguenti cinque disegni di legge, di cui i primi tre furono approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri, e gli altri nella odierna:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Perugia ed Aquila.

Costituzione in comune della frazione di Castelvecchio Calvisio.

Costituzione in comune della frazione di Rosazza.

Convalidazione dei decreti reali con cui furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1905-906.

Tombola a beneficio della città di Vittorio.

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama.

MORANDO, *segretario, fa la chiama.*

PRESIDENTE. Lascieremo aperte le urne e procederemo nell'ordine del giorno.

### Seguito della discussione dei provvedimenti per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna.

Ieri la Camera ha approvato l'articolo 4 di questo disegno di legge. Passiamo dunque all'articolo 4-bis.

#### Art. 4-bis.

Per i precedenti articoli 3 e 4 nulla è innovato a quanto sullo stesso argomento dispongono le leggi 31 marzo 1904, n. 140, sulla Basilicata, e 8 luglio 1904, n. 351 per la città di Napoli.

È aperta la discussione su questo articolo. (*Pausa*).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo a partito.

Chi lo approva si compiacca di alzarsi.

(*È approvato*).

Titolo II, Credito agrario. Articolo 5. In ogni provincia dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, esclusa la provincia di Napoli, sarà istituita una cassa provinciale di credito agrario.

Alla formazione del capitale di ciascuna cassa provinciale di credito agrario verrà destinata una somma eguale alla metà della imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli pel 1905. Tale somma sarà, su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, mercè anticipazioni, da estinguersi con l'interesse del 4 per cento, entro 2 anni.

Per la cassa provinciale di credito agrario della Basilicata nulla è innovato al titolo I della legge 24 aprile 1904, n. 160.

Intorno a questo articolo sono stati presentati i tre seguenti ordini del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare entro l'anno corrente un disegno di legge che istituisca il Credito agrario nelle provincie delle Marche e dell'Umbria.

« Ciappi, Sinibaldi, Francesco Fazi, Vecchini, Falconi Gaetano, Antolisei, Miliani, Teodori, Sili, Valeri, Umani, Celli, Battelli, Fani ».

« La Camera invita il Governo a voler presentare una legge che migliori il funzionamento dell'Istituto del Credito agrario per il Lazio.

« Maraini Clemente, Sinibaldi, Rasponi, Ruspoli, Scaramella-Manetti, Fani, Sili, Ciappi, Umani, Battelli, Celli, Teodori ».

« La Camera invita il Governo a presentare nel più breve tempo possibile un disegno di legge che istituisca il Credito agrario nella Liguria.

Nuvoloni, Cavagnari, Gallino, Fiamberti, Astengo, Agnesi, Celesia, Botteri, Dal Verme, Cassuto ».

Questi tre ordini del giorno sono stati già svolti nella discussione generale. È vero onorevole Ciappi?

CIAPPI. Io già svolsi il mio ordine del giorno, e dopo quello che dissi è inutile che insista ancora circa l'opportunità del suo accoglimento. Mi permetto soltanto di aggiungere che le Marche e l'Umbria sono le due sole regioni d'Italia dove il Credito agrario non esista punto.

PRESIDENTE. Onorevole Maraini Clemente?

MARAINI CLEMENTE. Anche il mio ordine del giorno è stato svolto. Aspetto le dichiarazioni dell'onorevole ministro per potere, in caso, replicare.

NUVOLONI. Anche il mio fu svolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Onorevoli colleghi, « purchè non faccia un discorso », disse ieri il nostro Presidente a uno degli oratori iscritti a parlare sugli articoli ricordando così a tutti noi, con tale monito opportuno, che la discussione generale è chiusa,

ed ora essa deve contenersi entro i confini segnati dagli articoli e dagli ordini del giorno ad essi attinenti. Io quindi mi propongo, con facile studio di brevità, di non uscire da questi confini, sebbene varii oratori abbiano sollevato e posto in tutta la sua ampiezza il vasto problema, tuttora in gran parte insoluto, del credito agrario. Ma gli ordini del giorno, le disposizioni degli articoli intorno ai quali debbo esprimere il mio pensiero non consentono di spaziare lungi nei vasti campi dell'organizzazione agraria e del credito agrario, l'una e l'altro fattori essenziali nel movimento agricolo del nostro paese. (*Bravo!*)

L'onorevole Cappelli ha vagheggiato l'idea di raccogliere col 30 per cento del condono dell'imposta fondiaria, l'ingente capitale che Stefano Jacini, nella conclusione della sua inchiesta agraria, diceva necessario a riscattare la nostra agricoltura, quel capitale che nella sua geniale concezione di riforma agraria cercava in una forte azione di Stato. Ma queste aspirazioni e l'esempio invidiabile di paesi vicini, i quali, sulle orme della Germania, diedero impulso potente e innovatore all'opera congiunta dell'organizzazione e del credito agrario, non ci devono distrarre dal volgere la mente alla riforma che più incalza e preme, e cioè di estendere, ordinare e fortificare il credito agrario di esercizio.

Esso non solo servirà, dove sia saldamente costituito, a fare affluire nelle campagne il danaro occorrente per i bisogni diurni più impellenti della produzione agraria, a renderla migliore e più remuneratrice, a sottrarre il coltivatore all'usura, ma diventerà mezzo efficace a fin di preparare e rendere possibili più radicali riforme.

E tutta l'opera legislativa degli ultimi anni fu volta e concretata nell'obbiettivo raggiungibile di porre la base ed ampliare il diffondersi del credito agrario di conduzione. L'ordine del giorno degli onorevoli Ciappi, Sinibaldi ed altri, e quello degli onorevoli Nuvoloni e Celesia sono la manifestazione del bisogno di quella forma di credito nelle provincie che ne sono prive.

L'ordine del giorno dell'onorevole Clemente Maraini ci segnala i difetti che sono nella organizzazione odierna dell'istituto là dove esiste, la dimostrazione che riesce in gran parte inefficace e impotente ai suoi fini.

E qui non esito anzitutto a riconoscere coi rappresentanti delle Marche e dell'Um-

bria, delle condizioni e dei bisogni delle loro provincie, che queste, pur essendo eminentemente agricole, sono tra le poche nelle quali a lavori dei campi manca il necessario aiuto del capitale, ciò che in parte avviene altresì nei comuni dei quali parlò l'onorevole Nuvoloni.

Ma se questi hanno aperte alle loro popolazioni le vie del mare della splendida riviera ligure, dove è tanta speranza di sempre più fiorenti commerci, le altre trovano quasi unicamente nell'arte dei campi la sorgente ed i mezzi della loro vita economica. Queste brevi considerazioni bastano a far palese che accetto i due ordini del giorno (*Benissimo!*) col desiderio di attuare le invocate istituzioni di credito agrario e meglio ordinate. Non invano esprimo tale giudizio poichè il credito agrario d'esercizio funziona in modo quasi direi embrionale, tanto ne è relativamente modesta l'opera, scarsa l'azione. E quindi mi spiego il pessimismo statistico dell'onorevole Nitti, il quale, dal fatto che non accorrono i capitali a sovvenire, nonostante i provvedimenti legislativi all'uopo sanciti, ai bisogni della produzione agricola, non tace la sua nessuna fiducia nel credito agrario. Il danaro, egli ci ha detto, prende la direzione che più gli conviene, non quella che vogliono le leggi. Ma questa ovvia osservazione vale per le riforme concrete nei primi provvedimenti legislativi per risolvere il complesso problema, e che le rese vane perchè fu allora dimenticata. Invece le ultime, limitate al credito di esercizio, non trovarono lo stesso ostacolo, perchè il difetto non sta nella mancanza di danari, ma solo nella imperfetta organizzazione.

Mi è facile darne la dimostrazione.

La legge del 1901 dispone che la Cassa di risparmio del Banco di Napoli deve impiegare il quinto dei suoi depositi, il quale ammonta oggi a 100 milioni, in operazioni di credito agrario di conduzione nelle provincie continentali del Mezzogiorno e nella Sardegna; e quindi è disponibile a tale scopo la somma di 20 milioni sui cento milioni di deposito.

Ora quali furono gli effetti di questa provvida disposizione di legge? Nel 1902 andarono in favore dell'agricoltura appena lire 143,891; nel 1893, lire 855,163; nel 1904, lire 1,360,562; e nell'ultimo esercizio, ossia il 1905, lire 1,932,815. Come andarono distribuite queste somme distinte in sconti diretti e risconti? Nel 1905 furono scontate 107 cambiali a Consorzi agrari e Casse a-

grarie per acquisti collettivi di oggetti e materiali occorrenti all'agricoltura e vendita collettiva di prodotti agrari, ecc. Le cambiali riscontate ammontarono a lire 1,512,056.15, e cioè per i raccolti, le coltivazioni, le sementi, i concimi, lire 1,155,754.13; per bestiame, macchine, attrezzi, scorte morte, ecc. lire 349,529.82; per depositi di prodotti agricoli lire 5,600, per deposito di prodotti agricoli 872.20.

Il Banco di Sicilia, che con la legge del marzo 1906 fu anche autorizzato ad esercitare il credito agrario con un capitale di 3 milioni prelevato dalla massa di rispetto, e gl'istituti speciali per la Basilicata e la Calabria, di cui ieri fu approvata la legge, non possiamo dire quali risultati abbiano dato, perchè non sono entrati in esercizio.

Ma i dati concernenti le operazioni compiute dal Banco di Napoli bastano a porre in evidenza che la legge non ha raggiunto i suoi fini; poichè, mentre si domandano larghi aiuti per l'agricoltura dell'Italia meridionale e vi sono venti milioni disponibili a tale scopo nel solo Banco di Napoli, di questo solo una parte minima potè essere impiegata a vantaggio della produzione agraria.

Di questa inefficacia parecchi oratori ricercarono e dissero le cagioni. Secondo l'onorevole Colajanni, che i Banchi centralizzati non possono rispondere all'ufficio loro, occorrono istituti piccoli decentrati. L'onorevole Lucifero deplorò gli incagli delle lungaggini eccessive; l'onorevole Rocco e l'onorevole Marghieri accusavano la mancanza di organizzazioni locali; e lo stesso difetto segnalò l'onorevole Lacava.

L'ordine del giorno dell'onorevole Maraini per il credito del Lazio sintetizza le stesse critiche, è l'espressione d'identiche doglianze. E poichè mi pareva più facile studiarle nello stretto ambito in cui si svolge l'azione di questo Istituto limitato ad una unica provincia, volli ricercare e indagare quali siano gli ostacoli che ne hanno resa meno efficace l'opera.

L'Istituto del credito del Lazio cominciò a funzionare il 1° agosto 1904, e durante il primo periodo le operazioni di sconto e risconto ascesero appena a 138 mila lire.

Gli scarsi risultati non si spiegano altrimenti che attribuendoli alla mancata cooperazione degli enti locali, della quale per il suo ordinamento identico a quello del Banco di Napoli avrebbe potuto e dovuto valersi. Ed infatti tale cooperazione venne meno quasi del tutto.

Nella sfera di efficienza dell'Istituto esistono ben 112 Enti intermedi locali che avrebbero avuto il diritto di ottenere gli aiuti necessari per facilitare i prestiti agli agricoltori. Invece appena 10 domandarono di essere gli agenti intermediari della sua azione, e quindi l'Istituto stesso dovè l'iniziativa di una attiva propaganda per dar vita a nuovi Istituti locali e riuscì a farne sorgere in Arsoli, Anagni, Carpineto, Cisterna e Cori. Con questo mezzo riescì ad avere la cooperazione di trentotto casse locali, ora accreditate per la somma di circa 900 mila lire.

Di certo, anche questa somma è insufficiente a provvedere ai bisogni di una numerosa popolazione campagnuola, sebbene in proporzione i risultati ottenuti mostrino che il credito del Lazio ha avuto più largo svolgimento di quello del Banco di Napoli. Ma gli uni e gli altri mostrano che non riesce facile far discendere i rivoli del credito nei comuni più lontani, quando le sorgenti si trovano distanti e non si diano i mezzi e i modi che li facciano arrivare dove il bisogno li richiede. Il legislatore ha creduto che bastasse dare la facoltà di esercitare il credito agrario valendosi dei consorzi agrari, comizi agrari, società di mutuo soccorso, monti di soccorso, banche agrarie e società di credito. Ma la speranza che essi sorgessero è riuscita vana, in gran parte, o perchè, secondo osservava nel suo acuto e pratico discorso l'onorevole Marghieri, in un paese, in cui l'agricoltura è povera, sono difficili le iniziative locali; o perchè è difficile tra noi che le vivifici e fecondi lo spirito di associazione, quello spirito che ha creato altrove società agricole, le quali raccolgono centinaia di migliaia di soci e accumulano notevoli capitali.

In Italia occorre l'azione eccitatrice e integratrice dello Stato; quell'azione di cui la Francia, ricordata dall'onorevole Nuvoletti, offre imitabile esempio, esempio invidiato dalle popolazioni nostre, che vedono al di là della frontiera svolgersi la fitta rete di associazioni e di enti locali che fiorisce nel vicino Nizzardo.

Questa mirabile espansione del credito è dovuta a una forte organizzazione, che fa capo alle Casse regionali, sovvenzionate dalla Banca di Francia, le quali danno a mite interesse alle Casse locali i danari che queste distribuiscono in prestiti agli agricoltori, soci delle Casse stesse. Ma anche in Francia l'ordinamento non è ancora abbastanza intensificato ed esteso, quanto do-

vrebbe: e lo dimostra il fatto che appena 19 milioni di anticipazioni furono richieste e date per sovvenire gli enti locali.

Il disegno di legge che discutiamo intende a creare questi Istituti intermedi, colle disposizioni che istituiscono le Casse provinciali. Ma queste, consentite che lo dica, non risolvono il problema; lo attenuano fino ad un certo punto, perchè si stabiliscono solo nei capoluoghi di provincia, e quindi in centri e in numero tale che non possono procurare il credito ai coltivatori di numerosi comuni. Nè l'inconveniente della lontananza può eliminarsi ricorrendo all'espediente suggerito dall'onorevole Lucifero, poichè l'Istituto che le impone è lontano, e rende difficile evitarle a cagione di tutti gli schiarimenti, delle notizie e delle garanzie che occorrono.

Altrimenti l'Istituto sovventore sarebbe esposto alla sorte toccata a quello attuato da Ferdinando II a vantaggio dell'agricoltura del Tavoliere di Puglia. Quel Re per eliminare appunto difficoltà e lungaggini dispose che l'Istituto poteva fare i prestiti sulla semplice dichiarazione del sindaco circa la solvibilità del sovvenuto e l'impiego dei prestiti.

Ebbene, dopo pochi anni l'Istituto era fallito, e senza che l'agricoltura ne fosse stata avvantaggiata.

Il credito agrario, sebbene sia sorretto dal privilegio legale o convenzionale, è un credito essenzialmente personale. Per concederlo si domanda che l'Istituto sovventore conosca le condizioni economiche, le qualità morali e personali del sovvenuto. Il prestito inoltre non è all'agricoltura ma all'agricoltore, e quindi è mestieri che l'Istituto conosca se quello ne abbia realmente bisogno per l'impiego agricolo per il quale è chiesto e dovrebbe unicamente servire.

Or tutto questo non si può fare con un istituto posto in sede lontana. E non solo si domanda questo, ma devono risparmiarsi spese inutili e gravi di viaggi per domandare le cento, duecento o trecento lire, che più frequentemente occorrono per i bisogni diurni delle più modeste e diffuse coltivazioni. Poichè, quando l'agricoltore deve recarsi a chiedere o pigliare il prestito nella sede lontana, nel capoluogo della provincia, non solo essi impongono un aggravio inutile, ma molte volte questi denari, per la distanza del capoluogo, si perdono per strada e non ritornano alla terra alla quale sono destinati. (*Bravo! — Vive approvazioni.*)

Quindi con le Casse provinciali noi non

modifichiamo sostanzialmente le condizioni di organismo del credito agrario, e punto o poco togliamo ai suoi difetti; anzi dove il Banco di Napoli ha una sede nel capoluogo della provincia, noi non facciamo che inutili duplicazioni.

Non ostante questi dubbi sugli effetti pratici della nuova istituzione, raccomando le disposizioni che la creano, per i vantaggi sebbene lievi, che sotto altro aspetto reca almeno ai capoluoghi di provincia dove non è una sede del Banco di Napoli, non esistono altri enti locali ed ai comuni meno lontani dalle nuove sedi.

È un altro passo innanzi nella via che deve condurci verso la radicale e sostanziale riforma, mercè la quale il credito agrario sia ordinato in modo che trovi il suo mezzo sicuro d'espansione negli istituti di credito locali.

E questa mia convinzione è tale che nel 1898, quando fui altra volta ministro di agricoltura, concretai un disegno di legge col quale mi proponevo di facilitare la creazione in tutte le provincie d'Italia d'una fitta rete di Casse agrarie rurali e di Monti frumentari; progetto di legge che, fatto suo dal mio successore, naufragò in Senato, perchè, come suole spesso accadere, si vollero introdurre ed aggiungere disposizioni che allarmarono molti, non piacquero ad altri, e non lo fecero approvare.

Ma questo è il *porro unum necessarium*: dare vita nelle contrade del Mezzogiorno e delle isole, e dovunque sia sentito il bisogno di istituzioni del credito agrario di esercizio a piccoli e solidi istituti locali, che mancano, e la cui deficienza impedì che il Banco di Napoli riuscisse ad esplicare la sua azione largamente ed efficacemente.

In gran parte, le leggi speciali per la Basilicata e le Calabrie provvedono a soddisfare tale bisogno. Così, come ricordò l'onorevole Semmola, fece la Germania prima di istituire la Cassa centrale di Stato, così fece la Francia colla legge sui sindacati del 1884.

A questo intento potranno giovare le Casse provinciali. Esse danno il mezzo più sicuro, il fattore più essenziale per il credito agrario: ci danno un aumento del capitale che potrà servire a facilitare un'organizzazione che mettendo capo alle medesime serva a sviluppare intensivamente la istituzione degli enti locali.

Io avevo pensato di modificare il disegno di legge per indirizzarlo a questo scopo, mettendolo in armonia coi concetti prevalenti nelle altre leggi che governano l'ordi-

namento attuale; ma per varie ragioni preferisco che gli articoli sul credito agrario restino, e vi prego di votarli come sono, dissentendo dall'onorevole Di Sant'Onofrio, il quale avrebbe desiderato di introdurre delle nuove disposizioni che stabilissero il modo di funzionare delle Casse e dassero a tale scopo le opportune norme.

Ora, come dissi, siccome mi propongo di studiare le radicali modificazioni da apportare al credito agrario, io credo che per il momento sia inutile fare ciò. E posso assicurare l'onorevole Di Sant'Onofrio, il quale esprimeva dei timori sull'uso delle facoltà date nell'articolo quinto, che esso non è una delegazione di potere, la quale non accetterei nè domanderei in questo caso.

*Una voce al centro.* Non c'è proposta!

**COCCO-ORTU**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Col pensiero e col proposito di una riforma organica ispirata ai concetti che ho espressi, raccomando alla Camera di approvare questi articoli come sono formulati, esprimendo l'augurio e la speranza che possiamo compiere la riforma che consolidi e svolga maggiormente il credito agrario, memori del consiglio di Carlo Cattaneo, il quale ricordava agli italiani che i danari dati all'agricoltura, alla terra, sono tesori fecondatori depositati nel sacro suolo della patria. (*Bravo! — Vivissime approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Il Governo accetta gli ordini del giorno che sono proposti?

**COCCO-ORTU**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Accetto i tre ordini del giorno, dei quali ho parlato; anche quello dell'onorevole Maraini, perchè dichiaro che sono in corso i provvedimenti per riformare gli ordinamenti del credito agrario del Lazio.

**PRESIDENTE.** Anche quello dell'onorevole Ciappi?

**COCCO-ORTU**, ministro d'agricoltura, industria e commercio. In quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Ciappi, siccome in pochi mesi non si può improvvisare un disegno di legge di tanta entità, pregherei il proponente di ritornare all'edizione primitiva, togliendo le parole *entro l'anno corrente* e sostituendovi le altre *nel più breve tempo possibile*, assicurandolo che porrò ogni impegno e ogni cura a fine di mantenere la promessa quanto più presto mi sia possibile.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ciappi, consente nella domanda dell'onorevole ministro?

**CIAPPI.** Acconsento a togliere le parole *entro l'anno corrente* sostituendole con le parole *nel più breve tempo possibile*.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque a partito gli ordini del giorno che il Governo ha dichiarato di accettare.

« La Camera invita il Governo a presentare nel più breve tempo possibile un disegno di legge che istituisca il Credito agrario nelle provincie delle Marche e dell'Umbria.

« Ciappi, Sinibaldi, Francesco Fazi, Vecchini, Falconi Gaetano, Antolisei, Miliani, Teodori, Sili, Valeri, Umani, Celli, Battelli, Fani ».

(*È approvato*).

« La Camera invita il Governo a voler presentare una legge che migliori il funzionamento dell'Istituto del Credito agrario per il Lazio.

« Maraini Clemente, Sinibaldi, Rasponi, Ruspoli, Scaramella-Manetti, Fani, Sili, Ciappi, Umani, Battelli, Celli, Teodori ».

(*È approvato*).

« La Camera invita il Governo a presentare nel più breve tempo possibile un disegno di legge che istituisca il Credito agrario nella Liguria.

« Nuvoloni, Cavagnari, Gallino, Fiamberti, Astengo, Agnesi, Celesia, Botteri, Dal Verme, Cassuto ».

(*È approvato*).

Ora porrò a partito l'articolo 5.

**DI SANT'ONOFRIO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli pure.

**DI SANT'ONOFRIO.** Io non seguirò l'onorevole ministro nel suo efficace discorso; mi limiterò solo a insistere in un concetto espresso nella discussione generale.

È indubitato che l'impianto del credito agrario d'esercizio costituisce un'ottima tendenza, quella cioè di combattere, per quanto è possibile, l'usura, che è la piaga principale del Mezzogiorno. E che tutto si riduce ad una semplice tendenza lo prova il fatto che nessuna disposizione regoli questa istituzione; gli articoli 5, 6 e 7 si limitano a creare il capitale iniziale e ad istituire in ogni provincia uno speciale ufficio provinciale pel credito agrario. L'onorevole ministro testè ci ha largamente e lucidamente dimostrato l'inutilità di questo organo provinciale, e quindi mi asterrò dal parlarne oltre.

Però nelle ultime leggi speciali fatte per la Basilicata e le Calabrie, questo argomento è stato ampiamente regolato. Infatti nella legge sulla Basilicata troviamo che in un articolo si stabilisce la Cassa provinciale di credito agrario, in altri si indicano le operazioni che si possono fare, il capitale fissato in 3 milioni; il modo come deve funzionare, comune per comune, insomma 24 articoli, se non erro, disciplinano questa materia così delicata e difficile.

Anche nella legge per la Calabria molti articoli ne regolano le funzioni; per esempio all'articolo 53, è detto che il patrimonio iniziale di ciascuna sede sarà impiegato specialmente in prestiti in danaro per i seguenti oggetti: primo, per la raccolta, secondo per la concimazione, eccetera. Dunque in Basilicata e nella Calabria tutto è regolato dettagliatamente. Qui assolutamente niente. Si afferma solo l'esistenza di un credito agrario, ma chi avrà diritto di attingere ad esso come funzionerà, con quali garanzie?

È vano rettificare una affermazione del ministro, non avendo io mai presunto che il Governo cercasse di avere pieni poteri.

Ho detto solo che richiedi, non glieli avrei dati, e credo che anche la Camera sia di questo avviso. Ad ogni modo, anche in ossequio alle osservazioni fatte dall'onorevole ministro che ha insistito nella diversità di criteri, di intenzioni e di giudizi fatti in questa discussione dai var oratori che vi hanno partecipato, la necessità di disciplinare questo argomento per legge s'impone. Io quindi spero che l'onorevole ministro vorrà quanto prima presentare un apposito disegno di legge non potendosi per via di regolamento disciplinare una materia così delicata e difficile.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Majorana Giuseppe.

**MAJORANA GIUSEPPE, relatore.** Darò subito qualche spiegazione all'onorevole Di Sant'Onofrio. In quest'articolo non si è creduto di specificare le operazioni che si attribuiscono alle casse agrarie, dicendosi solo che deve trattarsi di credito agrario di esercizio.

Nella legge della Basilicata, le operazioni che vi sono specificate sono quelle che rientrano appunto nel credito agrario d'esercizio; e noi per maggiore larghezza di vedute non abbiamo voluto farne qui una enumerazione tassativa.

Per quanto poi si riferisce alle norme con cui questo credito si può esercitare, vi è la legge generale per il credito agrario, la

quale regge la materia, e non è con le disposizioni presenti innovata.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

**COCCO-ORTU, ministro di agricoltura industria e commercio.** La spiegazione data dall'onorevole relatore mi dispenserebbe dal dare altri schiarimenti. Ma all'onorevole Di Sant'Onofrio, che ha ricordato le leggi per la Basilicata e per le Calabrie, faccio notare che con quelle leggi si provvedeva a condizioni specialissime di determinate regioni, per le quali si sapeva sopra quali enti si poteva fare assegnamento ed a quali mezzi si poteva ricorrere per esercitare il credito agrario. Ora invece abbiamo una legge che in certa guisa è di carattere generale, e per la cui attuazione in quanto essa non provveda, sono nei limiti del possibile le regole della legge vigente sul credito agrario. Nel regolamento si potrà chiarire questo punto. Ove occorressero disposizioni, presenterò un disegno di legge; e per fare ciò non ci mancherà certo il tempo perchè prima si dovrà formare il capitale di queste Casse, e dare ad esse il necessario assetto.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

#### Presentazione di due disegni di legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

« Esercizio provvisorio sino al 31 dicembre 1906 degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1906-907 che non fossero tradotti in leggi al 30 giugno 1906.

« Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1906 del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

**PRESIDENTE.** Dò atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questi due disegni di legge che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione generale del bilancio.

#### Si riprende la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il Mezzogiorno.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora all'articolo 6.

« Il trenta per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie

indicate sulle rendite imponibili superiori a lire seimila, verrà iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo sarà destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dall'articolo precedente.

Estinte le anticipazioni, la parte di tributo erariale indicata nel primo comma di questo articolo sarà ogni anno, per ciascuna provincia, versata ad aumento del capitale della rispettiva cassa di credito agrario.

Per le provincie, nelle quali, col compimento del nuovo catasto, venga meno in tutto o in parte, il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvederà iscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute ».

L'onorevole Rocco ha presentato il seguente emendamento:

« Nel 1° comma alle parole: superiori a lire seimila, sostituire: superiori a lire ottomila ».

ROCCO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo a partito quest'articolo 6.

(È approvato).

#### Art. 7.

« Le casse provinciali di credito agrario verranno costituite in enti morali, e saranno comprese tra gli istituti coi quali possono contrattare e operare le amministrazioni speciali istituite per il credito agrario presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia.

Le operazioni delle casse provinciali saranno limitate al solo credito agrario di esercizio.

La gestione di tali casse verrà assunta, sino a che non siano in grado di provvedervi da sé, dalle amministrazioni speciali istituite, per il credito agrario, presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia, rimanendo escluso, per i due istituti di emissione, ogni rischio non consentito dall'ordinamento bancario vigente.

Le norme regolamentari per la gestione e per la sorveglianza delle casse provinciali di credito agrario verranno stabilite e modificate mediante decreti reali da emanarsi, su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, udite

le direzioni dei due Banchi e il Consiglio di Stato.

Il regolamento dovrà essere approvato entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Jatta.

JATTA. Mi permetto una brevissima osservazione circa questo articolo; anzi mi limiterò a rivolgere una domanda alla Commissione ed al Governo.

Nel terzo capoverso è fatto obbligo al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia di amministrare le casse provinciali, almeno provvisoriamente. Se non m'inganno, le casse provinciali sono create coll'intendimento di farle funzionare come enti intermedi fra gli agricoltori e i Banchi di Napoli e di Sicilia i quali, per una legge precedente, sono obbligati a dare i fondi pel credito agrario nelle provincie del Mezzogiorno. Ora io domando: si crede opportuno che l'amministrazione di queste due categorie di istituti, di cui uno dovrà funzionare come intermedio e l'altro come ente centrale, sia affidata allo stesso personale che poi sarebbe quello dei Banchi? Io non intendo sollevare opposizioni; ma crederei che, senza occuparsi della provvisorietà cui questo inciso si riferisce, si potrebbero sin dal primo momento costituire in modo definitivo delle amministrazioni autonome, che certamente saranno più utili alla costituzione e allo incremento delle Casse. In tutti i modi preferirei che si dicesse *potrà essere* in luogo di *verrà*; perchè la disposizione possa essere applicata solo in caso di assoluta necessità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Certo l'inconveniente accennato dall'onorevole Jatta sarebbe grave se la gestione delle Casse provinciali dovesse rimanere affidata agli istituti ai quali si riferisce l'articolo 7. Ma questo prevede soltanto un breve periodo di transazione e cioè fino a che non sia sistemata l'amministrazione delle Casse e queste saranno in condizione da funzionare. D'altra parte è facile osservare che non sarebbe facile evitare tale inconveniente senza andare incontro all'altro di creare un organismo provvisorio, fino a che le Casse non siano in grado di provvedere da sé.

Io riterrei opportuno di lasciar le cose come sono; e credo che l'onorevole Jatta non vorrà insistere nella sua obiezione.



**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

**LACAVA.** Sono lieto di rilevare che quanto dissi nella discussione generale, cioè che il credito agrario debba essere eminentemente localizzato, è stato accolto dal mio amico onorevole ministro di agricoltura. Ma *repetita juvant*: io credo che se il credito agrario non è locale, non potrà avere mai alcun effetto pratico, specialmente nelle provincie del Mezzogiorno, perchè noi ci troviamo appunto in questa condizione di cose: che le casse provinciali, situate nel capoluogo delle provincie, trovano molte difficoltà per potere agire nei diversi comuni e borgate della provincia, per la mancanza della viabilità e per tante altre condizioni speciali che tutti sanno. (*Benissimo!*)

E mi compiaccio di avere in ciò il consenso degli onorevoli colleghi. In conseguenza prego assolutamente ancora una volta il ministro di agricoltura e commercio di stabilire che le norme regolamentari per la costituzione delle casse provinciali di credito agrario, siano informate a questo concetto: cioè che in ciascuna borgata vi sia un'agenzia del credito agrario dipendente direttamente dalla Cassa provinciale; perchè, se non c'è l'agenzia del credito agrario, le domande dei piccoli proprietari, dei coloni, dei contadini non saranno mai accolte, o lo saranno con molte difficoltà.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare, onorevole ministro di agricoltura.

**COCCO-ORTU,** ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Lacava che mi fu abile e alacre collaboratore con altri autorevoli colleghi, quando si preparava il disegno di legge sul credito locale, che io ho ricordato poc'anzi alla Camera, sa quali sono i miei concetti e gli intenti miei rispetto all'organismo del credito agrario.

Gli ho riaffermato oggi riconoscendo la necessità che, perchè la sua azione riesca efficace, bisogna che sia quanto più è possibile localizzato. E quindi io mi propongo, posso darne l'assicurazione all'onorevole collega ed amico, di studiare e di presentare, occorrendo, opportune proposte alla Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Scorcianini propone di aggiungere alla fine del secondo comma: « ed al credito per la costruzione e la sistemazione delle strade rurali ».

Ha facoltà di parlare.

**SCORCIARINI - COPPOLA.** Onorevoli colleghi! Da molti degli oratori che hanno preso parte alla discussione gene-

rale di questo disegno di legge, e anche da alcuni che parlarono in occasione di svolgimento d'ordini del giorno da essi presentati, fu concordemente fatta l'affermazione che precipuo bisogno delle provincie meridionali della Sardegna e della Sicilia, fossero le strade. Io mi permetto di integrare questa affermazione dicendo, che tale affermazione acquista un carattere assolutamente di peculiare importanza quando si tratti di strade rurali. Imperocchè noi nelle provincie meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna, di strade rurali o non ne abbiamo, o ne abbiamo tali che assolutamente non corrispondono allo scopo (*Conversazioni*).

Allorquando si tratta di una agricoltura primitiva, basterà che comunque arrivino nei terreni pochi semi, poche persone, e comunque da essi si asportino pochi prodotti: quindi è indifferente che vi siano o non vi siano le strade. Ma nell'economia d'una agricoltura progredita, quale noi dobbiamo volere nelle provincie meridionali per rialzarne le sorti, occorre avere un buon sistema di strade rurali le quali in essa hanno quella medesima importanza che nella economia animale hanno i vasi capillari. Questi sono tanto più sviluppati per quanto più sono sviluppati gli organi nei quali risiedono, per quanto più sono attive le funzioni degli organi stessi.

Ora con le diverse disposizioni di legge finora promulgate, con le disposizioni di cui agli articoli in esame, noi essenzialmente vogliamo promuovere il credito agrario: il che vuol dire vogliamo far pervenire nei terreni una grande quantità di concimi e di sementa, farvi arrivare macchine e strumenti perfezionati, e non soltanto l'uomo bracciante ma anche l'uomo istruito; e contemporaneamente vogliamo asportare da questi terreni una quantità di prodotti.

Ora se noi vogliamo tuttociò, quali sono i mezzi? In altri termini, quali sono le vie?

Al punto in cui ci troviamo, io non voglio e non posso addimostrarmi importuno col prolungare la discussione.

Ma come prima mi capiterà l'occasione, io mi permetterò di svolgere alcune mie idee intorno alle relazioni tra il credito agrario e tutti gli altri fattori della produzione e del progresso agricolo. Per oggi mi limito ad affermare che la mancanza di risultato di tutte le nostre disposizioni legislative in ordine al credito agrario deriva non da insufficienza di garanzie, non

dal tasso elevato dell'interesse, che gl'Istituti locali sono necessari per lo svolgimento del credito agrario e del sano credito agrario, ma che non sono sufficienti.

Io affermo che il fallimento del nostro credito agrario dipende essenzialmente da ciò: che l'agricoltura nostra manca del potere assorbente del denaro pel fatto che essa o non lo sa o non lo può utilizzare; e tale mancanza di potere assorbente deriva a sua volta dalla mancanza degli altri fattori della produzione. Qui sta la ragione vera dei mancati effetti del nostro credito agrario, poichè i diversi fattori della produzione sono fra di loro così intimamente legati che la mancanza di uno o più di essi limita necessariamente l'utilizzazione della presenza degli altri.

L'aggiunta da me proposta quindi al secondo comma dell'articolo 7 in favore del credito agrario, anche nei rispetti della costruzione o sistemazione delle strade vicinali, è intimamente legata agli scopi della legge poichè la presenza delle strade rurali rappresenta una condizione necessaria per lo sviluppo del credito agrario.

PRESIDENTE. Onorevole Scorciarini, venga, la prego, alla conclusione.

SCORCIARINI-COPPOLA. Concludo subito, onorevole presidente: io penso che le disposizioni attuali intorno alla costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade vicinali siano assolutamente inefficaci, e che nuove disposizioni occorranza le quali debbano soddisfare a due obbiettivi: creare un nuovo organo, il quale di per sè, più che non siano capaci e non facciano i consorzi facoltativi od obbligatori, risponda al soddisfacimento di questa necessità della sistemazione e conservazione delle strade rurali e provvedere ai mezzi. Per ora, poichè ne abbiamo l'occasione, provvediamo a questi ultimi perchè, date le condizioni odierne dei proprietari del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna, non è possibile sperare che essi anticipino i mezzi occorrenti.

Io mi auguro che la mia proposta, per quanto modesta altrettanto utile, possa trovare benevola accoglienza da parte del Governo e della Camera. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi rincresce di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Scorciarini-Coppola; nè per il mio rifiuto egli può credere che io non riconosca con lui la importanza per l'agricoltura, della

costruzione e sistemazione delle strade rurali e vicinali. Ma io lo prego di considerare che noi qui legiferiamo unicamente di credito agrario di conduzione e non potremmo improvvisare sopra materie estranee. Noi andremo oltre i confini e gli scopi della legge; per cui con rincrescimento non posso accettare la proposta.

PRESIDENTE. La Commissione?

MAJORANA GIUSEPPE, relatore. La Commissione si associa al Governo nella sua dichiarazione, considerato che si tratta soltanto di credito agrario di esercizio, e che, accettando l'emendamento dell'onorevole Scorciarini-Coppola, si farebbe cosa contraria ai fini ai quali s'ispira questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Scorciarini-Coppola, mantiene o ritira il suo emendamento?

SCORCIARINI-COPPOLA. Lo ritiro, per poter tornarci su in altra occasione.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 7, del quale si è già data lettura.

(*È approvato*).

Art. 7-bis.

Gli atti costitutivi e gli statuti delle Casse provinciali, dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e dei consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro. Sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni di tali statuti.

È ridotto al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da società e da consorzi agrari, fermo restando per le azioni delle società a forma cooperativa il disposto dell'articolo 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile i redditi che provengono alle Casse provinciali, ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari dalle operazioni compiute a norma degli articoli precedenti.

Gli atti e scritti relativi alle operazioni che compiono le Casse provinciali di credito agrario sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro e ipotecaria.

Alle Casse predette è esteso il beneficio del gratuito patrocinio.

La disposizione di cui nel primo comma di questo articolo è applicabile anche alla Cassa provinciale di credito agrario della Basilicata.

A questo articolo 7-bis, è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo:  
*Aggiungere il seguente comma:*

La disposizione di cui nel secondo comma

di questo articolo è applicabile anche alle sezioni della Cassa ademprivile della Sardegna.

Abozzi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abozzi per isvolgere il suo emendamento.

ABOZZI. Dirò due sole parole, perchè credo che si tratti di una omissione involontaria. Do lode alla Commissione per avere introdotto questo articolo aggiuntivo con cui si esonerano dalla tassa di ricchezza mobile i proventi delle casse agrarie, dei consorzi agrari, delle casse provinciali e dei monti frumentari. Ora io credo che questa stessa disposizione debba essere applicata alle sezioni della Cassa ademprivile della Sardegna, e la ragione è chiara. Lo scopo di questa cassa è duplice: fare mutui ai monti frumentari e concedere ad enfiteusi i terreni ademprivili riconosciuti suscettibili di coltura agraria.

Come la Camera vede, le funzioni di questa cassa sono identiche a quelle degli istituti contemplati dal disegno di legge. Nessuna ragione dunque per escluderla da questo beneficio. Non si comprenderebbe perchè fossero esenti dalla ricchezza mobile i monti frumentari, e la Cassa ademprivile, che serve a dar vita ed incremento a questi monti, non dovesse godere dello stesso beneficio.

Mi sono indotto a presentare l'emendamento nel presente disegno di legge, anzichè riservarmi di presentarlo alla legge speciale sulla Sardegna, per questa ragione. La Cassa ademprivile, sezione di Sassari, ha fatto mutui ai monti frumentari. Ora per il dubbio cui potrebbe dar luogo una interpretazione ristrettiva della legge 28 luglio 1902, pare che si voglia richiedere il pagamento della tassa di ricchezza mobile sui proventi di questi mutui. Ad eliminare ogni dubbio ho creduto opportuno ed urgente di proporre ora l'emendamento, che spero sarà accettato dalla Commissione e dal Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Nell'emendamento dell'onorevole Abozzi, evidentemente, vi è un piccolo errore di forma, perchè parla di estendere alla Cassa ademprivile la disposizione del secondo capoverso mentre credo voglia parlare del terzo capoverso che è appunto quello che si riferisce alla esenzione dalla ricchezza mobile.

ABOZZI. Appunto.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Allora deve essere rettificato in questo senso.

Effettivamente la Cassa ademprivile ha funzioni assolutamente simili e fa operazioni identiche a quelle delle Casse provinciali per le quali è stata stabilita la esenzione. La Cassa ademprivile non venne compresa in questo articolo 7-bis perchè per forza della legge 28 luglio 1902 è già esentata per dieci anni dalla ricchezza mobile. (*Interruzione del deputato Abozzi*).

È proprio così, non ha che a leggere l'articolo 7 di quella legge e vedrà che è esentata per dieci anni. Col beneficio di cui all'articolo 7-bis ora in discussione, continuerebbe tale esenzione per quattro anni di più. In questo senso, non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Abozzi.

ABOZZI. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze e convengo con lui che l'emendamento deve dire « La disposizione di cui nel terzo comma » anzichè « nel secondo comma », come fu stampato per errore.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 7-bis con l'aggiunta proposta dall'onorevole Abozzi, corretta come nella forma da lui stesso indicata.

(*È approvato*).

Art. 8.

In caso di riconosciuto bisogno, il locatore o il sublocatore di fondi rustici sarà tenuto a somministrare al contadino le sementi occorrenti in proporzione della superficie da coltivarsi nell'annata secondo gli usi locali. La sementa verrà misurata asciutta e non potrà convenirsi un interesse superiore al 5 per cento per l'anno agrario.

La qualità da restituirsi dovrà essere uguale a quella prestata. Quando la restituzione della sementa a grano si faccia sull'aia con grano sconcio, quale esce dalla trebbiatura, potrà convenirsi a favore del locatore (come conguaglio di qualità) la così detta colmatura o sfrido, in misura non superiore al 10 per cento, sempre che la differenza di qualità realmente sussista.

La restituzione delle sementi ed eventuali interessi convenuti dovrà eseguirsi in natura sui raccolti. Nei contratti di partecipazione al prodotto il locatore dovrà prelevare le sementi ed eventuali interessi sul monte comune, eccetto che sia convenuta a favore del locatore o del colono una partecipazione al prodotto relativo in misura superiore ai tre quinti del raccolto, nel quale caso potrà prelevarsi sulla parte spettante.

tante a quello dei contraenti in cui favore fu stabilita la partecipazione maggiore.

Ogni patto contrario al disposto del presente articolo è nullo.

A questo articolo il Governo d'accordo con la Commissione propone il seguente emendamento:

#### Art. 8.

Il locatore o il sublocatore di fondi rustici, in caso di riconosciuto bisogno, sarà tenuto... (*il resto identico*).

Su questo articolo 8 è primo iscritto a parlare l'onorevole Jatta. Ne ha facoltà.

JATTA. Debbo dichiarare francamente che non ho la prevenzione che hanno parecchi miei colleghi, contro questi articoli riflettenti i patti agrari. Credo anzi che sia dovere dei proprietari del Mezzogiorno, oggi che possono avere concessioni in loro favore, di non dimenticare i contadini. E questo dovere credo sia anche maggiore per i pugliesi, i quali debbono tutta la importante trasformazione agraria compiutasi in Puglia non all'impiego di grossi capitali, ma quasi esclusivamente al lavoro dei contadini.

È certo però che l'opposizione a questo articolo, ed ai seguenti, non deve attribuirsi ad un sentimento di malvolenza verso la classe dei contadini, tanto benemerita dell'agricoltura meridionale; ma in gran parte è dovuta alla cattiva interpretazione degli articoli stessi, essendosi generalmente creduto che dessi potessero essere estesi a tutte le colture e a varie forme di fitto.

A me sembra il contrario. E qui mi sia consentito rilevare un vero difetto di queste disposizioni di legge. Non può sconvenirsi che la base più certa dei rapporti tra contadini e proprietari, specialmente per quanto si riferisce a fitti e altri contratti agrari, sia la consuetudine locale. E parmi da questa non si possa prescindere; tanto che si rende necessario che una consuetudine sia surta anche prima che ne parli la legge.

Ora è evidente che nel proporre questi articoli si sieno in gran parte dimenticate le consuetudini locali; tanto più che si sono formulate disposizioni generali per tutto il Mezzogiorno, mentre era ben chiaro che se per alcune regioni del Mezzogiorno, gli articoli potevano andare benissimo, per altre, meritavano qualche adattamento, che li rendesse più bene accetti ed utili alle popolazioni stesse a cui beneficio erano diretti.

Ma, prescindendo da ciò, nella loro interpretazione vi è certamente un equivoco.

Si è creduto, come dicevo, che gli articoli 8, 9 e 10 fossero applicabili a tutte le colture; e questo certamente è un errore.

Se guardiamo come sono formulati questi articoli 8, 9 e 10, vedremo facilmente che, sia che si tratti di colonie, sia nel caso di fitti in danaro, sia pure per fitti pagabili in granaglie, o in altri prodotti, è sempre considerato il caso di terreni destinati principalmente alla produzione di frumento. Questo è fuori ogni dubbio per l'articolo 8; ma è chiaro altresì per l'articolo 9, con cui è fatto l'obbligo dell'anticipazione, che comincia dopo la semina e si dà il diritto al rimborso nel tempo del raccolto. Disposizioni che io non so proprio come potrebbero applicarsi per colture diverse da quelle a semina. Egualmente nell'articolo 10 si dice: « se nel fondo locato si coltivino oltre il grano, altri cereali, legumi o tuberi commestibili, il concorso potrà essere convertito in tutto o in parte nei generi suddetti ». Prescrizione che non poteva essere stabilita se non si trattasse di terreni seminabili.

Anzi nell'articolo medesimo si soggiunge: « È vietata la conversione in danaro ». Dunque la produzione nel fondo stesso dei generi da anticipare per soccorso ai contadini coltivatori è una condizione *sine qua non*.

Ed allora non vi è davvero ragione di negare il voto a tutti questi articoli sui patti agrari. E volentieri io li voterò, anche a costo di separarmi dai buoni amici e colleghi della mia regione; ma li voterò con una condizione: che nell'articolo 11, attenendosi maggiormente alla consuetudine, le concessioni degli articoli 8, 9 e 10 in pro dei contadini siano limitate ai soli terreni destinati a semina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

CIMORELLI. Onorevoli colleghi, il tema dei contratti agrari è molto importante; tuttavia parlerò assai brevemente, tenendo conto delle condizioni, in cui si trova la Camera, e del bisogno di votare la legge, dopo tanti giorni di discussione.

Manifesto però, dalla bella prima, che io sono di parere affatto diverso da quello manifestato testè dall'onorevole Jatta; e penso che le disposizioni contenute negli articoli dall'8 al 12 debbano essere rimandate, senz'altro, a miglior tempo. A quest'ordine di idee feci adesione, quando sottoscrissi l'ordine del giorno presentato e svolto dall'onorevole Abbruzzese.

Penso che la materia relativa ai con-

tratti agrari sia troppo complessa e difficile; offenda soverchi interessi; non sia matura dal lato dello studio; e che, relativamente alla stessa, non siano stati raccolti elementi e notizie sufficienti. Reputo, quindi, che sarebbe meglio di rimandare le disposizioni relative ai patti agrari; ed allora sarebbe anche accelerata l'approvazione della legge.

In verità, mi sarei aspettato che l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, dopo aver parlato del credito agrario, avesse dichiarato di ritirare gli articoli concernenti i contratti agrari. E ne avevo intera la fiducia, perchè, quando il Governo ha creduto indispensabile di proporre un'inchiesta; quando, ieri, ci fu distribuito un disegno di legge tendente a raccogliere gli elementi necessari per fare una legge intorno ai contratti agrari, e stamane abbiamo discusso negli Uffici la proposta stessa, in mente mia credeva certo che oggi per coerenza, che per legittima e logica conseguenza il Governo avrebbe dovuto dire: rimettiamoci a quello che sarà il risultato della inchiesta. E non sarò io che dirò le ragioni della necessità di questa inchiesta: furono esposte con maggiore autorità della mia dall'onorevole ministro proponente, onorevole Giolitti. Quali elementi abbiamo intorno a siffatta materia?

Le condizioni dei contadini e dei proprietari e i rapporti fra le due classi debbono essere meglio studiati, perchè gli elementi che abbiamo sono troppo vecchi, rimontano a più di venti anni; e da allora ad oggi tutto si è modificato nelle provincie del Mezzogiorno. Occorre quindi che una autorevole Commissione si rechi sui luoghi per studiare da vicino specialmente nei piccoli paesi quali siano le condizioni loro. Imperocchè non dimentichiamo o signori che si dice sempre che le condizioni dei contadini, specialmente nelle provincie del Mezzogiorno, sono assai tristi. E pure io ho una opinione affatto diversa: io reputo che le condizioni dei contadini non sieno così deplorabili come quelle dei proprietari.

NITTI. Questo è troppo. (*Interruzioni*).

CIMORELLI. No, onorevole Nitti, sostengo che le condizioni dei lavoratori non sieno così disperate e deplorabili come ella vorrebbe far credere. Nelle nostre provincie sono i contadini che diffidano gli affitti e se non ottengono ribassi quasi della metà abbandonano le terre; e i proprietari debbono anche prepararli perchè ritengano le terre e continuino a lavorare.

JATTA. Perchè sono male trattati.

CIMORELLI. Non è vero: ciò da noi non accade, e i contadini stanno discretamente.

È vero, per altro, che tali condizioni sono la conseguenza delle loro virtù, perchè i contadini della mia regione specialmente sono sobri e laboriosi e per queste loro qualità che riescono a raggranellare un piccolo podere e spesso ad acquistare un piccolo podere e anche a fabbricare una casetta. Invece la condizione dei proprietari, così della grande come della media proprietà, sono assai deplorabili e squallide. Essi hanno fatto grande abuso del credito fondiario (questo fatto l'onorevole Nitti non potrà negarlo) sono carichi di debiti, sono proprietari solo di nome, perchè non sono che gli amministratori del fisco o degli istituti di credito.

Nel Mezzogiorno poi le relazioni tra proprietari e contadini sono le migliori del mondo. Regna la massima armonia e fiducia. Sono i proprietari che aiutano e proteggono i contadini. I contadini trovano sempre aiuto e protezione nel proprietario in ogni circostanza della vita.

Ed allora io dico, perchè sono state inserite in questa legge le disposizioni dei patti agrari? Solo per ragion politica, mentre la questione è di ordine affatto economico. È per questo che vi è dissenso e conflitto di opinioni, perchè quando una questione economica è convertita in una questione politica, ne viene di conseguenza la disparità di opinioni, tra i rappresentanti delle varie tendenze politiche.

Mettiamo da parte le idee politiche che ci dividono e risolviamo questa che è questione del tutto economica con criteri economici. E non andiamo in cerca di popolarità a buon mercato e con grave detrimento di una classe.

Ripeto che me sembra indispensabile di aspettare il risultato della inchiesta; e quindi bene farebbe il Governo a proporre che sieno stralciate da questo disegno di legge le disposizioni relative ai contratti agrari e rimandate miglior tempo.

È per vero dei contratti agrari nessuno aveva avvertito la necessità e non c'è stato che io sappia nel Mezzogiorno nessun movimento e nessuna agitazione che li abbia richiesti e nessuno di noi meridionali pensava che in questo disegno di legge sarebbero state inserite disposizioni che già formarono oggetto di un disegno di legge, presentato dall'onorevole Cocco-Ortu, dise-

gno di legge, che non ebbe seguito e sul quale non fu presentata neppure la relazione alla Camera.

Le disposizioni relative ai contratti agrari sono state messe di straforo in questo disegno di legge sui provvedimenti del Mezzogiorno solo per mostrare una tendenza politica e soddisfare i desideri della parte estrema della Camera.

E i patti agrari non vengono imposti a tutta Italia, no, solo al Mezzogiorno e si assoggetta questo ad un esperimento quasi in *corpore vili*, cioè che è proprio increscioso.

Contro ogni mia aspettativa il presidente del Consiglio pare che insista ancora sui patti agrari; ed è quasi certo che noi dovremo approvare la legge con tutte le cennate disposizioni, proprio inopportune (*Interruzioni*); sì, io dovrò votare il disegno di legge perchè non posso sacrificare la legge ad una parte solo di essa. Affermo però che, anche votati ed approvati, i contratti agrari resteranno lettera morta, perchè naturalmente si trasformeranno nel Mezzogiorno le forme dei contratti e si troverà il modo di eludere le disposizioni di legge. E quindi coloro che saranno danneggiati veramente, saranno solo i contadini; tenetelo per detto, onorevole Sonnino proponente ed onorevoli colleghi che approvate i contratti agrari così come sono proposti. (*Interruzioni*).

Io sono tenerissimo della sorte dei contadini, che trovano in me ogni protezione ed aiuto.

SONNINO-SIDNEY. Si vede.

CIMORELLI. Se ella, onorevole Sonnino, venisse nel mio paese vedrebbe con i suoi occhi quanto sia la benevolenza specialmente dei contadini a mio riguardo. Per me è indiscutibile che i contadini saranno danneggiati da questa legge mentre noi dobbiamo cercare di giovare sul serio ai lavoratori della terra e non fare leggi, che in cambio di essere loro utili finiscono per danneggiarli. E ve lo dimostro assai facilmente. I contadini poveri saranno respinti dai proprietari, quando richiederanno in affitto le terre e solo quelli agiati, solo quelli ben provveduti di mezzi di fortuna otterranno le terre. Chi non è sicuramente solvibile non potrà far altro che emigrare. E quindi ne verrà di conseguenza, che mentre senza la legge dell'onorevole Sonnino anche i coloni poveri avrebbero trovato i terreni da coltivare, in conseguenza di così vessatorie disposizioni non le troveranno; ed allora finiranno per abbandonare il luogo natio! (*Interruzioni*).

Del resto non è vero che l'emigrazione sia una conseguenza della miseria, come sento affermare da taluno a bassa voce, talvolta è dovuta al bisogno; ma per ordinario accade che si emigra per cambiare di stato, per arricchire!

Una voce. No, è una conseguenza della ricchezza! (*Si ride*).

SALANDRA. Perchè non emigra lei, onorevole Cimorelli? (*Si ride*).

CIMORELLI. Lasci da parte, onorevole Salandra, la barzelletta poco opportuna. Dalla mia affermazione ho la prova appunto tenendo conto di quel che si verifica nel circondario di Isernia, dove le condizioni dei contadini sono migliori che in altri paesi, eppure l'emigrazione colà si sviluppa in proporzione più alta. Non è sempre per la miseria che i contadini emigrano, ma benanche per la brama di arricchire, di diventare proprietari, perchè coloro che emigrano non sono i più poveri. Ed emigrano per la voglia di formarsi un peculio e con il desiderio di tornare dopo pochi anni con un buon peculio, che permetta loro di comprare il pezzo di terra e la piccola casa o di fabbricarla secondo i propri desideri. È le case nuove dai colori chiassosi nei paesi del Molise appartengono la più parte ai contadini ritornati dalle Americhe.

Questa è la ragione precipua dell'emigrazione nelle nostre contrade dove gli emigranti avrebbero bene potuto continuare a vivere discretamente. (*Interruzioni*). È la verità ed aggiungo anche perchè a me piace di dire il vero anche a costo d'impopolarità che fra coloro che tornano dall'America si trovano gli usurai più che fra gli stessi proprietari.

Sono costoro che tornano dall'America, provvisti di danaro contante che fanno i prestiti ad interesse ben grave. Ora quando sento far la voce grossa che, per limitare l'emigrazione, bisogna votare i contratti agrari, io oppongo che avverrà proprio il contrario, perchè votandoli si dà maggior incitamento all'emigrazione.

Ma perchè volete imporre ai proprietari del Mezzogiorno e fare loro questo poco gradito regalo di farla da banchieri ai coloni? Finchè si tratta di un fatto volontario, comprendo che un proprietario voglia beneficiare il proprio colono, e ne provi anche soddisfazione non poca; ma quando dalla legge gli viene imposto l'obbligo dei soccorsi, allora non più soddisfazioni, sibbene un fastidio, una vessazione vien infitta al proprietario.

E si consideri puranche che il proprietario può non avere il capitale e le attitudini per fare il banchiere, e non esser capace a tenere un conto corrente col colono, e ciò nullameno egli sarà obbligato per legge a farlo.

Tale trattamento imposto dalla legge è orribilmente vessatorio. Allora che cosa accadrà? Accadrà che saranno i piccoli proprietari che dovranno emigrare. (*Interruzione*).

Onorevoli colleghi, un sociologo eminente, giorni sono mi scriveva una lettera che io mi permetto di leggere:

« Carissimo amico.

« Come piccolo proprietario, minacciato dalla legge a favore (o contro) il Mezzogiorno, della ultima rovina, sono curioso di sapere se è stata mantenuta la disposizione che vi era nel progetto di Sonnino, che cioè il proprietario è obbligato ad anticipare al contadino sementa, concimi e quanto altro possa occorrere a lui ed alla sua famiglia e che qualunque patto in contrario è nullo.

« Ti domando ciò, per sapere se debbo abbandonare i miei fondi ed emigrare anche io in America, ovvero suicidarmi, ciò che dopo tutto sarebbe la migliore soluzione.

« Ti sarei grato di una risposta per il primo corriere... ».

Voci. Chi è? chi è?

CIMORELLI. Niente meno che Raffaele Garofalo.

Dunque, come vede la Camera, l'impressione ricevuta dai proprietari del Mezzogiorno è disastrosa; essi non accettano il vantaggio, che poi non è gran cosa, dello sgravio del 30 per cento, perchè non è compenso adeguato ai nuovi obblighi che vengono imposti e perchè d'altra parte sono convinti, ed hanno ragione, che lo sgravio del 30 per cento sarà in gran parte assorbito dalle nuove imposte delle provincie e dei comuni, che si trovano in tristissime condizioni e profitteranno di questo mezzo per accrescere i centesimi addizionali. Nè gli ostacoli che si sono escogitati basteranno ad impedire che le provincie ed i comuni prendano per sè quello che lo Stato abbandona.

Ma poi, io dico, perchè volete imporre ai proprietari la forma di assistenza che è propria dello Stato ed a cui lo Stato deve provvedere? Voi volete venire in aiuto dei

contadini; e sia, ma non obbligate i proprietari a fare da banchieri; formate Istituti, Monti frumentari, come quelli che vi erano un tempo, casse di previdenza agraria, infine create tutte quelle istituzioni, che possono venire in soccorso dei contadini.

Col presente disegno di legge a tutto ciò non si provvede e si trova facile e comodo di addossare questa funzione di assistenza pubblica ai proprietari così piccoli come grandi! E non si pensa che a costoro spetterà la stessa sorte toccata ai Monti frumentari, alle Casse di prestanza agraria, che sono andate tutte in rovina e disperse per la mala fede...

SALANDRA. Di chi li ha amministrati, di quelli, che vi scrivono le lettere!

CIMORELLI. Degli uni e degli altri amministratori e contadini.

Certa cosa è che i contadini sono quelli, che hanno distrutto i patrimoni dei Monti frumentari, non restituendo quello, che era stato loro dato per sementa. Allora, quale è la conseguenza per i proprietari?

Che essi dovranno provvedere le sementi, fornire il denaro per le anticipazioni, e, quando i contadini avranno avuto tutto questo, se ne andranno in America e i proprietari resteranno in possesso del fondo, ma senza l'estaglio e i danari anticipati. Questa è la vera condizione delle cose.

Onorevoli colleghi, per sollevare le condizioni del Mezzogiorno bisogna elevare il livello morale delle classi proletarie, bisogna formare nei contadini quel sentimento del giusto e dell'onesto che disgraziatamente nei più ora manca; bisogna persuadere che la buona fede va sempre rispettata nelle relazioni della vita e specialmente in tutti i contratti commerciali; che gli inganni e le frodi finiscono sempre per nuocere a chi le adopera; fa d'uopo combattere l'ignoranza, istruendo ed educando specialmente i contadini, che anche ora sono la più parte analfabeti; questo bisogna fare specialmente nel Mezzogiorno.

Oltre a ciò bisogna eccitare a far progredire lo spirito di associazione, senza del quale assai difficilmente si conseguirà il miglioramento agricolo.

Occorre far nascere la fiducia fra i produttori affinchè si uniscano e cooperino al bene comune, migliorando di gran lunga i prodotti e cercando di esportarli.

Concludo col dire che questa legge ha parti indubbiamente buone, ma questa

dei contratti agrari è molto difettosa e produrrà conseguenze dannose per i proprietari ed anche per i contadini. Perché il Governo non abbandona questi patti agrari?

Questo, a mio credere, era nel pensiero dell'onorevole Giolitti, quando venne a proporre alla Camera una Commissione di inchiesta. Era questa la maniera giustissima per risolvere bene questa questione. Se la Commissione di inchiesta la si vuole non per accademia, ma per trarne conseguenze serie, aspettiamo il risultato di questa inchiesta; e, quando avremo conosciute le condizioni vere dei contadini e dei proprietari, allora potremo votare con sicura coscienza tutte le disposizioni necessarie dei contratti agrari.

Mi auguro quindi che la Camera voglia venire alla conclusione di stralciare gli articoli, relativi ai contratti agrari, dei quali potremo in tempo migliore occuparci con maggiore opportunità e con maggiore consapevolezza dei bisogni veri del paese. (*Rumori — Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io debbo una parola di risposta alle ultime parole dell'onorevole deputato, che ha ora parlato.

Egli suppone che l'inchiesta, da me presentata, abbia per scopo di stralciare questa parte della legge. Ora ciò non è assolutamente conforme al vero. (*Benissimo!*) Io ho presentato la proposta di una inchiesta, perchè la questione dei contratti agrari nel Mezzogiorno è vastissima, e non potevamo pretendere di averla risolta, non dico in tutto, ma neanche in parte, col presente disegno di legge. Le condizioni dei contratti agrari nel Mezzogiorno sono diversissime da luogo a luogo, e a noi manca oggi il mezzo di poter fare una risoluzione completa; ma da questo, al non far nulla assolutamente, credo che ci corra moltissimo. (*Benissimo!*) Del resto debbo ricordare che la Camera ha già approvato un ordine del giorno, il quale respingeva il concetto di stralciare questa parte della legge. Quindi tutti possono discutere questi articoli con pienissima libertà e l'approvarne quella parte, che credono migliore, ma stralciare tutto, come proporrebbe l'oratore, che ha parlato testè, sarebbe contrario al voto della Camera e certamente contrario anche agli intendimenti del Ministero. (*Benissimo!*)

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Dal Verme e Chimirri a presentare alcune relazioni.

DAL VERME. A nome dell'onorevole Cornaggia, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Proroga del termine stabilito dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1905, numero 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali.

CHIMIRRI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Approvazione della convenzione per la creazione di un istituto internazionale di agricoltura, conclusa tra l'Italia ed altri Stati il 7 giugno 1905.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per la fondazione di un Politecnico nella città di Torino.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

### Si riprende la discussione sui provvedimenti per le provincie meridionali.

PRESIDENTE. L'onorevole Rocco ha presentato il seguente emendamento: Dopo il primo comma aggiungere il seguente: « L'obbligo della somministrazione delle sementi è circoscritto ai prodotti consuetudinari delle terre locate esclusa ogni sorta di esperimenti di nuove produzioni che restano a carico e rischio dei locatari e sub-locatari ».

L'onorevole Rocco ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

ROCCO. Ho proposto un emendamento a questo articolo 8 dopo il primo capoverso.

Conformemente a quanto dichiarai nella discussione generale, darò voto favorevole a questi articoli che riguardano i contratti



agrari, salve quelle modificazioni e quelle limitazioni nella portata che saranno consigliate dalla migliore opportunità dei patti stessi, nei rapporti con le provincie meridionali. E ripeto quello che dissi allora, che fare un donativo ai proprietari, senza fare nulla per i lavoratori delle terre, sarebbe un errore politico, di cui le conseguenze si riverserebbero sui proprietari stessi.

L'emendamento da me proposto all'articolo ottavo tende a limitare l'obbligo della somministrazione delle sementi. L'articolo ottavo prescrive che in caso di riconosciuto bisogno, il proprietario debba fornire le sementi, ma non dice di quali prodotti. Il mio emendamento tende a circoscrivere l'obbligo delle sementi ai prodotti consuetudinari e non già a quei prodotti che potrebbero rappresentare esperimenti di nuove produzioni.

Mi auguro che il Governo e la Commissione vogliano aderire a quest'ordine di idee, affinché l'obbligo delle sementi non riesca incerto o troppo grave per i proprietari verso i contadini.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Materi.

**MATERI.** Onorevoli colleghi! Senza riaprire la discussione sui patti agrari, che, come la Camera vede, è la materia più controversa e più spinosa di questo disegno di legge, io, dopo che il Governo ha dichiarato di presentare il disegno di legge inteso a regolare meglio (quali che possano essere le dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio e le finalità dovrebbero essere queste) i rapporti fra contadini e proprietari; disegno di legge che noi avremo da discutere con tutta calma e con tutta serenità; mi limiterò ad una semplice dichiarazione di voto; dichiarazione che credo doverosa in questo momento.

Le mie convinzioni non favorevoli ai patti agrari, così come sono stati presentati in questo disegno di legge, sono oggi quelle che erano quando prima del 17 maggio io mi inserissi a parlare contro, ne è valso nemmeno l'ottimo discorso dell'amico Salandra a farcele cambiare. Quindi per parte mia non c'è mutamento di idee e di propositi.

**SALANDRA.** Ma quando ha firmato la proposta di legge?

**MATERI.** Ho firmato, lo so, la proposta di legge dell'onorevole Sonnino, quella del 1902; ma questo disegno di legge è tutt'altra cosa! Allora si voleva dare al Mezzogiorno il 50 per cento. E noi eravamo opposizione.

**SONNINO SIDNEY.** C'era molto di più quanto ai contratti agrari.

**MATERI.** Onorevole Sonnino, ella non può sapere se la Camera avrebbe votato i patti agrari che erano contenuti nella sua proposta di legge.

Quindi questo argomento non mi pare che calzi, abbia pazienza!

Io dichiarai all'onorevole Sonnino che avrei votato questo articolo unicamente se egli avesse accettato l'articolo 16, quale veniva proposto dalla Commissione parlamentare, perchè quell'articolo ha la virtù di calmare me, come dovrebbe calmare tutti quei colleghi che non approvano patti agrari. Ne darò una prova.

Questo articolo dice che entrano in vigore questi patti un anno dopo che dovranno funzionare le casse agrarie. Ora pensi la Camera che la Cassa provinciale di Basilicata, che ha una larga dotazione propria sul bilancio dello Stato, che ha una legge speciale ed un regolamento da tempo approvato, non riesce ancora a funzionare, e perchè? Perchè alla Cassa agraria del credito provinciale di Potenza è accaduto quello che è accaduto al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia e che accadrà a tutte le Casse agrarie del Mezzogiorno, vale a dire che questi enti si trovano di fronte alla resistenza inevitabile degli amministratori a dare il denaro a coloro che non possono restituirlo e sono precisamente quei tali proprietari per i quali voi insistete tanto. (*Commenti*).

*Una voce.* Troppo pessimista!

**MATERI.** Ma c'è di peggio in Basilicata: c'è la paura negli amministratori di assumere una simile responsabilità.

Se a tutto questo poi aggiungete le pastoie che mette la burocrazia italiana, siate certi che prima che le Casse agrarie funzionino nel Mezzogiorno, chi sa quanta altra acqua dovrà passare sotto i ponti!

Ad ogni modo, prima di quel tempo io nutro fiducia che sarà presentata dal Governo ed esaminata da noi, ed approvata un'altra legge che sarà una legge agraria, ma una legge agraria capace di assicurarci tutta quella somma di beni, che io ho sentito enunciare dall'onorevole Bissolati e da altri colleghi, come dallo stesso onorevole Salandra, cioè, la pace sociale, l'amore, lo stringimento dei vincoli fra le diverse classi sociali, la fraternità, le trasformazioni agrarie, e l'accrescimento dei redditi.

Speriamo che tutto questo possa avvenire. Una legge simile non fa paura a noi

del Mezzogiorno, lo possiamo affermare altamente.

Invece io credo che, se questo momento arriverà, farà il maggior bene, quello cioè di far cessare l'odiosità, lasciatemelo dire, di un trattamento speciale, fatto ad una parte sola d'Italia, che noi assoggettiamo alla maggiore perturbazione, a nuovi interessi, a nuovi tormenti, a nuove delusioni e l'assoggettiamo (questo è ancora più grave) ad un sensibile peggioramento di quella anemia economica progressiva, di cui, come disse con frase felice l'onorevole Bertolini, il Mezzogiorno è profondamente travagliato.

Per tutte queste ragioni mi associerò agli emendamenti che importino, per lo meno, una minore offesa al diritto di proprietà e al diritto di libera contrattazione e con queste dichiarazioni rinuncio a parlare su gli altri articoli su cui mi ero iscritto.

### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Casuto a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CASSUTO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge per una tombola telegrafica a favore dei regi Ospedali riuniti di Livorno.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Si riprende la discussione sui provvedimenti per le provincie meridionali.

PRESIDENTE. Vi è un emendamento dell'onorevole Libertini Gesualdo che consiste nel sopprimere nel terzo comma le parole: « eccetto che sia convenuta ecc. sino alla fine ».

LIBERTINI GESUALDO. Ritiro il mio emendamento dell'articolo 8.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sant'Onofrio propone un emendamento a questo articolo, che consiste nell'aggiungere in fine le parole: « queste disposizioni non sono applicabili alla coltivazione delle ortaglie ».

L'onorevole Di Sant'Onofrio ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

DI SANT'ONOFRIO. Nella discussione generale ho accennato alla opportunità dell'emendamento che propongo. Non posso essere d'accordo con l'onorevole Jatta, cioè,

che le leggi devono contenere soltanto i principi generali. Credo invece che le leggi devono essere chiare e precise in tutti i più minuti particolari massime quando si tratta di materia così complicata come sono i contratti agrari.

Questo articolo presuppone la necessità di dare le sementi. Si dice che questo articolo si riferisce solo alle sementi di grano, però credo che sia meglio chiarirlo. So che l'onorevole Abignente ha presentato un emendamento...

DE NAVA. All'articolo 11. È lì che deve sollevarsi la questione.

DI SANT'ONOFRIO. Ma se il Governo l'accetta...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ne parleremo all'articolo 11.

DI SANT'ONOFRIO. Sta bene, allora ritiro l'emendamento e mi associo all'emendamento presentato dall'onorevole Abignente all'articolo 11.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. L'onorevole Cimorelli, nel sostenere la sua tesi per il rinvio di questi articoli, ha pronunciato una frase che io credo di dover rilevare. Egli ha detto che le condizioni dei contadini non sono così deplorabili come quelle dei proprietari.

Quantunque io renda pienamente omaggio all'onorevole nostro collega, per i nobili ed elevati intendimenti che lo hanno mosso a parlare oggi delle condizioni delle singole classi sociali, pure noi pensiamo che gravi siano le condizioni dei contadini come quelle dei proprietari. Inoltre, non crediamo che, trattandosi di classi sociali diverse, si possa ammettere che una classe inferiore stia meglio, o meno peggio, di una superiore. (*Commenti*).

Si può ammettere che nelle classi superiori vi siano sofferenze individuali anche maggiori di quelle che si riscontrano nelle classi inferiori, ma non già che ciò sia a dire di tutta una classe; senza di che il concetto della stessa elevazione e del progresso sociale verrebbe contraddetto; e quantunque, inoltre, vi siano forme di sofferenza così acute e intense per una classe qualsiasi, da far pensare alle volte, come l'onorevole nostro collega ha fatto, che più in basso si stia meglio.

L'onorevole Cimorelli ha sostenuto apertamente la tesi del rinvio della materia dei contratti agrari. L'onorevole Materi ha fatto

altrettanto oggi stesso, quantunque sia più mite nelle conclusioni. La questione non è più integra, e, dopo la chiusura della discussione generale, e la discussione sugli ordini del giorno, una affermazione rimane, nel senso di provvedere, nel miglior modo possibile, oggi.

Del resto, quando la discussione si accentua sotto il tono della necessità del provvedere, ed elementi politici molti intervengono, perchè, a torto o a ragione, sia, specialmente fuori di qui, interpretato il rimando come proposito di non provvedere; è evidente qual possa essere l'indirizzo ulteriore. A ognuno non piace che i suoi intendimenti siano travisati.

E, se egli si moveva a parlare nell'amore di quelle stesse classi sociali cui si vuol provvedere, temendo in luogo del loro vantaggio il loro danno per gli odierni provvedimenti; o se anche si moveva nella logica di non caricare di oneri soverchi altre classi, dal miglioramento della cui condizione è da attendere, per diretto e per indiretto, il miglioramento di quelle prime: può anche, egli stesso, apprezzare il beneficio politico e sociale che da questa semplice affermazione del provvedere può derivare.

Ecco perchè, anche, non pochi in questa Assemblea, i quali da prima erano decisamente contrari, ora vengono in altra sentenza.

E ciò deve provare ancora che, mentre non vi sono tesi assolute in queste materie, non vi sono neanche partiti presi, e vi è quella unità d'intenti, che, nel bene di tutte le classi sociali, deve determinarci tutti, qualunque sia il posto ove sediamo qui dentro, dall'Estrema sinistra all'Estrema destra, e passando per tutti i settori e le sfumature intermedii. (*Approvazioni*).

Ed il concetto di provvedere si è unito, con una molto-maggiore larghezza che per lo innanzi, a quello dell'emenda. Quest'ultimo fu ampiamente affermato dall'onorevole Sallandra: vi hanno mille difetti che correggerete, egli affermò; ma provvedete.

E a me corre l'obbligo d'indicare alcuni punti, in cui la mutazione al primo progetto è stata o è per essere concretata, senza pregiudizio di altri punti possibili nell'ulteriore discussione.

I punti fin qui concretati sono: primo, le disposizioni sui contratti agrari saranno applicate dopo che entrerà in funzione la Cassa di Credito agrario nella provincia; secondo, l'arbitrato; terzo, la non retroattività, il non turbare i contratti anteriori. Un

quarto punto è quello cui richiama la discussione speciale dell'articolo 8 per i propositi emendamenti, nel fine di stabilire le colture a cui dobbiamo riferirci; e su esso dirò ora le conclusioni della Commissione.

E può esservene un quinto, senza escluderne altri. Se, per esempio, come si annuncia, vi sarà uno ancor più largo richiamo alle consuetudini locali, o si farà risultare la cosa più espressamente; noi non faremo con ciò se non avvicinarci di più alla mèta, che è quella di provvedere, ma provvedere quanto meglio, o con quanto minor perturbazione di altri interessi, e degli stessi interessi avvisati in un momento più alto e compendioso, si possa.

Vi è poi l'altro fatto che è stato invocato dagli onorevoli preopinanti, e dal collega Cimorelli, come argomento di rinvio: l'inchiesta sulle condizioni delle classi agricole nel Mezzogiorno, di cui ci siamo occupati oggi stesso negli Uffici. Ma se tale inchiesta non significa, come essi, gli onorevoli preopinanti, assumono, necessità di rimandare ogni provvedimento; può essa stessa, per altro verso, costituire incoraggiamento a un programma minimo di provvedimenti presenti. I quali, precedendola, verrebbero magari in linea di saggio e di esperimento.

L'inchiesta dirà, poi, se il legislatore si è oggi o no ingannato, e se sarà o meno da cambiare strada, nella considerazione del problema, non più frammentaria, ma totale.

E sta sempre una circostanza, notevole, che ho altra volta messa in luce. L'indole della riforma a cui ci accingiamo è essenzialmente sociale. Ora, le riforme sociali hanno questa specialità, che è in parte una grande naturale provvidenza contro l'errore umano.

Le riforme sociali non valgono, e restano lettera morta, o quasi, o ben presto si riducono a tale, se esse son fatte fuori del loro momento storico, e opportuno; e se son fatte fuori delle loro necessarie garanzie e della loro necessaria misura; dove, e anche, se contrastano con altri provvedimenti, e con altre maniere di essere, sociali, che il momento storico reclama, o che il momento stesso non ha ancora esaurito.

Ciò deve persuadere alcuni di voi che, se per caso provvedendo oggisi trova la nota giusta per provvedere a un grande interesse sociale, sarà bene. Se no, si vedrà presto, e magari a traverso questa o quella maggiore o minore perturbazione, si vedrà che

si sa, almeno in parte, accresciuto il bagaglio delle leggi che non possono, o mai possono, essere eseguite; e di cui quelli nei cui vantaggio si crede di farle sono i primi, nel loro interesse, a non domandare, o a eludere, l'esecuzione. (*Bene!*)

Ecco dunque i termini del problema, al punto della discussione. E a me non resta che rivolgeré una parola all'onorevole Bissolati, per dire che, mentre gli son grato per la considerazione che ha dato al mio modo di vedere sugli elementi principali della questione che ci sta dinanzi, vedo che è da rimandare ad altro momento, se mai occorra, l'elegante e interessante dibattito da lui meco iniziato sugli elementi medesimi.

Io mi permisi interromperlo, quando egli parlava della mia avversione ai patti agrari, e volli circoscrivere il dibattito alle proposte in discussione; e ciò perchè integro e vero rimanesse il campo dei miei intendimenti.

Per il resto, non entrerò ora nella grande tesi della libertà e della necessità; dove ella, onorevole Bissolati, ricordava che tutta la legislazione sociale è contro la libertà. Io potrei qui anche accennare che sta tutta di mezzo la grossa questione della concezione materialista della storia, della quale mi sono altra volta occupato, e nella quale sarebbe troppo lungo e fuor di posto entrare in questo momento.

Nè mi fermerò su ciò che ella ha assunto sul principio di popolazione, dove ha ricordato (ed ecco, mi pare, un addentrarsi come io non avevo fatto, in questioni a torto chiamate dottrinali e non politiche), ha ricordato che, con l'elevazione sociale delle classi, diminuisce la loro riproduzione. Non dirò quindi come, senza contraddire questo principio, esso più tosto si profila secondo uno speciale rapporto con lo sfruttamento del cervello, o, diversamente, con certi gradi e condizioni dell'accumulazione della ricchezza.

Ma prima ancora, e a questo ho voluto alludere, s'incontra quella universale legge di offerta e domanda, che domina tutto il mondo economico. Del resto, da niuno di noi furono invocati freni alla popolazione; furono soltanto constatati fenomeni che son come l'espressione di leggi naturali sociali.

Ma non potrò non dire una parola sulla possibilità di scendere al salariato; della quale, in rapporto ai contratti agrari, ho parlato come un pericolo, che si verifica in certi casi.

E se invece si assume che il salariato è fenomeno moderno, e progresso, potremo pur dire che ciò sia in rapporto a forme storiche di sfruttamento personale anteriori, quali la schiavitù e la servitù; ma ciò non concerne le forme e i gradi dei contratti presenti.

E sta pur sempre che l'affittuario, il colono, e il mezzadro, compiono una funzione sociale superiore a quella che compie il semplice salariato, che porta nella produzione il contributo del suo lavoro. E sono quelli, l'affittuario, il colono, e il mezzadro, i successori dei salariati, o i salariati medesimi che si son potuti innalzare sulla loro condizione di ieri.

Non sarò quindi neanche dell'opinione dell'onorevole Salandra, il quale mi contestava che l'affittuario non è un piccolo capitalista, ma è un nullatenente. Se ciò è in alcune contrade di speciale conoscenza dell'onorevole Salandra, ed io direi meglio in tutte le contrade in speciali condizioni, ciò non è tuttavia in linea generale.

Nè m'indugio su altro. Non su i benefici che si assume con questa legge si diano ai proprietari. Parecchi ne furono indicati, che son più tosto, o sarebbero, d'ordine generale, e cioè nell'interesse di tutte le classi: quali il credito agrario e la viabilità. E del dazio sul grano, il quale, si è detto, è per il Mezzogiorno, non mi pare sia il caso di parlare; se per lo meno trattasi quivi di un saggio di protezione agraria, della quale possono giovare più o meno tutte le terre d'Italia, anche tenuto conto della diversa loro produttività in relazione con le diverse loro condizioni materiali e coi diversi capitali che possono essere investiti su esse; un saggio, dico, in contrapposto alla protezione industriale, di cui in misura incomparabilmente più estesa, se non quasi unica in complesso, si avvale il settentrione, e di cui per contraccolpo, e nel sistema degli scambi internazionali, il Mezzogiorno risente il danno.

Ma l'onorevole Bissolati mi ha osservato che, se i contadini non chiedono questi patti agrari, v'è chi rappresenta i lavoratori e deve chiedere per loro, e accennava ad alcuni voti manifestati in loro congressi.

Debbo però qui rilevare che credo di essere stato frainteso. Io non ho parlato di domande delle rappresentanze di questo o quel partito, o associazione, o altro; domande che posso ammettere, e fin maggiori, quantunque le principali questioni sui patti agrari, almeno laggiù, nell'estrema Italia meridionale, siano tutt'altre.

Invece, io ho fatto una indagine di momenti etici, giuridici, e sociali, sulla efficacia di questi provvedimenti, e sulla possibilità dei contadini stessi e delle singole classi a valersene, e a volersene valere. E, a certo punto, non ho già detto che i contadini non possono domandare, ma non vogliono, perchè sanno che cosa il domandare importi; non esclusa la forza di quel privilegio dell'articolo 1958 del codice civile, che con questo progetto s'introduce per le nuove obbligazioni, e di cui nessuno parla; e non esclusa la forza dei privilegi, delle condizioni e delle sanzioni, che accompagnano necessariamente il credito agrario.

Ma facciamo punto anche su ciò. Può ognun di noi conservare le sue generali maniere di vedere, la sua dottrina, la sua scuola; il campo della verità e della finalità operativa è però fortunatamente sì grande, che può venire il momento in cui nel fatto, riducendosi da una parte la richiesta, consentendosi, dall'altra, nelle ragioni dell'opportunità e del momento e consentendo ad alcuna concessione nella sostanza, si può trovare, nella unità di un grande fine, un luogo di comune intesa. E a tale sembra l'Assemblea per venire, nel non rinviare in blocco, ma nel trattare sui contratti agrari. (*Vive approvazioni*).

Dirò ora sugli emendamenti proposti. Ed avverto che la tessitura degli articoli sui contratti agrari porta che essi formino un sol tutto, che si va nelle sue successive parti chiarendo.

Così, l'articolo 11 determina a quali contratti siano riferibili le disposizioni degli articoli 8, 9, 10.

Ora io propongo di rinviare all'articolo 11 gli emendamenti tutti che si riferiscano alla determinazione dei contratti di cui possiamo occuparci.

Quindi pregherei, da un canto, gli onorevoli di Sant'Onofrio e Rocco a contentarsi di questa dichiarazione. Essi hanno un emendamento ciascuno; il primo, per dire che queste disposizioni non sono applicabili alla coltivazione delle ortaglie; il secondo, per dire che la somministrazione delle sementi è circoscritta ai prodotti consuetudinari delle terre locate, esclusa ogni sorta di esperimenti di nuove produzioni, che restano a carico e rischio dei locatari e sullocatari.

E, d'altro canto, li prego a voler ritirare questi emendamenti, che in caso diverso la Commissione non accetta, per il modo più largo e comprensivo in cui la Commissione intende risolvere la questione all'articolo 11.

Lo stesso poi dico fin da ora intorno

agli emendamenti degli onorevoli Jatta, Semola e altri, e Abignente, Talamo e Spirito Beniamino, all'articolo 11. I primi chiedono che le disposizioni sui contratti agrari si applichino ai fondi rustici destinati principalmente alla semina, e i secondi chiedono che siano esclusi i fondi coltivati ad ortaglie, frutteti e agrumeti.

Or la Commissione è venuta nell'intendimento di dire all'articolo 11 che si tratti solo, per tutta la materia cui si riferiscano queste disposizioni sui contratti agrari, si tratti solo di fondo destinato a grano, altri cereali, legumi o tuberi commestibili; e ciò oltre le altre condizioni di coltivazione diretta da parte del locatario, e di piccola estensione, contemplate nello stesso articolo 11.

La Commissione ha creduto mantenere, da un canto, la stessa dizione che si trova nell'articolo 10, circa le coltivazioni; e ha creduto nettamente dover affermare la limitazione a colture estensive specialmente indicate, e con ciò stesso l'esclusione delle colture intensive.

Sono quindi assorbiti e accolti, nella misura più larga che ci era consentita, ed anche oltre il termine della loro proposizione, gli emendamenti degli onorevoli Di Sant'Onofrio, Jatta, Abignente ed altri, così all'articolo 8 che all'11; i quali perciò non hanno più ragione di esistere e non dubito saranno ritirati.

Dopo ciò, e con gl'intendimenti tutti omai ben chiariti, affrettiamoci a far cammino, procedendo nella discussione degli articoli. (*Approvazioni*).

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Nuvoloni ha facoltà di presentare una relazione.

NUVOLONI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione al disegno di legge: Costituzione delle frazioni di Cadegliano, Gaggio, Argentera e Doneda in comune autonomo.

PRESIDENTE. Invito ora l'onorevole Lucchini a presentare una relazione.

LUCCHINI LUIGI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione circa le domande di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro l'onorevole Enrico Ferri.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite agli onorevoli deputati.

### Si riprende la discussione dei provvedimenti per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta l'emendamento dell'onorevole Rocco?

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. No: è rimandato come tutti gli altri.

ROCCO. Consento, dopo la dichiarazione dell'onorevole relatore, che di tutti gli emendamenti si parli all'articolo 11.

PRESIDENTE. Così per l'articolo 8 non rimane che l'emendamento concordato tra il Ministero e la Commissione: « Il locatore o il sublocatore di fondi rustici, in caso di riconosciuto bisogno sarà tenuto, ecc. »

Con questo emendamento pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

#### Art. 9.

Nei contratti di locazione o di sub-locazione dei fondi rustici a forma di fitto in generi o in denaro, in caso di riconosciuto bisogno e non ostante qualsiasi patto in contrario, il locatore sarà tenuto a somministrare al contadino affittuario i generi o le somme strettamente necessarie alla buona conduzione del fondo nella misura di una somma o di una quantità non superiore ai due quinti del fitto convenuto per l'annata.

L'obbligo delle somministrazioni non comincia che dopo la semina, ed è limitato ai periodi dei lavori agricoli.

Sulle somministrazioni in generi non potrà convenirsi interesse superiore alla sedicesima parte dei generi ricevuti, computando la frazione d'anno per anno intero; sulle somministrazioni in danaro l'interesse non potrà superare la misura commerciale del 0.59 per cento al mese computando la frazione di mese per mese intero.

La restituzione dovrà eseguirsi al raccolto.

Se la somministrazione fu in generi si seguiranno le norme prescritte all'articolo seguente, se in denaro la restituzione dovrà eseguirsi in denaro o in prodotti raccolti sul fondo, calcolati al prezzo corrente sul mercato più vicino, al momento del raccolto.

Le parti potranno convenire l'una o l'altra forma di somministrazione: nel silenzio delle parti si seguiranno gli usi locali.

Quando il contadino sia debitore, verso il locatore, di parte del fitto precedente, l'obbligo delle somministrazioni di cui nel

comma 1° del presente articolo resta ridotto di un ammontare corrispondente all'arreato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini Gesualdo.

LIBERTINI GESUALDO. Io aveva presentati diversi emendamenti che in sostanza si concretavano nella soppressione degli articoli dei patti agrari. Ma ormai anche questa pare questione esaurita... (*Interruzioni*).

Prego i colleghi di un momento solo di benevole attenzione: ...questione non esaurita di fatto, ma definita nel senso di dover discutere anche questa parte dei patti agrari. Ritiro perciò gli emendamenti (*Bravo! Bene!*), ma tengo fermo, s'intende, quello presentato con altri colleghi...

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Ne parleremo all'articolo 11.

LIBERTINI GESUALDO. Vorrei spiegare il mio pensiero adesso, per non tornarci più su. (*Oook!*)

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Potrà parlarne all'articolo 11.

LIBERTINI GESUALDO. Allora parlerò quando saremo all'articolo 11.

PRESIDENTE. L'onorevole Rocco ha presentato il seguente emendamento: « *al primo comma, alle parole: ai due quinti, sostituire: un sesto* ».

L'onorevole Rocco ha facoltà di parlare.

ROCCO. Il mio emendamento tende a sostituire l'obbligo dei due quinti dell'affitto che i locatori dovrebbero dare ai contadini, ad un sesto.

Faccio notare alla Camera che i due quinti dell'intero affitto, congiunti all'obbligo delle sementi, e ad altri obblighi, potrebbero corrispondere quasi alla intera prestazione del contadino; ecco perchè ho proposto un sesto.

PRESIDENTE. L'onorevole Fili-Astolfone ha presentato il seguente emendamento:

« *Nel 1° comma aggiungere dopo le parole: non ostante qualsiasi patto in contrario, le seguenti: eccetto quanto è stabilito nell'articolo 11, 2ª parte, nei contratti di mezzadria* ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

FILI-ASTOLFONE. Vi rinuncio e mi riservo di parlare all'articolo 11.

*Voci*. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Scorciarini-

Coppola ha presentato il seguente emendamento:

« Al terzo comma sostituire:

« Sulle somministrazioni in generi non potrà convenirsi un interesse superiore alla sedicesima parte se per una durata di mesi sei o più - od alla 24ª parte se per una durata inferiore ai mesi sei ».

Ha facoltà di parlare.

Voci. Voti! voti! (*Conversazioni animate*).

SCORCIARINI-COPPOLA. L'interesse della sedicesima parte dei generi ricevuti per una durata che va oltre ai sei mesi, può rappresentare un interesse equo, ma quando si tratta di una durata minore, mi pare che rappresenti un interesse alquanto elevato. Se si potesse immaginare che le somministrazioni avessero una durata successiva da un anno fino a pochi mesi, si potrebbe ritenere l'interesse equo, ma d'ordinario è da calcolare che i contadini, mezzadri o fittaiuoli, hanno bisogno di queste anticipazioni non nei primi mesi dell'anno, ma nella seconda metà quindi la durata della somministrazione è in generale inferiore a sei mesi. Quindi un interesse determinato alla sedicesima parte mi pare un interesse elevato: questa la ragione del mio emendamento sostitutivo.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non posso accettare questo emendamento sostitutivo per varie considerazioni, fra le altre che l'interesse si paga al raccolto.

SCORCIARINI-COPPOLA. Ma la durata è sempre diversa!

PRESIDENTE. Onorevole Scorciarini-Coppola, mantiene o ritira il suo emendamento?

SCORCIARINI-COPPOLA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Rocco, mantiene o ritira il suo emendamento?

ROCCO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Fili-Astolfone ha già dichiarato di ritirare il suo emendamento; così essendo ritirati tutti gli emendamenti, non rimane che quello presentato d'accordo fra Commissione e Governo.

Pongo a partito l'articolo 9, con l'emendamento concordato fra Commissione e Governo.

(È approvato).

Art. 10.

Nel contratto di locazione di fondi rustici a forma di partecipazione al prodotto, in caso di riconosciuto bisogno e non ostante qualsiasi patto in contrario, il locatore sarà tenuto a somministrare al contadino e sua famiglia i soccorsi necessari alla vita fino all'epoca del raccolto dividendoli ratealmente secondo l'urgenza.

Il soccorso sarà proporzionato al numero dei componenti la famiglia colonica che per necessità di contratto o di fatto, lavorino il fondo locato, compresi nel numero le mogli dei lavoratori ed i figli minori che abbiano età superiore ai due anni.

Quando per necessità di contratto o di fatto la famiglia colonica debba lavorare per la intera annata sul fondo locato, il massimo del soccorso potrà ammontare ad un quintale e mezzo di grano per persona adulta e chilogrammi 75 per fanciulli da 2 a 14 anni, purchè la cifra complessiva non superi i due quinti del valore della parte colonica d'una annata media.

Quando il contadino sia debitore verso il locatore per soccorsi precedentemente avuti e non restituiti al raccolto, l'obbligo delle somministrazioni di cui nel presente articolo resta ridotto di un ammontare corrispondente al debito arretrato.

Quando di fatto o per contratto, tutta o parte della famiglia colonica abbia facoltà di lavorare fuori del fondo locato per una parte dell'anno, il soccorso verrà ridotto in proporzione. Se nel fondo locato si coltivino, oltre il grano, altri cereali, legumi o tuberi commestibili, il soccorso potrà essere convertito in tutto o in parte nei generi suddetti ragguagliando la quantità al valore.

È vietata la conversione in denaro.

Se esiste consuetudine di pagare sui soccorsi un interesse, questo non potrà convenirsi che in generi ed in misura non superiore alla sedicesima parte del soccorso prestato.

Nel contratto di partecipazione al prodotto e quando i cereali, legumi o tuberi somministrati a titolo di soccorso, sieno della natura stessa di quelli coltivati nel fondo, il locatore ritirerà al raccolto, sulla parte colonica, i generi suddetti nella medesima qualità e quantità, più gli eventuali interessi in natura. Qualsiasi compenso per differenze di qualità o valore è vietato.

Quando nel fondo non si coltivino generi uguali a quelli somministrati, o il re-

lativo raccolto sia riuscito insufficiente, il locatore ritirerà sulla parte colonica una quantità di altri prodotti, che ragguagli *ad valorem*, i generi prestati (valutati come al 5° comma dell'articolo precedente), ed eventuali interessi in natura come sopra.

L'onorevole Libertini Gesualdo propone la soppressione di quest'articolo, il che equivale a votar contro.

*Voci.* Ha ritirato l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Non essendovi dunque alcuno iscritto e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo 10.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 11.

Sono soggetti rispettivamente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 della presente legge i contratti di locazione e di sublocazione di fondi rustici a forma di fitto, in generi o in danaro o di partecipazione al prodotto, o mista dell'uno e dell'altro, quando il conduttore sia il contadino stesso e lavori direttamente e personalmente il fondo locato, e questo abbia una superficie proporzionale a quanto può essere lavorato da una famiglia, sia pure con l'aiuto di salariati, tenuto conto del genere di coltura e degli usi locali.

Sono eccettuati i contratti di mezzadria, purchè rispondano alle seguenti condizioni:

1° per tutta la durata dell'anno agrario sia assicurato al mezzadro e sua famiglia il lavoro sul podere mediante compartecipazione a tutti i prodotti del suolo e dell'alberatura industriale, ed agli utili di tutte le industrie da lui esercitate;

2° oltre l'ordinaria coltivazione, non sia imposto al mezzadro che l'obbligo della manutenzione, restando le migliori a carico del proprietario;

3° vengano fornite al mezzadro l'abitazione e le stalle occorrenti sul fondo locato, o almeno nella tenuta di cui il fondo fa parte.

Nei contratti di locazione a forma mista di fitto e partecipazione al prodotto, saranno applicate, in materia di somministrazioni o soccorsi, le disposizioni relative alla forma prevalente.

Le parti potranno stipulare quale delle due forme debba essere applicata.

**MAJORANA GIUSEPPE, relatore.** Ho annunciato già e spiegato la nuova formola proposta dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** A quest'articolo sono presentati molti emendamenti. Oltre quelli

già stampati, l'onorevole Libertini Gesualdo ha presentato quest'altro emendamento, che è firmato da dieci deputati:

« In principio dell'articolo dopo le parole: *della presente legge*, aggiungere: là dove vige la consuetudine ».

Prima darò facoltà di parlare agli oratori iscritti in quest'articolo; poi gli altri svolgeranno i loro emendamenti secondo il loro turno.

Primo iscritto è l'onorevole Jatta, il quale ha facoltà di svolgere il seguente emendamento:

« *Sostituire:*

« Sono soggetti rispettivamente alle disposizioni degli articoli 8, 9, 10 della presente legge i contratti di locazione e sublocazione di fondi rustici destinati principalmente alla semina, stabilite a forma di fitto in generi, o in danaro, o di partecipazione al prodotto, o mista dell'uno e dell'altro, quando il conduttore sia un contadino sprovvisto di mezzi propri, che lavori direttamente e personalmente il fondo locatogli, a questo dedicando tutto il lavoro suo e della sua famiglia, sia pure con l'aiuto dei salariati (*il resto identico*).

« Jatta, Semmola, Petroni, Pascale ».

**JATTA.** L'emendamento che coi colleghi Semmola, Petroni e Pascale avevamo presentato per quest'articolo, portava soltanto due varianti all'articolo proposto dal Governo, quella cioè di limitare ai soli fondi rustici destinati principalmente alla semina l'applicazione degli articoli 8, 9 e 10; e l'altra di porre come condizione necessaria per ottenere le somministrazioni la deficienza di mezzi propri nel contadino che le richiedeva.

Queste due lievi modificazioni noi credevamo necessarie per rendere questo articolo più conforme al disposto degli articoli precedenti, ove, come già ho osservato, apertamente si parla di semina e non di altro. Ma siccome testè il relatore della Commissione accennava ad una nuova proposta che la Commissione farebbe per conciliare queste tendenze, noi non crediamo di dover insistere sulla nostra proposta sin d'ora, e se i nostri desiderii saranno soddisfatti dalla nuova proposta del relatore, volentieri ci associeremo a quella. Attendiamo quindi la sua parola.

**PRESIDENTE.** Vi è a quest'articolo un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Di Sant'Onofrio.



COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Se crede, parlo io.

PRESIDENTE. Il Governo ha sempre diritto di parlare. Parli pure.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. La discussione di questi giorni ha dimostrato la difficoltà d'una riforma la quale se tocca un istituto giuridico, in pari tempo ha una spiccata nota sociale ed economica. Non ricorderò, per studio di brevità, i giudizi dei vari oratori e le divergenze di opinioni, alcune paurose e pessimiste, altre più o meno condizionatamente favorevoli, le quali dimostrano che non hanno origine da contraddizione di giudizi, ma si fondano indubbiamente sulle condizioni diverse dell'agricoltura e dell'industria agraria nelle diverse parti del paese. Tanta disparità spiega le critiche rinnovate oggi dall'onorevole Cimorelli, e la difficoltà ed i pericoli di una legge che volesse dare un posto unico, regolare, uniforme di patti agrari. Conosco tali difficoltà.

Prima di presentare il disegno di legge sui patti agrari, volli fare ricerche ed indagini sommarie, rivolgendomi alle associazioni di lavoratori, ai comizi agrari, alle rappresentanze competenti; e da questa inchiesta apparvero manifeste le varie condizioni, da luogo a luogo, la molteplicità e varietà dei contratti non solo tra le varie contrade ma in una stessa regione, come ad esempio, nelle Puglie, dove in alcuni comuni il proprietario cede in affitto la terra, e il fittaiolo la cede in mezzadria.

Quindi tutte le proposte, tutte le osservazioni concludevano nel senso che non era possibile il contratto tipico, regolatore, senza perturbare uniformi tradizioni, abitudini ed interessi, con pericolo e danno dell'economia agricola locale.

Invece era unanime il consenso per una riforma, la quale si proponesse il fine più modesto, pratico e facilmente raggiungibile di attenuare le più stridenti disarmonie e i più odiosi sfruttamenti, ai quali spesso sottostanno i lavoratori dei campi e perchè si provvedesse quindi a svecchiare le antiche consuetudini; togliendone quello che vi potesse essere di odioso e gravoso.

Fu ispirandomi a questi concetti che concretai la proposta di legge da me presentata il 1902, la quale fu accolta con favore, come quella che fecondava i germi del nostro diritto scritto con disposizioni rispondenti ai bisogni dei nuovi tempi.

Non mi è sembrato inutile ricordare questi precedenti prima che siano svolti gli

emendamenti intorno ai patti agrari. Aggiungo che in attesa dell'inchiesta, proposta dal Governo, importa contenere la riforma entro confini limitati. I risultati dell'inchiesta saranno norma per successive e radicali innovazioni. In questo modo, noi concilieremo tutte le divergenze di opinioni.

*Voci.* Qual'è il modo?

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. La codificazione della consuetudine perturberebbe meno. E quindi mi accosterei al concetto dell'emendamento Libertini.

*Altre voci.* Legga l'emendamento!

CHIMIRRI, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CHIMIRRI, *della Commissione*. L'emendamento presentato dalla Commissione serve soltanto a chiarire e precisare l'indole e la portata dei provvedimenti contenuti negli articoli 8, 9 e 10, i quali non disciplinano tutti i contratti agrari, ma la forma più semplice e rudimentale, propria d'un'agricoltura povera. Quegli articoli si riferiscono alla concessione di piccoli poderi dati in fitto o a colonia ai diretti lavoratori del suolo, e coltivati principalmente a cereali, tuberi e leguminose. Perciò l'articolo 8 rende obbligatorio l'anticipo delle sementi, e nell'articolo 10, ove si parla dei soccorsi, è detto che se il fondo produce, oltre il grano, altri cereali, legumi o tuberi commestibili, il soccorso-può essere convertito in tutto o in parte nei generi suddetti.

Da ciò è chiaro che le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 non si applicano ai fondi coltivati ad ortaglie, frutteti, agrumeti e vigne.

Si è di molto esagerata la gravità degli obblighi, che s'impongono al locatore. Chi per suo tornaconto preferisce questa forma di contratto è obbligato a fare somministrazioni assai minori di quelle, che fa il proprietario, il quale coltiva le sue terre a mezzo di salariati, a cui si paga integralmente la mercede ogni giorno o alla fine della settimana. Affidando invece la coltura del fondo a una famiglia di poveri contadini, che non hanno altro capitale fuorchè le proprie braccia, è giusto ed umano che questi s'avvantaggi del loro lavoro, fornisca ad essi lo stretto necessario alla vita mentre si prepara il raccolto, che è la remunerazione comune.

Le sementi fanno parte delle scorte morte del fondo ed il proprietario è meglio di ogni altro in grado di fornirle selezionate

e a buoni patti. I soccorsi si danno durante il periodo de' lavori e il proprietario è garentito con privilegio su' prodotti del fondo. Egli rischia poco e in sostanza non fa che sostentare le forze impiegate a fecondare le sue terre, mentre il lavoratore rischia tutto, giacchè, se l'annata fallisce, la famiglia colonica vi rimette il suo lavoro che è l'unica sua ricchezza. Ecco a che si riducono questi famosi patti agrari, tolti di peso da un complesso di provvedimenti assai più vasto, maturamente elaborati da una Commissione, ch'ebbi l'onore di presiedere, creata nel 1893 per studiare la riforma de' contratti agrari, e ricomposta nel 1902 per completare i suoi lavori. La Commissione compilò due schemi di legge, sui quali fu redatto il progetto presentato dal Governo nel 1903.

È un argomento studiato e ristudiato, senza che mai si sollevassero obiezioni da parte di coloro, che ora ne discorrono come di disposizioni nuove, strane e particolari. (*Bravo! — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone di modificare in questo modo l'articolo 11:

« Sono soggetti rispettivamente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 della presente legge i contratti o di locazione e di sublocazione di fondi rustici a forma di fitto, in generi o in danaro di partecipazione al prodotto, o mista dell'uno e dell'altro, quando il conduttore sia il contadino stesso e lavori direttamente e personalmente il fondo locato, e » (qui viene l'aggiunta): « sia destinato a grano o altri cereali, legumi e tuberi commestibili »; poi segue come nell'articolo star pato « ed abbia una superficie, ecc. ».

Onorevole Fili-Astolfone, dopo questa nuova formola, mantiene o ritira il suo emendamento?

FILI-ASTOLFONE. Io arrivo in questo momento e non so che cosa sia accaduto. Ad ogni modo, il mio emendamento si riferisce solo a questo: a rispettare gli usi locali e le consuetudini come prescrive il Codice civile.

(*Interruzione del deputato Sonnino*).

Gli usi locali, onorevole Sonnino, sono precisamente quelli dei quali parla il Codice civile, e tra questi c'è il contratto di mezzadria; e mezzadria per noi vuol dire la divisione a metà dei prodotti, la somministrazione delle semente, la casa colonica, ecc. Io non credo che il nostro emendamento turbi per nulla quello che avete presentato voi. Esso non porta aggravii, non

turba i rapporti tra proprietari e coltivatori, non impone patti angarici, e per conseguenza non capisco perchè non debba essere accettato. Noi non possiamo fare uno strappo alle disposizioni del Codice civile. Spero che la Commissione vorrà accettarlo, altrimenti esso avrà la sorte di tutti gli altri.

PRESIDENTE. Insomma, lo mantiene o lo ritira?

FILI-ASTOLFONE. Aspetto una parola del relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Pascale ha questo emendamento aggiuntivo al primo comma: « ed in ogni caso della estensione complessiva non superiore ad ettari tre di terreno ».

Onorevole Pascale, lo mantiene o lo ritira?

PASCALE. Non se n'è parlato: è un'altra cosa.

CHIMIRRI, *presidente della Commissione*. È un'altra cosa.

PRESIDENTE. L'onorevole Pascale ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PASCALE. Il mio emendamento non ha che uno scopo solo: chiarire le finalità dell'articolo 11 e col quale si è voluto beneficiare le piccole famiglie a cui è affidata la cultura di una determinata zona di terreno. Appunto per impedire soprusi ed inganni reciproci fra contadino e proprietario, col mio emendamento propongo di determinare la superficie della zona che forma oggetto di questo contratto, perchè con questa determinazione tanto il contadino quanto il proprietario possono sapere fin dove arrivano i propri doveri e fin dove arrivano i propri diritti.

Siffatta questione è stata agitata anche in seno alla Commissione, e pare, secondo quanto ha detto l'onorevole relatore, che non si sia trovato l'accordo; essa però è stata esaminata appuato all'intento di disciplinare i diritti ed i doveri fra contadini e proprietari; ora io propongo che la estensione della terra soggetta al contratto non sia superiore ai tre ettari, perchè ad una media famiglia colonica composta di quattro o cinque membri, questa superficie può essere sufficiente per la coltivazione; se non si credesse però che questa misura fosse sufficiente, e Ministero e Commissione credero di aumentarla, io non avrei difficoltà ad aumentarla. Quello che a me importa, come osservava poc' anzi l'onorevole Di Sant'Onofrio, è questo: che non basta che la legge sia chiara, ma occorre che alla

chiarezza delle disposizioni risponda anche la determinazione della zona per la quale la legge ha voluto attribuire questo beneficio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dichiaro che non posso accettare questo emendamento. Il concetto della legge è che il terreno adibito alla coltivazione sia esente.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ci sono altri emendamenti, lasciamo prima svolgere questi emendamenti; il Governo parlerà dopo.

Anche l'onorevole Di Sant'Onofrio ha presentato un emendamento e propone che al numero primo, dopo le parole « per tutta la durata dell'anno agrario sia assicurato », si aggiungano le altre: « secondo gli usi locali »; propone poi di sopprimere il numero tre.

L'onorevole Di Sant'Onofrio ha facoltà di parlare.

DI SANT'ONOFRIO. Il mio emendamento si riferisce alla seconda parte, cioè al contratto di mezzadria. Io ho già detto altre volte che i contratti agricoli sono svariati perché frutto della lunga esperienza locale e quindi tutti i codici, e specialmente il nostro, si rimettono sempre agli usi locali; ma in favore mio ho un'autorità validissima, quella cioè dell'onorevole Sonnino il quale nel suo pregiato libro sui contadini di Sicilia al paragrafo 64 intitolato « Necessità della consuetudine come barriera alla concorrenza » dice queste parole:

« Il Mill ci ha insegnato come il pregio maggiore del sistema della partecipazione del lavorante al prodotto in agricoltura sia quello di rendere possibile l'impero della consuetudine la quale osti come barriera insormontabile alla progressiva diminuzione delle parti spettanti al lavoro col togliere l'azione della reciproca concorrenza dei lavoratori. » (*Interruzioni — Conversazioni*).

Quindi forte di questa autorità propongo che si tenga conto degli usi locali inserendo precisamente dopo le parole: per tutta la durata dell'anno agrario sia assicurato, le altre: *secondo gli usi locali*.

In Sicilia fra le innumerevoli forme di contratti che abbiamo, e sono moltissimi e l'onorevole Sonnino lo sa meglio di me perché li ha illustrati nel suo libro 30 anni fa (è vero che ora molte cose sono cambiate, ma riferiamoci pure alle condizioni di allora), noi abbiamo un contratto speciale che esiste nella provincia di Messina e di Reggio di Calabria, al quale si deve quella

prosperità e pace sociale cui accennò l'altro giorno l'onorevole Colajanni.

E di ciò abbiamo un'altro indice: la Sicilia conta in tutto 336 comuni con una popolazione di 3 milioni e 355 mila abitanti; ebbene, sopra 336 comuni, la sola provincia di Messina ne ha 97, quasi il terzo. E perché ciò? Appunto per la esistenza di questo antichissimo contratto di colonia parziaria al quale si deve il frazionamento della popolazione agricola per le campagne.

Siccome la disposizione contenuta nell'articolo 11 si riferisce esclusivamente al contratto di mezzadria toscana cioè alla divisione a metà, noi la vorremmo estesa anche al contratto esistente nella provincia di Messina e Reggio di Calabria.

DE NAVA. Con gli agrumeti?

DI SANT'ONOFRIO. Gli agrumeti sono una parte.

Lo stesso onorevole Sonnino lodò questo contratto di Messina, perché nell'opera anzi cennata egli dice queste parole a pagina 230: « All'incontro le mezzadrie del messinese ci presentano vari caratteri importanti e tali da offrire una qualche garanzia di benessere al contadino ».

L'articolo 1647 del Codice civile non fa distinzione fra contratto di mezzadria, o masseria, o colonia; si riferisce solo alle divisioni del frutto, e l'articolo 1654 si rimette agli usi locali.

Dunque la seconda parte del proposto articolo 11 si deve pure estendere al contratto speciale esistente in queste provincie e che ha dato ottimi risultati.

Inoltre bisogna togliere il terzo inciso, il quale stabilisce che debba essere fornito al mezzadro nel fondo la casa e la stalla. Pel grande frastagliamento della proprietà da noi non è sempre possibile eseguire questa condizione: i nostri contadini o come si appellano *metatieri* sono contemporaneamente coloni di vari proprietari e quindi non è possibile che abbiano ovunque case e stalle.

Questi coloni poi si succedono spesse fiate sullo stesso fondo di generazioni in generazioni. Nè vale più il timore della concorrenza che aveva l'onorevole Sonnino 30 anni or sono, quando fece l'inchiesta in Sicilia, perché ormai le condizioni dell'isola, in seguito all'emigrazione, sono radicalmente mutate: la concorrenza se la fanno ora i proprietari e non più i coloni.

Dunque se noi non modifichiamo l'articolo 11 di questa legge il contratto a colonia parziale andrà a cessare, perché

ognuno preferirà di coltivare direttamente e manderà via i coloni. (*Interruzioni*).

Io credo pertanto che questo contratto debba essere conservato e quindi insisto anche per sentire se il Governo accetta questo emendamento, che non turba affatto l'economia della legge.

PRESIDENTE. La Commissione ha innanzi a sè diversi emendamenti sui quali deve esprimere il suo avviso.

CHIMIRRI, *della Commissione*. Prego gli onorevoli proponenti di non insistere. Essi, ingannati dal senso letterale delle parole adoperate nell'articolo 1647 credono che la colonia parziaria, regolata dal Codice civile sia tutta una cosa con la mezzadria a tipo toscano, la quale non esiste nelle provincie del Mezzodi. L'articolo 11 esclude codesta forma di mezzadria perchè per le sue speciali condizioni essa non ha bisogno degli aiuti e dei soccorsi resi obbligatori dagli articoli 8, 9 e 10 del presente disegno di legge.

Se nel Mezzogiorno vi sono proprietari illuminati, che vorranno applicare alle loro terre la mezzadria perfetta, quale è definita dall'articolo 11, essi gioveranno a sè stessi, ai coltivatori, e all'incremento della produzione agricola, ma non è lecito confondere la colonia parziaria, prevalente nelle provincie meridionali, con la mezzadria perfetta.

I contratti, di cui ha parlato l'onorevole Di Sant'Onofrio, non sono quelli indicati nell'articolo che discutiamo.

DI SANT'ONOFRIO. C'è anche il grano.

CHIMIRRI, *della Commissione*. Onorevole Di Sant'Onofrio, ella discorre di un tipo di contratto diverso da quello preveduto e disciplinato nell'articolo 11.

Io, francamente, non so capire il motivo di così ostinata opposizione a un provvedimento che non innova, ma sanziona antiche e lodevoli consuetudini. Nelle Calabrie e in altre provincie del Mezzogiorno quasi tutti i proprietari forniscono ai coloni le sementi e i soccorsi, ma variano il modo e le condizioni. Questo disegno di legge rassoda la buona consuetudine ove esiste, s'impone ove manca, ed elimina da per tutto le vessazioni e gli abusi.

L'onorevole Fili-Astolfone vorrebbe rispettate e in ogni caso le consuetudini locali, e questo si fa semprechè gli usi prevalenti non siano contrari alla legge. So bene che in molti luoghi i proprietari forniscono le sementi senza corrispettivo, ed esigono sui soccorsi un interesse onesto; ma vi sono

ben altri e non pochi che impongono condizioni durissime, usurarie. Noi con questa legge incoraggiamo le buone consuetudini, e impediamo soltanto l'usura e gli arbitri a danno del contraente più debole. La redazione dell'articolo 11 quale fu da noi proposta è tale da chiarire ogni dubbio e calmare tutte le ragionevoli preoccupazioni, perciò non possiamo accettare altri emendamenti, che lo snaturano, o ne scemano l'efficacia.

L'effetto economico di queste disposizioni non sarà molto, ma esse produrranno certamente un notevole effetto morale, dando alla legge un'impronta di equità sociale in quanto, se da una parte si migliorano le condizioni dei proprietari, non vengano del tutto dimenticati i modesti lavoratori della terra.

PRESIDENTE. Onorevole Libertini Gesualdo, mantiene, o ritira il suo emendamento?

LIBERTINI GESUALDO. Sono dolente di non poter ritirare il nostro emendamento, maggiormente dopo quanto fu espresso dall'onorevole presidente della Commissione. Egli ha proposto altro emendamento per esentare dall'obbligo delle somministrazioni i locatari dei terreni adibiti alle culture speciali; ora la mia preoccupazione non è per questa parte della nostra agricoltura, ma per la coltivazione a grano, appunto perchè in Sicilia e nel Mezzogiorno rappresenta la parte più importante della industria agricola. (*Interruzioni*).

E poichè oramai sono stati votati gli articoli che approvano le somministrazioni da darsi ai locatari dei fondi così inopinatamente, io mi rifugio in quest'emendamento, poichè vedo in quegli articoli un pericolo assolutamente grave per l'agricoltura meridionale, che non comprende solo chi conosce le condizioni nelle quali si svolge.

Onorevoli colleghi. È inutile che si venga a fare la solita rettorica, formando delle leggi spesso teoriche e perciò inattuabili, qualche volta anche dannose, perchè inadatte all'ambiente, cui si devono applicare.

Nel Mezzogiorno, così come in Sicilia ed in Sardegna oramai fortunatamente è passato quel periodo in cui si sottoponeva il contadino all'usura più indegna, malmenandolo e bistrattandolo nell'osservanza dei patti agrari.

L'emigrazione ha fatto tale un vuoto nelle nostre campagne che bisogna andare col cappello in mano a pregare i lavoratori perchè coltivino la terra, e dall'altro lato

noi non abbiamo facilitazioni tali, che possano migliorare la nostra produzione. Noi non abbiamo mezzi sufficienti per rendere più remunerative le nostre culture; nelle nostre campagne imperversa la malaria e mancano le strade, l'acqua per le irrigazioni e perfino la sicurezza personale, ciò che obbliga spesso il proprietario a starsene lontano dai propri fondi.

Noi dalla terra non ricaviamo che un solo prodotto, fallito il quale, il piccolo proprietario in specie, che ha dato somministrazioni e semente, perde non solo il frutto del suo fondo, ma tutto quello che ha anticipato. Poichè il contadino, che ha vissuto tutto l'anno con la sua famiglia alle spalle del locatore se vede anche solo la probabilità di un cattivo raccolto abbandona il fondo, sicuro di non potere essere colpito perchè nullatenente.

Ciò crea una condizione di cose gravissime sulla quale io non posso fare a meno di richiamare l'attenzione della Camera. Ed i contadini sarebbero i primi a risentirne danni, poichè indubbiamente si vedrebbero privati della possibilità di condurre i fondi altrui, poichè ogni proprietario, di fronte al pericolo di vedersi indirettamente spogliato di ciò che spesso non ha e che dovrebbe prendere a prestito dalle Banche, preferirà di coltivare direttamente le proprie terre piuttosto che cederle a fitto od a mezzadria con tutti gli obblighi imposti dalla presente legge nei patti agrari.

Per tali ragioni ho proposto che per regolare queste nuove disposizioni vengano almeno rispettati e tenuti presenti gli usi locali. Respingerà la Camera il mio emendamento? Di ciò non posso rioccuparmi, sicuro di aver fatto il mio dovere segnalandolo un danno che avrà le sue ben tristi conseguenze.

Questo è fuori di dubbio, onorevole Sonnino. (*Interruzione del deputato Sonnino*).

L'agricoltura del Mezzogiorno non è in quella tale condizione nella quale si vorrebbe far credere: non è aiutata da tutte le circostanze: noi non abbiamo l'acqua, non abbiamo strade, abbiamo la malaria; e tutto questo contribuisce a render meno intensiva la nostra agricoltura.

Ora, in questo ambiente, come si vuole risolvere la questione agraria del Mezzogiorno? Io credo che non sia possibile.

Per queste ragioni io sono nella necessità di insistere nel mio emendamento. Lo respinga la Camera, se crede: a me poco importa, ho fatto il mio dovere.

PRESIDENTE. Onorevole Abignente, ella ha una aggiunta che non ha più ragione d'essere.

ABIGNENTE. Con la modificazione proposta dalla Commissione, viene in sostanza ad accettarsi la mia aggiunta; e quindi essa non ha più ragione d'essere.

PRESIDENTE. Va bene.

Onorevole Filì-Astolfone, insiste nei suoi emendamenti?

FILÌ-ASTOLFONE. Mi rincresce che il mio amico Chimirri abbia interpretato il mio emendamento in un modo che non era nella mia mente quando l'ho concepito.

Io ho dichiarato che mi rimettevo alla consuetudine nel modo come vi si riporta il Codice comune. Ora se le consuetudini che non sono codificate possano qualificarsi per abusi, come il mio amico vuol far credere per dare un effetto al suo discorso, io lo lascio giudicare alla Camera. D'altronde, l'armonia dell'articolo 11 coll'ultima parte del mio emendamento, non viene per nulla ad alterarsi. Se la Commissione crede di volere accogliere la mia proposta, le sarò grato; se il Governo crede di accettarlo; sarò due volte grato. Se poi non lo vorranno accettare, io ho fatto il mio dovere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io avrei desiderato che l'onorevole Libertini Gesualdo non avesse insistito nel suo emendamento; tanto più che, dopo la modificazione introdotta dalla Commissione nell'articolo 11, è ridotto a termini modesti ed equi l'obbligo imposto ai proprietari perchè non tocchi che limitate culture, ne libera altre.

LIBERTINI GESUALDO. Non giova a noi.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Veramente il mio concetto primo era, secondo dichiarai poc'anzi, quello di codificare la consuetudine: precisamente a ciò si ispirava il disegno di legge che presentai alcuni anni or sono. Ma, ripeto, dopo la modificazione introdotta dalla Commissione, dovrebbe sparire ogni ragione seria di dissenso.

Abbiamo un anno di tempo per attuare la legge ed abbiamo ordinato un'inchiesta, la quale ci darà tempo di vedere e giudicare gli effetti che le nuove disposizioni avranno sull'agricoltura del Mezzogiorno e di dare norme più sicure a fine di regolare i patti agrari.

Intanto ragioni di equità e di opportunità politica consigliano di accettare almeno in parte le disposizioni che tendono a migliorare le sorti dei contadini.

Quindi prego l'onorevole Libertini di non insistere nel suo emendamento e la Camera di votare l'articolo come è concordato colla Commissione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Libertini, insiste?

**LIBERTINI GESUALDO.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pascale, ritira il suo emendamento?

**PASCALE.** Vi insisto.

**PRESIDENTE.** La Commissione l'accetta?

**MAJORANA GIUSEPPE, relatore.** La Commissione non l'accetta, pure ritenendo che, per mantenersi nei fini di questo progetto, debba trattarsi della estensione del terreno, la più limitata possibile.

**PRESIDENTE.** Il Governo l'accetta?

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Io pregherei l'onorevole Pascale di considerare questo suo emendamento, renderebbe non seria tutta la legge: perchè quando diciamo che vogliamo provvedere alle famiglie coloniche e diamo loro un vantaggio allorchè si tratta di terreni coltivati da una famiglia, il volere che questa si limiti a coltivare meno di tre ettari è cosa contraria alle consuetudini di tutte le parti d'Italia.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pascale.

**PASCALE.** Io non ho voluto stabilire come limite massimo (e l'ho dichiarato nettamente), l'estensione di tre ettari. Ho detto: determiniamo la superficie e determiniamola in proporzione media della famiglia che può coltivare il terreno. Questo è il concetto mio. Ho detto tre ettari, ma i tre possono diventare sei, otto. (*ilarità — Rumori*). Quello che a me preme è che si stabilisca il principio: non faccio questione di misura. Per queste ragioni insisto nel mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Come la Camera ha udito l'onorevole Pascale propone di aggiungere al primo comma queste parole: « ed in ogni caso della estensione complessiva non superiore ad ettari tre di terreno ».

La Commissione e il Governo non accettano questo emendamento.

Lo metto a partito.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Fili-Astolfone ha due emendamenti. Uno consiste nell'aggiungere al

primo comma le parole: « salvo quanto è disposto nella seconda parte di questo articolo ».

Il Governo e la Commissione non accettano questo emendamento.

Lo metto a partito.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Fili-Astolfone propone un altro emendamento che consiste nel sostituire al secondo comma e fino al terzo numero, queste parole:

« Sono eccettuati i contratti di mezzadria in cui i rapporti giuridici fra proprietario e mezzadro sono regolati da consuetudini locali in base a divisione a metà del prodotto col solo obbligo al proprietario della somministrazione della semente al mezzadro ».

Il Governo e la Commissione non accettano questo emendamento.

Lo metto a partito.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Di Sant'Onofrio ha questo emendamento:

Al numero 1° dopo le parole: « per tutta la durata dell'anno agrario sia assicurato » aggiungere: « secondo gli usi locali ».

Sopprimere il n. 3.

Lo mantiene?

**DI SANT'ONOFRIO.** Avrei molte cose da rispondere all'onorevole Chimirri; ma siccome l'emendamento proposto dalla Commissione d'accordo col Governo limita i contratti agrari alle sole colture estensive, accettando così uno dei principî da me svolti nella discussione generale, e per non far perdere tempo alla Camera ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Viene ora l'aggiunta dell'onorevole Abignente.

*Voci.* L'ha ritirata.

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** La proposta Abignente fu accolta dalla Commissione con la modificazione fatta alla prima parte; perchè egli ha dichiarato di ritirarla.

**PRESIDENTE.** Allora la proposta dell'onorevole Abignente rimane assorbita dalla modificazione fatta dalla Commissione all'articolo 11.

Perciò l'articolo 11 rimane, come era stampato, con l'aggiunta fatta dalla Commissione e che fu testè annunciata. Con questa aggiunta pongo ai voti l'articolo 11.

(*È approvato*).

## Art. 12.

« Alle obbligazioni nascenti dagli articoli 8, 9, 10 è applicabile, a favore tanto del locatore o sublocatore, che del conduttore, il privilegio di cui all'articolo 1958, nn. 3 e 4 del Codice civile ».

L'onorevole Libertini Gesualdo propone la soppressione di questo articolo 12, il che equivale a votar contro.

Se nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

## Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Aprile a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

APRILE. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-907;

Organico dei veterinari governativi di confine e di porto.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione del disegno di legge:  
Provvedimenti per le provincie meridionali.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 12 bis.

## Art. 12 bis.

Il proprietario potrà adempire agli obblighi di cui negli articoli precedenti, o con diretta somministrazione o in danaro ovvero in generi, o prestando fideiussione al conduttore presso la Cassa provinciale di Credito agrario.

Per questo articolo Ministero e Commissione hanno concordato un nuovo testo così concepito:

Il proprietario potrà adempire agli obblighi di cui negli articoli precedenti, o con diretta somministrazione in danaro, ovvero in generi valutati al prezzo corrente al giorno della somministrazione, o prestando fideiussione al conduttore presso la Cassa provinciale di Credito agrario.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Alle parole:* di cui negli articoli precedenti, *sostituire:* di cui nell'articolo 8.

Libertini Gesualdo.

*Dopo le parole:* o prestando fideiussione, *aggiungere:* nei limiti degli obblighi nascenti dalla presente legge.

Rocco Marco.

*Aggiungere alla fine:* od altri Istituti locali.

Scorciarini-Coppola.

*Aggiungere:*

Le Casse agrarie non potranno pretendere l'esecuzione dell'obbligazione principale o del fideiussore, quando il raccolto complessivo del fondo per infortunii contro i quali non v'è mezzo di assicurazione non superi la metà del prodotto medio annuale.

L'esecuzione in tale caso va rimandata sotto le stesse condizioni all'anno successivo.

Le controversie sulla entità del prodotto sono risolte dal Collegio arbitrale di cui all'articolo 12 ter.

Malcangi.

L'onorevole Libertini Gesualdo non è presente. Do allora facoltà di parlare all'onorevole Rocco, per isvolgere il suo emendamento.

ROCCO. Mi rimetto alle dichiarazioni che faranno il Governo e la Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scorciarini-Coppola.

SCORCIARINI-COPPOLA. Considerato l'unanime consenso, con cui si è riconosciuta l'importanza, che si deve attribuire agli istituti locali di credito, io credo di non aver bisogno di sostenere l'aggiunta da me proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Malcangi.

MALCANGI. Il mio emendamento tende a rendere meglio attuabili questi patti agrari. Prego la Camera di ben considerare il contenuto. Si tratta di mettere il proprietario in condizione di assumere agevolmente l'obbligo verso la Cassa agraria. Questo emendamento tiene conto dello stato psicologico delle popolazioni meridionali verso tutto ciò che concerne il credito. Laggiù si ha terrore di qualunque forma di credito ivi esercitata, dalle Banche popolari agli Istituti di credito fondiario; perchè pur troppo tutti hanno finito con espropriare, confiscare la proprietà. Ammettiamo pure che il proprietario debba dare la fideiussione; ma stabiliamo che, se il fondo non renderà, per infortunii contro i quali non è

possibile mezzo di assicurazione, la Cassa di credito agrario non farà l'esecuzione forzosa e dovrà rimandare al prossimo anno produttivo l'adempimento da parte di tutti, fittuarii e proprietari delle rispettive obbligazioni. Se non stabiliremo ciò, è evidente che nessun proprietario darà la fidejussione.

SALANDRA. Ma questo è un incoraggiamento a non pagare!

MALCANGI. No, perchè se il fondo dà prodotto, il proprietario deve pagare. Insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo può accettare la proposta aggiuntiva dell'onorevole Scorciarini-Coppola, nel senso che possa la fidejussione esser data anche presso un altro Istituto locale. Se esiste un altro Istituto locale, che possa prestare il danaro, non v'è ragione per escluderlo.

La proposta dell'onorevole Gesualdo Libertini non ha più ragione d'essere, perchè rimane assorbita dalla proposta di sopprimere gli altri articoli dopo l'articolo 8.

Quanto alla proposta dell'onorevole Rocco Marco, essa consiste nell'aggiungere, dopo le parole « o prestando fidejussione », le parole « nei limiti degli obblighi nascenti dalla presente legge ». Non credo ciò necessario, perchè evidentemente qui si dice che il proprietario potrà adempiere agli obblighi, di cui all'articolo precedente, mediante fidejussione; e questo è precisamente ciò che sarebbe detto nella proposta aggiuntiva dell'onorevole Rocco Marco. Non è poi possibile adottare la proposta Malcangi. Noi vogliamo avere il credito; il credito suppone che colui, che ha prestato il danaro abbia il diritto di farselo restituire. Ora, se noi stabiliamo per legge che il proprietario, che dà la fidejussione, non è obbligato a pagare, se il suo fondo non gli rende almeno la metà, domando come sia possibile che si impiantino gli Istituti locali di credito agrario per somme che che sono infinitamente al disotto del valore del fondo, che rappresentano tutt'al più due quinti del frutto annuo. Questo proprietario, quando ha dato la fideiussione, deve pagare; altrimenti è inutile che pensiamo possa stabilirsi qualunque credito agrario. Non vi è possibilità di impiantare un credito agrario, quando si parta dal supposto che alla scadenza tutto dipende dall'aver o no fatto buoni raccolti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Malcangi.

MALCANGI. Il mio emendamento non dice che il proprietario non debba pagare, ma dice che il proprietario deve pagare quando il fondo produce. I nostri proprietari, onorevole presidente del Consiglio, non hanno danari in riserva per pagare le obbligazioni ed allora, innanzi al pericolo di una esecuzione, non assumeranno le fidejussioni.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Malcangi, insiste?

MALCANGI. Per compiere il mio dovere, signor Presidente, insisto nel mio emendamento, prevenendo che la Camera lo respingerà. Ma voglio augurarmi che del mio pensiero si vorrà tenere debito conto nella formazione del regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato di accettare l'emendamento dell'onorevole Scorciarini-Coppola. L'emendamento dell'onorevole Gesualdo Libertini non ha più ragione d'essere, perchè supponeva che la Camera non votasse gli articoli 9, 10 e 11. Poichè questi articoli sono stati votati la proposta dell'onorevole Libertini non ha più ragione d'essere.

L'onorevole Malcangi, mantenendo la sua proposta, la pongo a partito.

(Non è approvata).

L'onorevole presidente del Consiglio ha, come ho detto, accettata la proposta dell'onorevole Scorciarini-Coppola.

Allora pongo a partito l'articolo 12 col'aggiunta proposta dall'onorevole Scorciarini Coppola.

(È approvato).

#### Articolo aggiuntivo concordato tra Ministero e Commissione.

##### Art. 12-ter.

Tutte le questioni che potranno sorgere per l'applicazione degli articoli precedenti saranno decise, ad istanza della parte diligente, da un collegio di tre arbitri, composto dal Pretore del mandamento, che ne sarà il presidente, e da altri due scelti dalle due parti contendenti. Le parti potranno esporre le loro ragioni verbalmente o per iscritto senza intervento di avvocati. Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, senza formalità di procedure e senza alcuna spesa, con decisione irrevocabile non soggetta a qualsiasi gravame di nullità ed inappellabile meno in caso d'incompetenza



per ragione di materia. La decisione degli arbitri verrà inserita in un registro che sarà depositato nell'ufficio della conciliazione. Nel caso di rifiuto di una delle parti, alla nomina dell'arbitro, la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale senza formalità di procedura e senza alcuna spesa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

CIMORELLI. Intorno alla istituzione di questi collegi arbitrali dirò poche parole. Mediante la istituzione di questi collegi molte conseguenze dannose, che derivano da queste disposizioni sui contratti agrari, saranno eliminate. Ma vorrei sapere la procedura, che si terrà innanzi a questi collegi arbitrali; perchè non è stabilita in proposito alcuna norma. Il segretario di questi collegi chi sarà? Il cancelliere della pretura o il segretario comunale?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Penserà il regolamento.

CIMORELLI. Qualche cosa bisognerebbe che si dicesse: altrimenti la procedura resterà in balia del potere esecutivo, che compilerà il regolamento.

E rifletta il Governo che bisognerà regolare bene le forme del giudizio, per quanto sommario, del collegio arbitrale per impedire quello, che accade per i collegi arbitrali, che giudicano le vertenze intorno alla esecuzione dei pubblici lavori. Nei detti collegi si adottano norme diverse secondo l'opinione dei componenti il collegio; e questo è male.

Quindi qualche chiarimento vorrei dal Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Evidentemente per la esecuzione di questa legge sarà indispensabile un regolamento: in esso sarà disciplinata la materia di cui ha parlato testè l'onorevole deputato Cimorelli.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 12 *ter*.

(È approvato).

#### Art. 13.

Le disposizioni degli articoli precedenti avranno effetto in tutte le provincie dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo a cominciare dall'anno colonico 1907-908.

Le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 e 11 saranno applicate dall'anno colonico suc-

cessivo a quello in cui entri in funzione la Cassa di credito agrario della provincia.

A quest'articolo 13 v'è un emendamento dell'onorevole Libertini Gesualdo.

LIBERTINI GESUALDO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 13.

(È approvato).

#### Art. 13-bis.

Non si applicano gli articoli contenuti in questo titolo ai contratti stipulati avanti all'attuazione di questa legge.

BISSOLATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BISSOLATI. Ho chiesto di parlare per pregare (se la mia preghiera può avere qualche influenza sull'animo del Governo e della Commissione) per pregare il Governo e la Commissione di riflettere intorno alla opportunità di questo articolo aggiuntivo, che intende consacrare la irretroattività delle disposizioni, che la Camera ha votato intorno ai patti agrari.

Ora si è consentito, per le dichiarazioni dell'onorevole Chimirri, che le disposizioni sui patti agrari, che la Camera ha votato, si applicano in particolare ai contratti d'affitto, a quei contratti specialissimi del Mezzogiorno d'Italia, che trovano il loro tipo classico nel terratico; del quale concordemente si è detto che non è un vero contratto tra in proprietario e un intraprenditore, ma circa il quale si è ammesso così dalla Commissione come da moltissimi proprietari di Sicilia e del Mezzogiorno che si tratta di un contratto tra il proprietario e una persona, che ha la parvenza di un fittavolo, ma che in realtà è un vero e semplice salariato con i rischi dell'impresa in peggio. Ora, in considerazione appunto della dichiarazione dell'onorevole Chimirri, che riduce l'applicazione di questi patti agrari alla forma del contratto di salariato, non vedo la necessità di invocare il principio della irretroattività, ma trovo, invece, che sarebbe giusto invocarlo quando si trattasse di contratti intercorrenti tra capitalisti e proprietari, mentre è opportuno applicare immediatamente quello, che riconosciamo giusto ed equo, quando ci troviamo di fronte a modificazioni, che in realtà diventano modificazioni della condizione di una classe di salariati. Ma questo può essere un argomento, che non trova presa nella Camera; ed io prego allora Camera e Governo e Commissione di riflettere anche ad un al-

tro argomento di natura strettamente giuridica.

Per il principio della irretroattività noi non dobbiamo applicare questa legge ai patti stabiliti prima della legge stessa; ma per consenso di tutti coloro, che presero parte alla discussione, abbiamo assodato che con questi patti agrari non abbiamo fatto altro che consolidare in legge quello che era negli usi. Ora, poichè tutti i contratti si riferiscono e si richiamano agli usi, così è che noi non veniamo ad introdurre modificazione alcuna nei contratti in corso; in quanto questi patti agrari debbono sostituirsi agli usi ed alle consuetudini. Noi semplicemente abbiamo con la legge trasformato gli usi in un obbligo legale. Quindi nessuna modificazione con ciò si viene a portare nella sostanza dei contratti, in quanto tutti, anche gli oppositori, hanno detto, che c'è già l'uso, che influisce sopra i contratti esistenti.

Fin qui ho tentato di mettere innanzi alla Commissione ed al Governo argomenti di indole giuridica. Ma pare a me che proprio qui dovrebbe aver peso un argomento di indole pratica.

Come è possibile istituire una duplice categoria di proprietari e contadini, gli uni, che sottostanno ai vecchi patti, che la Camera ha dichiarato di voler abbandonare perchè ingiusti ed iniqui, e gli altri, che stanno sotto i patti nuovi? Appunto perchè noi siamo di fronte a dei salariati, che cosa accadrebbe? Accadrebbe che un'ondata irresistibile rovescierebbe le dighe della irretroattività, che voi volete elevare, e costringerebbe i proprietari ad applicare quelle norme, che la Camera ha dichiarato esser giuste e doverosamente applicabili ai contratti di questo genere.

Quindi pare a me che, per un principio di convenienza politica, prima di farveli strappare, non dirò per forza, ma per una coazione di opinione pubblica, meglio sia che la Camera prevenga questa forza dell'opinione pubblica, questa pressione delle classi interessate e riconosca che, poichè essa per ragioni umane e di giustizia ha riconosciuto necessario codificare questi usi, la codificazione degli usi stessi si deve estendere tanto ai contratti già stipulati quanto a quelli che si stipuleranno d'ora innanzi. (Benissimo! a sinistra).

PRESIDENTE. L'onorevole relatore desidera parlare?

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. La Commissione non può accettare la proposta

dell'onorevole Bissolati. In linea di fatto, debbo ricordare a lui ed alla Camera che, nell'intendimento di coloro, che consentono a fare buon viso a questa parte del progetto, o ad occuparsene, come dissi in principio, c'è che uno dei compensi contro i timori possibili per l'applicazione delle nuove disposizioni sia appunto lo stabilire espressamente la irretroattività.

Dunque si è intesi che, quando si è da alcuni dei nostri onorevoli colleghi accolto di addentrarsi nel presente dibattito, non si è voluto farlo senza certe condizioni giuridiche ed economiche, di cui una è còdesta.

L'onorevole Bissolati dice: in sostanza abbiamo da fare con un contratto che si risolve in un salariato. Lasciamo stare, onorevole Bissolati, la sostanza, l'essenza economica, sia pure degenerativa, del contratto. Noi possiamo anche convenire che, sotto la forma di un fitto, ci possa essere sostanzialmente un contratto vero e proprio di salariato; è questa anche l'opinione da me già manifestata. Ma, se anche questo è, la forma giuridica rimane quella di un contratto di fitto, che deve essere regolato secondo le norme e le condizioni dei contratti di fitto, le quali or si vengono a modificare con le disposizioni in discussione.

Quanto all'applicazione delle disposizioni medesime, da farsi subito, che l'onorevole Bissolati reclamava, dirò quanto segue.

BISSOLATI. È codificazione d'uso; fu detto che è codificazione d'uso, quindi non vi sarebbero difficoltà.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. L'onorevole Bissolati ha detto che si tratta di codificazione d'uso. Su questo mi permetto di osservare che altro è l'uso, quando è fuori della legge, altro è quando è codificato; perchè il codificare è norma, mentre l'uso è fatto, e qualunque norma non può avere l'elasticità e la forza di adattamento del fatto medesimo.

Ma se si fa una legge, con la quale a una forma di contratto in uso si pongono speciali condizioni, sian pure ritraendole dall'uso; poichè la legge ha immediata applicazione, così non può mancare l'applicazione immediata delle nuove condizioni.

Senonchè, se parliamo dei contratti o dei rapporti giuridici che sono costituiti sotto l'impero della legge precedente, che non includeva queste condizioni, è evidente che ad essi non si possa applicare la nuova legge. Vi hanno ragioni di diritto indiscuti-

bili, per non accogliere la proposta dell'onorevole Bissolati.

Non solo, ma vi sono ragioni di indole economica, che, se informano poi il comune diritto, non meno s'impongono direttamente e di per sè stesse.

Uno dei punti più difficili nella materia dei contratti, di cui ci occupiamo, e che ho altra volta accennato, è questo: una condizione che si pone da un lato, è qualche cosa, che non può non pesare, non trovare un corrispettivo dall'altro lato. Stanno di fronte le eterne ragioni del prezzo, cioè le due coppe della bilancia, le quali devono conservare lo stesso livello, per le ragioni dell'equivalenza.

Ora, se venite ad ammettere una condizione nuova, e volete lasciare il contratto nelle condizioni in cui fu stabilito ieri, non fate che rompere l'equilibrio, e proclamare una cosa, che la giustizia non consente.

Potrà, non l'escludo, in certi casi, rimanere il patto presente, nonostante la condizione nuova; cioè potrà il nuovo onere essere scontato tutto da una parte, salvi i benefici effetti generali sperati. Ma non potrà essere questa la generalità dei casi; nè ciò stesso potrà essere proclamato come principio.

Del resto, il principio della irretroattività è talmente ampio, e si impone tanto, in diritto ed in economia, che si è perfino dubitato che vi fosse la necessità di proclamarlo qui espressamente. Onde, se espressamente si è voluto qui sancirlo, è stato piuttosto per un riflesso di pratica giudiziaria e procedurale, anzichè per uno di merito.

Si è voluto, fin dal primo momento, chiuder la via a false interpretazioni di diritto, massime in vista di una legge speciale quale è questa, ed ovviare per quanto è possibile quei litigi che per troppe vie già si annunciavano in questa materia. E quando anche sia pacifico che il magistrato supremo possa da ultimo ristabilire l'equa misura della legge, per altro canto non son men da considerare la lunghezza e la difficoltà del cammino e la spesa.

Ecco perchè si è voluto con nuova evidenza formulare il principio della irretroattività, e perchè quindi la Commissione mantiene l'articolo proposto, e prega la Camera di votarlo. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Brevissime parole. Innanzi tutto ricordo all'onorevole Bissolati che non è stata accettata la proposta di consolidare gli usi locali.

BISSOLATI. Già, ma era lo spirito della discussione!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma era una proposta che non fu accettata; quindi si ammette perfettamente che si possa uscire dalle consuetudini locali. In secondo luogo devo osservargli che tutto ciò, che ha di salariato, non ha di contratto, e particolarmente nel Mezzogiorno, come lo assicurano quanti conoscono quel paese, non vi sono contratti coi salariati al di là del termine di un mese.

*Una voce*. Al massimo!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quindi, evidentemente, per tutti i salariati ciò non può avere alcuna importanza. Di più questo articolo si limita a conservare i contratti stipulati prima dell'attuazione di questa legge; quindi ritengo che si riferisca esclusivamente a contratti scritti, dove vi è un vero rapporto di diritto giuridico fra proprietario e affittuario.

SONNINO-SIDNEY. Ma per quelli tacitamente rinnovabili vi può essere qualche dubbio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io accetterei anzi di modificare così questo articolo: « Non si applicano gli articoli contenuti in questo titolo ai contratti stipulati, *avanti data certa*, avanti all'attuazione di questa legge ». Perchè, quando vi è la data certa, non vi può essere alcun sospetto che vi possa essere simulazione di atti o cose simili.

Credo che con questa modificazione, che spero la Commissione vorrà accettare, non vi possano essere più le conseguenze, di cui temeva l'onorevole Bissolati. (*Bene!*)

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. La Commissione se ne rimette alla Camera.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ed io prego la Camera di accoglierlo in modo formale, perchè non intendo di fare una legge, che sia inefficace; e quando si parla di un contratto stipulato avanti l'attuazione di questa legge, questo contratto deve avere data certa anteriore a questa legge. Altrimenti noi facciamo un articolo che non servirà che ad aprire la strada alle frodi. (*Bene! — Commenti*).

BISSOLATI. Io dichiaro che con la mo-

dificazione proposta dall'onorevole presidente del Consiglio, che mi pare raggiunga per altra via lo scopo, che io mi proponevo, non insisto nel combattere l'articolo.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 13-bis, con l'emendamento proposto dall'onorevole presidente del Consiglio, e cioè: « Non si applicano gli articoli contenuti in questo titolo ai contratti stipulati, aventi data certa, avanti all'attuazione di questa legge ».

(È approvato).

### TITOLO III.

#### Disposizioni sui tributi locali.

##### Art. 14.

La tassa di famiglia o fuocatico, di cui all'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, non potrà mai essere applicata quando l'entrata complessiva dell'individuo o della famiglia tassabile, accertata in qualunque modo per determinarne il grado di imponibilità secondo i regolamenti locali, non ecceda:

lire 400 nei comuni con popolazione fino a 10,000 abitanti;

lire 600 nei comuni con popolazione fino a 20,000 abitanti;

lire 800 nei comuni con popolazione fino a 50,000 abitanti;

lire 1,000 nei comuni con popolazione oltre 50,000 abitanti.

Non potranno i comuni stabilire minimi non imponibili per la tassa di famiglia in cifre minori di quelle precedentemente indicate.

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 14. Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

##### Art. 15.

Potranno sempre i comuni stabilire minimi di imponibilità per la tassa di famiglia in cifre maggiori di quelle stabilite con l'articolo precedente.

(È approvato).

##### Art. 16.

Il minimo non imponibile per la tassa di famiglia, di cui agli articoli precedenti, sarà sempre aumentato di una metà, quando i componenti la famiglia del contribuente, che con lui convivono e sono a suo carico, eccedano il numero di quattro.

Sarà per contro ridotto di un quarto quando il contribuente non abbia altre persone di famiglia con lui conviventi ed a suo carico.

(È approvato).

##### Art. 17.

La graduazione della tassa di famiglia dovrà in ogni caso, e quindi anche nella tassazione per classi, essere tale che, la misura percentuale della tassa sull'entrata tassabile non sia nei gradi superiori mai maggiore di quella che risulterà nei gradi superiori.

L'onorevole Rocco propone la seguente aggiunta:

« La percentuale sarà commisurata a 0.75 per cento nei comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti; 1 per cento fino a 20 mila; 1 e mezzo per cento fino a 50 mila; 2 per cento oltre 50 mila abitanti ».

Insiste?

ROCCO. Attenderò, per dire se io insista, o no, sull'emendamento, le dichiarazioni del ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle finanze, vuol parlare?

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Prego l'onorevole Rocco di non insistere nel suo emendamento, col quale egli tende a stabilire una scala determinata di progressività.

Ora, in questa materia, noi crediamo sia meglio lasciare una certa libertà ai comuni, ai quali può essere consigliata, in particolari circostanze, una progressione o più alta o meno alta di quella che egli ha proposto. Gli faccio osservare anche che, per la tassa di famiglia (e questo vale anche per gli altri emendamenti che sono proposti a questo articolo) vi sono regolamenti provinciali, che debbono essere approvati dal ministro delle finanze. E sono pure sottoposti all'approvazione del ministro anche i regolamenti comunali, in ogni caso di ricorso. Quindi sono largamente tutelate quelle ragioni, che possono consigliare o sconsigliare certe progressioni troppo alte, o che possano, in altro modo modificare quei criteri, a cui il legislatore ed il Governo credono opportuno di ispirarsi, in questa materia.

ROCCO. Dopo le dichiarazioni del ministro delle finanze, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferri Giacomo ha proposto la seguente aggiunta:

« E si applicherà con sistema progressivo ».

(Non è presente).

S'intende che egli ritiri questo suo emendamento.

Pongo a partito l'articolo 17.

(È approvato).

#### Art. 18.

A cominciare dal 1° gennaio 1907 la tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma, contemplata nel n. 3 dell'articolo 164 del testo unico di legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 14 maggio 1897, n. 164, sarà abolita, e compenetrata in quella sul bestiame di cui all'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e agli articoli seguenti della presente legge.

L'applicazione del tributo per le bestie da tiro, da sella e da soma, giusta le disposizioni della presente legge, sarà fatta con le norme attualmente dettate dai regolamenti vigenti per la tassa sul bestiame in quanto non siano contrarie alla legge medesima.

Finchè i regolamenti provinciali non siano modificati in relazione alla presente legge, potranno i comuni conservare o deliberare norme speciali per l'applicazione del tributo alle bestie da tiro, da sella e da soma, in quanto non contraddicano alla legge ed ai regolamenti suddetti.

(È approvato).

#### Art. 19.

Saranno in ogni caso e senza eccezioni esenti dalla tassa sul bestiame i possessori:

di due bovini od equini di specie armentizia;

di tre suini;

di cinque lanuti;

di un animale da lavoro.

L'esenzione si applicherà anche a chi possieda cumulativamente animali di non più di due delle specie sovra elencate.

Il presente articolo non si estende ai cavalli da sella e da carrozza, salvo il disposto dei regolamenti comunali e provinciali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Jatta, il quale, insieme cogli onorevoli Semmola, Abbruzzese, Malcangi, Petroni e Pascale propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Saranno in ogni caso e senza eccezioni esenti dalla tassa sul bestiame i possessori:

« 1° di due bovini ed equini di specie armentizia;

« 2° di tre suini;

« 3° di cinque lanuti;

« 4° di tutto il bestiame da lavoro indispensabile per la coltivazione ordinaria nei fondi propri e in quelli tenuti in fitto.

« L'esenzione si applicherà anche a chi possieda cumulativamente animali di non più di due delle specie sopraelencate.

« Il presente articolo non si estende ai cavalli da sella e da carrozza, salvo il disposto dei regolamenti comunali e provinciali.

« Sarà però considerato come animale da lavoro quello da sella di uso personale del contadino ».

L'onorevole Jatta ha facoltà di parlare.

JATTA. Noi abbiamo presentato questo emendamento in omaggio a quella consuetudine, che ho già invocata, nei patti agrari. È un fatto che in tutti i regolamenti municipali della nostra regione il bestiame agrario, che si adopera per il lavoro dei campi, non è soggetto a tassa.

E allora questo articolo, nel modo come è concepito, potrebbe servire di stimolo alle amministrazioni locali a modificare questo giusto criterio, nel senso che un solo animale da lavoro debba essere esente, pur essendo colpito tutto il resto del bestiame, che per lo avanti era per lo più esente.

Ora io credo che questo sarebbe di grave danno per l'agricoltura del Mezzogiorno, dove, appunto per il difetto di animali da lavoro, si fanno spesso coltivazioni molto superficiali; e per la stessa ragione riesce difficile l'uso di istrumenti agrari perfezionati, la razionale preparazione dei terreni, la produzione di stallatico, e altre buone pratiche agrarie; creandosi così una somma di contrarietà e di deficienze che già notai ieri a proposito dell'esonero dall'imposta.

Credo quindi che non mai come in questo caso sia opportuno rispettare la consuetudine. Perciò domanderei di sostituire alla insufficiente proposta di esentare dalla tassa un solo animale da lavoro, l'estensione di questo beneficio a tutto il bestiame da lavoro necessario per la coltivazione ordinaria nei propri fondi ed in quelli tenuti in affitto.

Non aggiungo su questo altre parole, rimettendomi a quello che penseranno il Governo e la Commissione.

Nell'ultimo comma, poi, l'articolo dice che

l'esenzione non si estende ai cavalli da sella e da carrozza, salvo il disposto dei regolamenti comunali e provinciali.

Ora i contadini meridionali, che per lo più abitano in grossi comuni, usano, per recarsi ai loro campi lontani, un cavallino dalmata o altro animale da sella. Non pare alla Camera che sarebbe proprio iniquo colpire questi infimi animali da sella?

Proponiamo perciò un'aggiunta perchè sia considerato come animale da lavoro anche quello da sella, se di uso personale del contadino.

È un emendamento così logico e così giusto che non dubito che la Commissione e il Governo vorranno accettarlo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Alfonso Lucifero, il quale propone che, invece dell'articolo 19 della Commissione, si ripristini intero quello proposto dal Governo.

**LUCIFERO ALFONSO.** Io domando che sia ripristinato l'articolo ministeriale, il quale non contiene di più che l'esenzione della tassa su due capre. Tutti coloro, che conoscono i comuni di montagna, sanno che la capra è la vera mucca del povero, come si dice. Quindi; trattandosi di due capre sole, che ordinariamente appartengono ai più poveri, si potrebbe benissimo ritornare all'articolo ministeriale; perchè non sarà certamente per questa tassa su due capre che i boschi rifioriranno dove non ci sono. Occorrono misure ben più severe che non questa. Spero quindi che Ministero e Commissione accetteranno l'emendamento mio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ferri Giacomo propone di aggiungere:

« La tassa bestiame non dovrà gravare mai i mezzadri o contadini coltivatori dello stabile per più di un quarto della tassa assegnata. Come ad essi non è applicabile la tassa di esercizio e rivendita ».

Ma, non essendo presente, s'intende che rinunzia al suo emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**MASSIMINI, ministro delle finanze.** Non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Jatta, per la ragione che intende dispensare dalla tassa bestiame tutto il bestiame da lavoro indispensabile per la coltivazione ordinaria dei fondi, compresi quelli tenuti in affitto. Evidentemente si tratta di una estensione tale da rendere immuni dall'imposta anche coloro, che hanno una capacità patrimoniale tale da non giustificare assolutamente questa esenzione. Non posso

neanche accettare il secondo suo emendamento, che, cioè, sia considerato come animale da lavoro quello da sella di uso personale del contadino, in quanto che anche l'articolo ministeriale rimette la classificazione di questi animali da sella ai rispettivi regolamenti.

Quindi là dove, per le consuetudini, è quasi una necessità per il contadino avere il cavallo da sella, provvederanno i relativi regolamenti comunali e provinciali.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Lucifero, credo che la Commissione avesse proposta la soppressione delle parole, di cui egli ora propone il ripristino, più che per la dimostrata nocività delle due capre, per l'opinione comune, che esiste, che sia nocivo il morso della capra ai teneri germogli delle piante. Io non ho un'opinione personale positiva in proposito, e non so se questa generale credenza risponda a una realtà o ad un pregiudizio; ma, poichè il mio collega dell'agricoltura, che è più competente di me in questa materia, mi ha detto che non ha nessuna difficoltà di accettare per questa parte l'emendamento proposto dall'onorevole Lucifero, lo accetto anch'io, e perciò accetto il ripristino dell'articolo 19 ministeriale.

**DE AMICIS.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE AMICIS.** Sono dolente di dovermi opporre alla proposta del collega onorevole Lucifero, perchè l'esperienza dimostra che, se il suo emendamento fosse accettato, nei comuni di montagna del Molise e degli Abruzzi e di tutte le regioni meridionali, mentre tutti i giorni siamo qui a predicare perchè si accrescano i fondi per il rimboschimento, questo rimboschimento verrebbe distrutto. Infatti nei piccoli comuni ogni contadino cercherà di avere due capre; e se ciò non farà il contadino, ci saranno gli speculatori, che compreranno molte capre e le distribuiranno a due per contadino; e quindi così esse saranno la rovina dei boschi nascenti. Io quindi, ripeto, mi oppongo alla proposta del collega onorevole Lucifero nell'interesse della cultura silvana.

**LUCIFERO ALFONSO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUCIFERO ALFONSO.** Se nella legge esistesse un articolo, che proibisse di tenere le capre comprenderei il discorso dell'onorevole De Amicis; ma l'eliminazione di due capre significa che i grossi proprietari e caprai, che potranno pagare le tasse,

continueranno a farle pascolare nei boschi pubblici e privati, mentre gli infelici non potranno tenere nemmeno due capre sole, perchè dinanzi alla tassa dovranno ammazzarle, o venderle a coloro, che ne hanno molte, e dovranno rassegnarsi a non avere nemmeno il latte quotidiano.

Dunque prego l'onorevole De Amicis di rivolgere le sue cure per i boschi a più efficaci misure che non siano la tassa per due capre. Questo è un riconoscimento di vera giustizia. (*Interruzione del deputato De Amicis*). Ma allora proponga che sia proibito addirittura il pascolo delle capre!

Quindi, tanto più che l'onorevole ministro di agricoltura, che di queste cose si intende, consente nel mio emendamento, prego la Camera di approvarlo.

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Onorevole Jatta, mantiene il suo emendamento?

JATTA. Non sono molto convinto delle ragioni addotte dall'onorevole ministro delle finanze; ma capisco che è inutile insistere, e perciò ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora porrò a partito l'emendamento dell'onorevole Lucifero, il quale propone che, invece dell'articolo 19 della Commissione, si ripristini intero quello proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto dunque a partito l'articolo 19 così come era proposto nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

#### Art. 20.

Perderà il diritto all'esenzione il possessore, il quale conviva con persone legate a lui da vincoli di parentela o di affinità, e possidenti altri capi di bestiame in numero tale che, pur essendo per sé inferiore al minimo tassabile, raggiunga, in unione a quello del possessore suddetto, il minimo in parola.

(*È approvato*).

#### Art. 21.

Sarà in facoltà dei comuni di accordare esenzioni dalla tassa sul bestiame più larghe di quelle previste dalla presente legge.

(*È approvato*).

#### Art. 22.

Sui reclami contro l'applicazione delle tasse comunali di famiglia, o fuocatico, e sul bestiame pronuncierà in primo grado una Commissione, composta di quattro

membri oltre il presidente, eletti dal Consiglio comunale con le norme stabilite dall'articolo 31 del testo unico di legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 maggio 1898, n. 164. La Commissione sarà presieduta dal pretore del mandamento, al quale il comune appartiene; i membri eletti dal Consiglio saranno rinnovati ad ogni biennio colle norme stabilite dal citato articolo 31 della legge comunale e provinciale.

Al rimborso delle eventuali spese di trasferta, sopportate dal pretore per assistere alle riunioni della Commissione, provvederà il comune, al quale la Commissione stessa appartiene.

(*È approvato*).

#### Art. 23.

Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti potrà il Consiglio comunale aumentare il numero dei componenti la Commissione, di cui all'articolo precedente; ed in questo caso tali membri aggiunti saranno sempre eletti in numero di 4 o in un multiplo di 4 e colle stesse norme stabilite nel citato articolo della legge comunale e provinciale.

(*È approvato*).

#### Art. 24.

Potranno reclamare alla Commissione, di cui ai precedenti articoli, tutti i contribuenti alle imposte e alle sovraimposte nel comune, di qualunque specie esse siano, e non solo nell'interesse proprio e diretto e contro le tassazioni che li riguardino, ma anche per chiedere che la tassa di famiglia, o fuocatico, o sul bestiame, sia applicata in debita misura a chi risulti indubitamente esonerato o insufficientemente colpito.

Su tali reclami la Commissione dovrà emettere decisioni motivate, e qualora ne consegua la rettifica della tassazione anteriore o un nuovo accertamento, disporrà che la decisione stessa sia notificata, oltrechè al ricorrente, anche a colui, cui la rettifica o il nuovo accertamento si riferisce, con diritto a quest'ultimo di ricorrere alla stessa Commissione o a quella di grado superiore.

(*È approvato*).

#### Art. 25.

Sugli appelli dei contribuenti o dei comuni contro le decisioni emesse in primo

grado dalla Commissione contemplata nel precedente articolo 22, pronuncieranno le Commissioni provinciali, istituite per la risoluzione dei reclami in appello in materia di imposte dirette.

(È approvato).

Art. 26.

Contro la decisione della Commissione provinciale in materia di tasse di famiglia o di fuocatico e sul bestiame non sarà ammesso ulteriore reclamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria a tenore delle vigenti leggi, e nei modi e nei termini stabiliti per la imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Non si potranno deferire all'autorità giudiziaria le decisioni delle Commissioni concernenti la esistenza e la estimazione della materia tassabile.

(È approvato).

Art. 26-bis.

Con decreto reale, da promuoversi dal ministro delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato, potranno i Comuni, nel solo caso che abbiano già raggiunto il limite legale nell'applicazione della sovrimposta ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati, essere autorizzati a diminuire i minimi imponibili, come sopra stabiliti per la tassa di famiglia e per quella sul bestiame, quando ciò si riconosca necessario per provvedere ad esigenze del loro bilancio.

(È approvato).

Art. 27.

Entro il 31 dicembre 1906 le prescrizioni della presente legge, in quanto concernono le imposte locali, saranno introdotte nei regolamenti provinciali e comunali per l'applicazione delle tasse di famiglia o fuocatico e sul bestiame in tutte le provincie meridionali continentali, della Sicilia e della Sardegna; e vi avranno forza legislativa fino a quando con altra legge dello Stato sarà definitivamente riordinato il sistema tributario generale dei comuni e delle provincie.

Qualora prima del 1907 i detti regolamenti provinciali e comunali non fossero stati modificati in conformità della presente legge, le disposizioni di essa si intendranno senz'altro applicabili di diritto col 1° gennaio 1907, restando abrogata qualsiasi disposizione contraria.

Da questa data cesseranno di funzionare le Commissioni e gli altri corpi, ai quali i regolamenti locali, attualmente in vigore, deferiscono la risoluzione delle controversie in materia d'imposta di famiglia o fuocatico e sul bestiame.

Su questo articolo 27 vi è il seguente emendamento dell'onorevole Ferri Giacomo.

« Sostituire :

« Entro un anno dalla pubblicazione di questa legge il Governo pubblicherà per regio decreto i regolamenti sulla tassa fuocatico e tassa bestiame disciplinando la materia con criteri uniformi per tutte le provincie del regno ».

È presente l'onorevole Ferri Giacomo?

(Non è presente).

L'emendamento s'intende ritirato.

Pongo a partito l'articolo 27.

(È approvato).

Art. 28.

Potrà essere data dal Governo del Re, mediante decreto reale a Società anonime costituite, esclusi gli Istituti di emissione, od a Società anonime da costituirsi, l'autorizzazione a compiere le seguenti operazioni:

a) acquisto di fondi rustici nel Regno appartenenti a privati, agli Istituti di emissione e loro crediti fondiari, e ad altri Enti, per coltivarli, per concederli in affitto o in enfiteusi, e anche per rivenderli, dopo averli migliorati o divisi, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

I fondi rustici degli Istituti di emissione e loro crediti fondiari siti nelle provincie napoletane, siciliane e sarde e che saranno acquistati dalle Società, verranno divisi in lotti e saranno preferibilmente conceduti in enfiteusi ovvero venduti per lotti a coltivatori;

b) impianto ed esercizio d'industrie agricole di qualsiasi genere;

c) concorso e partecipazione alla costituzione d'intraprese e Società anonime, che abbiano gli stessi scopi, di cui alle lettere a, b;

d) concorso e partecipazione alla formazione d'imprese, Società e colonie agricole, nonchè di cooperative ed associazioni tra produttori per lo smercio dei prodotti;

e) anticipazioni a terzi per miglioramenti e divisione di fondi rustici, e per costruzione di case coloniche; e anticipazione agli enfiteuti per le spese di raccolta, di coltivazione, di sementi, di concimi, per



migliorare i fondi e dotarli di scorte vive e morte, di attrezzi e di quant'altro occorre all'esercizio dell'agricoltura, e per la costruzione di case coloniche;

f) qualunque altra operazione direttamente connessa con gli scopi suddetti.

Le dette Società potranno impiegare i capitali disponibili in titoli di Stato, in titoli garantiti direttamente o indirettamente dallo Stato, in cartelle fondiarie, ed in anticipazioni su tali titoli.

Le anticipazioni, di cui alla lettera e, saranno garantite dal privilegio speciale e dalla ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 31 maggio 1903, n. 254.

A quest'articolo 28 l'onorevole Lucifero propone che invece delle parole: « I fondi rustici degl'Istituti di emissione, e loro crediti fondiari » si dica: « I suddetti fondi rustici siti ».

LUCIFERO ALFONSO. Lo ritiro.

GALLINO NATALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINO NATALE. Mi permetto di fare alla Commissione e all'onorevole ministro una domanda. Noi ieri coll'articolo 2 abbiamo cominciato con esentare dalla tassa i fabbricati rurali; con una aggiunta poi, che credo costerà molto all'erario, noi abbiamo esteso questa esenzione anche ai fabbricati di città che appartengono ai contadini.

DI SANT'ONOFRIO. Città per modo di dire!

GALLINO NATALE. Quest'oggi poi abbiamo sentito leggere una sfilata di articoli di esenzione di tasse a cominciare dalla tassa di focatico, che nel disegno della Commissione è alquanto migliorata da quello che era nel disegno ministeriale; comunque, è sempre una limitazione di tasse.

Nella discussione, che è stata fatta qui nell'aula, ho sentito che questi poveri comuni del Mezzogiorno sono oberati di debiti. E noi con questo articolo non abbiamo fatto altro che togliere i cespiti di entrata. Nel titolo successivo, a questi comuni addossiamo ancora altri cespiti di spesa con la costruzione delle strade. Ora io domando: se questi comuni realmente sono oberati di debiti e sono poveri, come è stato descritto, come potranno pagare i maestri e fare fronte a tutte quante le spese obbligatorie, che risultano dai loro bilanci?

Spero che la Commissione e l'onorevole ministro mi daranno una risposta tran-

quillizzante, perchè, a nome di questi poveri comuni, possa con sicura coscienza votare la legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il discorso fatto dall'onorevole deputato, che ha parlato ora, doveva essere fatto molto prima: perchè qui parliamo di disposizioni per favorire l'enfiteusi e la proprietà coltivatrice.

GALLINO NATALE. Io avevo domandato di parlare prima. Forse è sfuggito alla Presidenza.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma non è colpa mia! (*Si ride*).

GALLINO NATALE. Io l'avevo domandato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma io non posso riprendere le deliberazioni che sono state già votate dalla Camera. Me ne duole, ma non è nemmeno colpa mia, se non ho potuto mettermi in condizione di poter rispondere.

PRESIDENTE. Oramai è argomento esaurito. Non si può tornare indietro.

GALLINO NATALE. Va bene.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 28, con la sostituzione di quella parte concordata tra Governo e Commissione.

(*È approvato*).

#### Art. 29.

Le Società anonime di cui all'articolo precedente da costituirsi avranno un capitale non minore di 5 milioni aumentabili sino a 20 milioni per deliberazione del Consiglio di amministrazione ed oltre 20 milioni per deliberazione dell'Assemblea generale degli azionisti.

Il capitale di tali Società sarà formato da azioni del valore nominale non inferiore a cento e non superiore a duecento cinquanta lire ciascuna.

Le Società avranno facoltà di emettere obbligazioni fino al doppio del capitale versato e della riserva statutaria, osservando in tutto il resto le norme del Codice di commercio.

(*È approvato*).

#### Art. 30.

Le Società stesse dovranno avere amministrazione autonoma e indipendente da qualsiasi altro istituto.

Almeno tre quarti dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci, come pure il direttore, dovranno avere nazionalità italiana.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dovrà essere scelto tra i consiglieri di nazionalità italiana.

Ciascuna società avrà una sede principale, e potrà istituire filiali e agenzie con le norme che saranno stabilite dallo statuto.

(È approvato).

Art. 31.

Dovranno essere approvati con decreto reale lo statuto sociale, le successive modificazioni di esso, e la tavola di ammortamento delle obbligazioni.

Sarà indicata nello statuto la misura massima dell'interesse sulle operazioni attive e dell'interesse delle obbligazioni, e sarà stabilito il metodo di rimborso delle obbligazioni.

(È approvato).

Art. 32.

Per le concessioni enfiteutiche disposte dall'articolo 28, lettera a), si osserveranno le seguenti norme:

a) L'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare il fondo o dirigerne personalmente la coltivazione.

La mancanza di coltivazione per servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla volontà dell'enfiteuta, non porta la decadenza.

Gli enfiteuti, sotto pena di risoluzione o di perdita dei miglioramenti eseguiti, non potranno per un periodo di venti anni cedere, alienare, sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo qualunque contratto stipulato durante il ventennio all'oggetto suindicato.

Però le Società potranno, quando a loro giudizio concorreranno convenienti condizioni speciali, permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante il ventennio, i beni ad essi concessi.

Tale cessione deve sempre farsi con l'obbligo, nel nuovo enfiteuta, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione del suo fondo.

b) Il canone dovuto sarà indivisibile.

Il pagamento del canone nei primi quattro anni dalla concessione sarà della metà del canone convenuto; e la metà dovuta

per gli anni medesimi sarà ripartita in aumento dei canoni successivi.

c) Il fondo non potrà essere di una estensione superiore a quindici ettari.

È vietata qualsiasi più estesa concessione alla medesima persona.

d) È vietato qualsiasi atto di rinuncia ad indennità per miglioramenti arrecati al fondo.

e) Il diritto di affrancazione non potrà essere esercitato dall'enfiteuta e dai suoi creditori se non decorso il periodo di sessanta anni dalla data della concessione enfiteutica.

f) Quando più eredi siano chiamati alla successione dell'enfiteuta, il fondo non si può dividere senza il consenso delle Società.

Qualora esse neghino il consenso, il fondo sarà assegnato a quello fra i chiamati che offrirà il pagamento in denaro delle quote spettanti agli altri.

Se due o più fra i chiamati facciano tale offerta si procederà, dinanzi al pretore, alla estrazione a sorte per stabilire chi debba essere preferito.

Qualora nessuno dei chiamati voglia o possa fare l'offerta, il fondo sarà venduto a norma dell'articolo 988 del codice civile. In tal caso l'acquirente subentra in tutti gli obblighi dell'originario enfiteuta.

A quest'articolo 32 l'onorevole Lucifero Alfonso ha proposto i seguenti emendamenti:

« Al terzo comma sopprimere le parole: per un periodo di venti anni.

Al terzo comma dopo la parola: stipulato sopprimere le parole: durante il ventennio.

Al quarto comma sopprimere le parole: anche durante il ventennio ».

L'onorevole Alfonso Lucifero ha facoltà di parlare.

LUCIFERO ALFONSO. Coloro che hanno pratica delle quotizzazioni demaniali, massime in Calabria, sanno che, mentre tante agitazioni popolari sono fatte perchè i demani comunali siano quotizzati fra i contadini poveri, dopo qualche anno da queste quotizzazioni, non vi è nessun contadino, che sia proprietario; perchè, appena avuta la quota, il contadino, mosso dalla povertà e dalla ignoranza, va dal possidente più vicino, e comincia a pregarlo e supplicarlo perchè compri la sua quota. Anche per le quote demaniali vi è il vincolo del ventennio; ma esso si elude facilmente con un affitto a lunga scadenza, ed alla fine del ventennio diventa proprietario colui, che pochi

anni prima era affittuario; e proprietario a patti veramente iniqui verso il venditore, perchè, quanto maggiore è l'insistenza di chi vuol vendere, altrettanto straordinarie sono le concessioni che domanda chi vuol comprare.

Ora, se da questo articolo si togliesse la facoltà all'enfiteuta di alienare nel ventennio, e si desse, invece, alla Società la facoltà di potere autorizzare questa vendita anche prima del ventennio, quando crederà, verrebbe ad essere spostato il termine del diritto; e da questo spostamento ne verrebbe che al giudizio del contadino ignaro sarebbe sostituito il giudizio di una Società cosciente.

È quindi l'esperienza di quello, che è avvenuto in questi casi, che mi detta questa misura, la quale, mentre pare troppo severa quando vieta nel ventennio all'enfiteuta la cessione viene ad essere attenuata infinitamente, quando dà alla Società il diritto di poter fare questa cessione anche prima del ventennio; poichè suppongo che la Società non la farà nell'interesse privato, come, per interesse privato, e non intelligente, la farebbe il contadino, appena divenuto enfiteuta.

L'emendamento proposto da me, e al quale accennai anche quando parlai nella discussione generale, è mosso dalla esperienza di ciò che è avvenuto per la quotizzazione dei demani comunali, esperienza che non credo solo calabrese, ma che ritengo verificatasi in quasi tutte le regioni meridionali.

Se questa remora non metteremo, avremo quelle, che abbiamo avuto con le quotizzazioni demaniali; cioè cominceremo con dare in enfiteusi i beni a coloro, che sono nullatenenti, ma dopo quattro o cinque anni vedremo ingranditi i latifondi limitrofi.

Queste sono le ragioni del mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici.** L'onorevole Lucifero ha ricordato ciò che è accaduto per le quotizzazioni demaniali nel Mezzogiorno. Una precisa disposizione vieta per un ventennio la cessione delle quote assegnate ai contadini poveri; ed è pur vero che questo divieto non ha sortito l'effetto, che il legislatore ne sperava, poichè contro la necessità delle cose non vi è legge: epperò, sia sotto forma di anticresi, sia sotto altre forme che furono via via esco-

gitate, i quotisti si sono spogliati delle loro quote; e se ne sono spogliati, come giustamente ha ricordato l'onorevole Lucifero, spesso a condizioni disastrose, facendo risorgere il latifondo.

Ora l'onorevole Lucifero argomenta per analogia da questa esperienza legislativa e osserva che è inutile sancire anche qui un divieto, che alla prova dei fatti si è dimostrato inefficace.

Ma l'analogia non regge; perchè nel caso delle quotizzazioni demaniali spettò al comune far dichiarare la decadenza, mentre qui tale diritto è concesso ad una società privata. E l'interesse, che questa società avrà di far dichiarare la decadenza della concessione, ci è guarentigia che ben diversi saranno questa volta gli effetti del divieto. Spesso i Comuni dormono, ma le Società private, onorevole Lucifero, vegliano.

D'altra parte non pare all'onorevole Lucifero che il rimedio da lui proposto sia peggiore del male? Egli vorrebbe rendere perpetuo il divieto. Ma come si potrà allora promuovere quella che è stata chiamata la proprietà coltivatrice, se si tolga al contadino la speranza di poter alienare il fondo, con le sue fatiche migliorato, per provvedere, a cagion d'esempio, al collocamento dei figliuoli o ai bisogni della sua vecchiaia?

Spero perciò che l'onorevole Lucifero non vorrà insistere nel suo emendamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lucifero Alfonso, insiste nel suo emendamento?

**LUCIFERO ALFONSO.** Non vi insisto perchè sono persuaso che verrebbe respinto. Ho però la certezza che i fatti mi daranno ragione.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 32. (*È approvato*).

#### Art. 33.

Le Società regolarmente costituite per l'esercizio delle operazioni indicate all'articolo primo, godranno delle seguenti agevolanze fiscali:

1. Per un periodo di tre anni dal giorno in cui le società cominceranno a funzionare sarà ridotta di nove decimi la tassa di registro pel trapasso dei fondi rustici dagli Istituti di emissione e loro crediti fondiari alla società; e per un periodo di anni 20 dallo stesso giorno saranno ridotte di tre quarti le tasse di trasferimento per gli atti stipulati dalle stesse società per le rivendite a terzi, e le altre operazioni e gli altri fini indicati all'articolo 28, e per le vendite

o cessioni fatte ai terzi dalle società del dominio diretto dei beni concessi in enfiteusi.

Tale riduzione sarà concessa con le norme e garanzie da stabilirsi nel regolamento.

Sarà da ricuperarsi la differenza fra la tassa normale di registro e quella percetta in misura ridotta quando i fondi rustici acquistati venissero destinati a fini diversi da quelli stabiliti nell'articolo 28.

2. Agli opifici di evidente utilità agraria, che giusta l'articolo 1 sorgessero per opera delle società, verrà applicata la esenzione dell'imposta di ricchezza mobile nei limiti ed estensione dell'articolo 3 della presente legge.

Le riduzioni, di cui sopra, saranno concesse con le norme e garanzie da stabilirsi nel regolamento.

3. Sarà pure ridotta al quarto la tassa di negoziazione sulle azioni ed obbligazioni emesse dalle società.

4. Gli atti di concessioni enfiteutiche di cui agli articoli 28 e 32, quelli di cessione, di assegnazione e di vendita giudiziale contemplati nell'articolo 32, saranno registrati con tassa fissa di una lira, e saranno trascritti nella Conservatoria delle ipoteche mediante il solo diritto fisso di una lira.

Per gli stessi atti si farà luogo alla esecuzione delle volture catastali senza percezione di diritti e di tasse.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carcano.

CARCANO. Nelle prime righe di questo articolo v'è un errore di stampa: dove dice « operazioni indicate all'articolo 1 », si deve leggere « all'articolo 28 ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ha ragione.

PRESIDENTE. Con questa modificazione, pongo a partito l'articolo 33.

(È approvato).

#### Art. 34.

Sugli utili annuali accertati dall'assemblea generale degli azionisti sarà prelevato non meno del dieci per cento da destinarsi alla riserva statutaria e a quelle altre riserve speciali, che fossero designate dallo statuto o deliberate dall'assemblea degli azionisti.

Pongo ai voti quest'articolo. Chi l'approva, sorga.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 35 concordato tra Ministero e Commissione.

#### Art. 35.

Le Società sono autorizzate a valersi nelle procedure esecutive delle norme stabilite dalla legge per il credito fondiario compresa la facoltà di scrivere su carta da centesimi 50 gli atti relativi.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 36.

Nel decreto reale di concessione saranno stabilite le norme della vigilanza governativa sul funzionamento delle società allo scopo di assicurare la esecuzione della presente legge e dello statuto sociale.

Chi approva questo articolo 36 è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 37 concordato tra Governo e Commissione.

#### Art. 37.

In tutte le enfiteusi in perpetuo fra privati, che si stipulano nelle provincie dei compartimenti napoletano, siciliano e sardo, sarà ammessa la pattuizione della indivisibilità del canone, e la rinuncia per 90 anni al diritto di affrancazione di cui all'articolo 1564 del Codice civile, a condizione che il fondo abbia una estensione non superiore ai 15 ettari.

A questo articolo l'onorevole Landucci aveva proposto questo emendamento sostitutivo.

« In tutte le enfiteusi in perpetuo fra privati è ammessa la rinuncia per 90 anni al diritto di affrancazione, di cui all'art. 1564 del Codice civile, a condizione che il fondo abbia una estensione non superiore a 15 ettari ».

Non essendo presente l'onorevole Landucci, il suo emendamento, decade.

Pongo quindi a partito questo articolo 37.

(È approvato).

#### Art. 38.

A tutti i contratti enfiteutici che saranno stipulati nelle provincie medesime, ed agli atti conseguenziali, saranno applicate le agevolazioni fiscali determinate nell'articolo 33, n. 4, della presente legge.

A questo articolo l'onorevole Cappelli propone la seguente aggiunta:

« Le stesse agevolazioni fiscali saranno applicate:

a) ai contratti di compra-vendita e di permuta in forza dei quali due o più fondi rustici, la cui estensione complessiva non ecceda i due ettari siano riuniti in un corpo solo. Questa concessione non si applica ai terreni fabbricativi;

b) ai contratti di compra-vendita in forza dei quali da un latifondo di una estensione maggiore di 200 ettari sia distaccata e venduta una parte non maggiore di 40 ettari ad acquirente che non abbia proprietà limitrofe.

Qualora però entro 5 anni dalla stipulazione del contratto, l'acquirente della parte distaccata del latifondo si renda proprietario di altri appezzamenti a quella limitrofi, sicchè si costituisca un fondo di 60 o più ettari, egli sarà tenuto a pagare le intere tasse del primo acquisto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cappelli.

CAPPELLI. Lo scopo di questo emendamento è duplice: favorire la riunione dei piccoli fondi, di quelli, i quali non si prestano, per l'estrema piccolezza loro, ad una cultura razionale: e, d'altra parte, favorire lo spezzamento del latifondo.

Leggi, che si propongono tali scopi, esistono in molti paesi civili. Leggi per agevolare la riunione dei piccolissimi fondi, esistono nell'Hannover, nella Prussia, in diversi cantoni della Svizzera, nella Sassonia, ed in Austria, dove, come in Germania, è molto favorita da leggi e regolamenti quella che chiamasi la *commassation* cioè la riunione di molti fondi piccolissimi, la creazione di strade poderali e scoli comuni e la ridivisione del blocco fra tutti gli antichi proprietari, dopo aver riunito in uno i diversi appezzamenti minutissimi che ciascuno di loro possedeva. L'aumento di valore prodotto da simile operazione è grandissimo: qualche volta si raddoppia e si triplica il valore primitivo.

Leggi per favorire lo spezzamento dei fondi troppo grandi esistono nella Finlandia, nella Svezia, ed in alcuni Stati della Germania. Poichè nell'Italia del Mezzogiorno si hanno frequentemente i due eccessi, cioè la proprietà troppo piccola, non possibile quindi ad esser sottoposta a cultura razionale, e il latifondo; così sarebbe certamente utile introdurre disposizioni, che facilitassero l'una cosa e l'altra: lo spezza-

mento del latifondo e la riunione dei fondi piccolissimi.

Le agevolazioni fiscali, delle quali qui si parla, si riducono alla diminuzione della tassa di registro. Ed io faccio considerare all'onorevole ministro delle finanze e al presidente del Consiglio, il quale è molto esperto di queste cose, che tale diminuzione non può produrre perdita sensibile alla finanza. Non la può produrre l'esonerare dalla tassa di registro la riunione dei piccolissimi fondi, visto che questa tassa non rappresenta se non cifre di poco momento. Non può produrre lo spezzamento del latifondo nelle condizioni e nei limiti indicati nell'emendamento, perchè esso è rarissimo. Io, che pure ben conosco le condizioni della proprietà fondiaria nel Mezzogiorno, non rammento in questo momento alcuna operazione di tal fatta: rammento di molti latifondi passati da uno ad altro proprietario, o divisi in grossi appezzamenti, ma in piccoli appezzamenti, no. Quindi tanto per l'una operazione, come per l'altra, credo che la perdita della finanza sarebbe assolutamente insignificante. Perciò raccomando al Governo di voler accogliere quest'emendamento, che risponde ad un concetto altamente civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ammetto che sarebbe utile trovar modo di rendere facile la riunione di quelle piccole proprietà, le quali non sono attualmente coltivabili. Ma in primo luogo l'onorevole Cappelli converrà che questa non è una questione speciale alle provincie del Mezzogiorno, ma una questione generale per tutta Italia. La questione, anzi, ha forse molto maggiore importanza per l'Alta Italia, dove la proprietà è molto più frazionata ancora: la zona delle Alpi è tutta di proprietà frazionatissime. Quindi come massima, potrebbe essere utile qualche disposizione tendente a questo scopo; ma credo non sia il luogo di farlo in una legge, che è speciale ad una parte sola del Regno.

Di più questa materia non sarebbe evidentemente in alcun modo conciliabile col testo, che stiamo discutendo, e che si riferisce alla sola enfiteusi.

Aggiungo poi che non è possibile al Governo dire ora quali sarebbero le conseguenze finanziarie di un esonero di questo genere perchè, per esempio, in tutta la zona delle Alpi una gran parte dei contratti di

compra-vendita finirebbe con essere esente da tassa.

Quindi pregherei l'onorevole Cappelli a rinviare questa questione in sede opportuna. Non ho difficoltà di dirgli che il Governo potrà studiare, nelle riforme che si debbono fare alle tasse sugli affari, di trovar modo di facilitare la riunione dei piccoli appezzamenti di terreno. Però non potrei accettare che oggi, senza avere calcolato le conseguenze finanziarie di questa disposizione, si venisse a votarla, in occasione soprattutto di un titolo di legge, che non si riferisce a questa materia.

Pregherei quindi vivamente l'onorevole Cappelli di non insistere in questo momento, pur riconoscendo che tale riforma dovrà esser fatta, e potrà essere utile per l'eventualità, cui egli accennava.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cappelli.

CAPPELLI. Poichè nel titolo di questa parte della legge parlasi di creazione della piccola proprietà coltivatrice, doveva ritenere che le mie due proposte, una per lo spezzamento del latifondo e l'altra per la riunione delle piccole proprietà, avessero proprio qui la loro sede opportuna. Ma, poichè il presidente del Consiglio crede più utile rinviare queste disposizioni nelle quali egli in massima consente ad una legge di carattere generale, che riguardi tutta l'Italia, e poichè d'altra parte so che una Commissione studia le riforme alla tassa di registro, non insisto per ora e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 38 se non vi sono altre osservazioni.

(È approvato).

Ora verrebbe l'altro titolo della legge, ma io proporrei di rimandarlo a martedì. (Bene! Bene!)

Il seguito di questa discussione è rimandato a martedì.

### Sui lavori parlamentari.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Onorevole Presidente, prevedendo che nella seduta di martedì possa terminare la discussione di questo disegno di legge, ed avanzi ancora un po' di tempo, pregherei la Camera di voler inscrivere, subito dopo questa legge, la discussione sull'inchiesta della marineria. (Benissimo! Bravo!)

PRESIDENTE. Ed io anche, onorevole

presidente del Consiglio, crederei opportuno proporre alla Camera di tenere una seduta straordinaria domani domenica alle ore 14, inserendo nell'ordine del giorno quei diversi disegni di legge che formavano l'ordine del giorno delle sedute mattutine...

Voci. Sì, sì, benissimo.

PRESIDENTE. ...e con l'aggiunta di altri disegni di secondaria importanza ma pur sempre urgenti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Aderisco pienamente, onorevole Presidente. Anzi all'ordine del giorno di domani, e che continuerebbe poi nelle sedute antimeridiane successive, desidererei di inscrivere il numero 19 dell'odierno ordine del giorno: « Modificazione dell'articolo 58, ecc. per la tutela dell'igiene e sanità pubblica »; il numero 20: « Impianto di fili aerei di trasporto »; il numero 28: « Concorso dello Stato per il monumento dei Mille sullo scoglio di Quarto »; il numero 32: « Estensione della legge 19 maggio, ecc. per disposizioni vigenti intorno alla Cassa depositi e prestiti », e finalmente le due eccedenze d'impegni che stanno ai numeri 43 e 44.

PRESIDENTE. Va bene? Intanto domani, trattandosi di una seduta straordinaria, potremo sopprimere le interrogazioni, sempre che la Camera consenta.

Voci. Sì! sì! Benissimo!

### Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di enumerare i voti.

(I segretari enumerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Costituzione in comune autonomo della frazione di Castelvecchio Calvisio »:

Presenti e votanti . . .	270
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	227
Voti contrari . . . . .	43

(La Camera approva).

« Costituzione in comune autonomo della frazione di Rosazza »:

Presenti e votanti . . .	270
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	223
Voti contrari . . . . .	47

(La Camera approva).

« Convalidazione dei decreti reali con cui furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1905-906 »:

Presenti e votanti . . .	270
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	238
Voti contrari . . . . .	32

(La Camera approva).

« Tombola a beneficio della città di Vittorio »:

Presenti e votanti . . . . .	270
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	231
Voti contrari . . . . .	39

(La Camera approva).

« Tombola telegrafica a favore degli ospedali civili di Perugia ed Aquila »:

Presenti e votanti . . . . .	270
Maggioranza . . . . .	136
Voti favorevoli . . . . .	240
Voti contrari . . . . .	30

(La Camera approva).

Hanno preso parte all'a votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Albasini — Albertini — Alessio — Angiolini — Aprile — Arigò — Artom — Astengo — Aubry.

Barracco — Barzilai — Basetti — Battaglieri — Benaglio — Bernini — Bertolini — Betolo — Bissolati — Bizzozero — Bona — Bonacossa — Borghese — Botteri — Bovi — Buccelli.

Cacciapuoti — Calleri — Calvi Gaetano — Camagna — Camera — Campi Emilio — Canetta — Canevari — Capaldo — Capece-Minutolo — Caputi — Carboni-Roj — Carcano — Cardani — Carugati — Casuto — Castellino — Castiglioni — Castoldi — Cavagnari — Cesia — Cesaroni — Chiappero — Chiapusso — Chiesa — Chimenti — Chimirri — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci Pisanelli — Coffari — Colajanni — Colosimo — Conte — Costa Andrea — Costa-Zenoglio — Curreno.

Da Como — Dagosto — D'Alì — D'Alife — Dal Verme — De Amicis — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Gennaro Emilio — De Gennaro-Ferrigni — De

Giorgio — De Luca Ippolito Onorio — De Luca Paolo Anania — De Michele Ferrantelli — De Michetti — De Novellis — De Riseis — De Seta — De Tilla — Di Lorenzo — Di Rudini Antonio — Di Sant'Onofrio — Donati.

Facta — Faelli — Falaschi — Falconi Nicola — Falletti — Faranda — Fasce — Fazi Francesco — Fazzi Vito — Ferraris Carlo — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florena — Fortunato — Fracassi — Francica-Nava — Furnari — Fusco.

Galdieri — Galletti — Galli — Gallina Giacinto — Gallino Natale — Gattoni — Gianturco — Giardina — Ginori-Conti — Gioletti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Giunti — Giusso — Goglio — Grassi-Voces — Guarracino — Guastavino — Gucci-Boschi — Guerritore.

Jatta.

Lacava — Landucci — Larizza — Lazaro — Leali — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lucernari — Lucifero Alfonso.

Magni — Majorana Angelo — Majorana Giuseppe — Malcangi — Manfredi — Mango — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marcello — Marcora — Maresca — Masciantonio — Masi — Masselli — Massimini — Materi — Matteucci — Medici — Mel — Mendaia — Merci — Mezzanotte — Miliani — Mira — Mirabelli — Montauti — Morando — Morelli Enrico — Morpurgo — Moschini.

Negri De Salvi — Niccolini — Nitti — Nuvoloni.

Odorico — Orlando Salvatore — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Paniè — Pansini — Papadopoli — Pascale — Pasqualino-Vassallo — Personè — Petroni — Pini — Pinna — Pistoja — Placido — Podestà — Poggi — Pompilj — Pozzato — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti — Pucci — Pugliese.

Quistini.

Raccuini — Raggio — Rastelli — Rava — Reggio — Ricci Paolo — Rienzi — Rizza Evangelista — Rocco — Romanin-Jacur — Romano Giuseppe — Roselli — Ruffo — Rummo.

Salandra — Salvia — Sanarelli — Sanseverino — Santamaria — Santini — Santoliquido — Scaglione — Scano — Scellino — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Semmola — Sili — Sinibaldi — Solim-

bergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Spirito Beniamino — Squitti — Staglianò — Strigari.

Talamo — Tasca — Tecchio — Tedesco — Teodori — Teso — Testasecca — Tinozzi — Toaldi — Torlonia Leopoldo — Torraca — Torrigiani — Turati — Turco.

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venditti — Vendramini — Venezia — Ventura — Verzillo.

Zabeo — Zaccagnino — Zegretti.

*Sono in congedo:*

Brizzolesi.

Campus-Serra.

Danieli — Del Balzo — Di Saluzzo.

Fabri.

Gavazzi — Giaccone.

Lucchini Angelo.

Malvezzi — Marescalchi — Meritani — Morelli-Gualtierotti.

Pinchia.

Raineri — Rebaudengo — Resta Pallavicino — Rovasenda.

Turbiglio.

*Sono ammalati:*

Bottacchi — Bracci.

Calvi Giusto.

Dell'Arenella.

Pavia.

Rizzetti — Rizzone.

Wollemborg.

Zella-Milillo.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Brunialti.

Daneo.

Suardi.

**Interrogazioni e interpellanza.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

LUCIFERO, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere se intenda insistere perchè venga discusso dal Senato del Regno il disegno di legge sulle decime ed altre prestazioni fondiari approvate dalla Camera dei deputati il 26

maggio 1905, in attesa del quale vennero prorogati solo fino al 31 dicembre 1906 i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887.

« Niccolini ».

« Il sottoscritto interroga il ministro della guerra per conoscere se intenda, o meno, mantenere i propositi della precedente amministrazione, intesi alla riduzione degli ospedali militari.

« Santini ».

« I sottoscritti interrogano l'onorevole ministro degli affari esteri per sapere quali pratiche abbia fatte, e con qual esito, in difesa dello studente italiano Giuseppe Caffi, carcerato politico a Pietroburgo.

« Turati, Costa, Pozzato, Chiesa, Bissolati, Barzilai, Tasca, Borghese, Mirabelli, Nitti, Bassetti ».

« I sottoscritti interrogano il ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda sia ormai abbastanza dimostrata la opportunità di ordinare un ulteriore ribasso ferroviario a favore dei visitatori dell'Esposizione di Milano, almeno per la 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe e pei mesi ordinariamente di minor movimento — luglio ed agosto — a sensi della istanza presentata dalla Commissione eletta da oltre quaranta rappresentanze di associazioni commerciali milanesi.

« Turati, Canetta, Mira, Bizozero, Romussi, Chiesa, Gallina Giacinto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione per sapere quali provvedimenti abbia presi o intenda di prendere per sollecitare la liquidazione ed il rimborso delle somme dovute dallo Stato ai comuni, per gli aumenti di stipendio ai maestri elementari, in applicazione delle legge 8 luglio 1904.

« Niccolini ».

« Il sottoscritto chiede all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio se e come il Governo intenda incoraggiare e coadiuvare l'opera di distruzione dei delfini tanto fatali all'industria della pesca.

« Celesia ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere il motivo



dell'ingiustificato ritardo ad istituirsi in Campomarino la stazione della caserma dei carabinieri, deliberata da moltissimo tempo e sempre rimandata.

« Leone ».

« Il sottoscritto interroga il ministro della pubblica istruzione per sapere se intenda modificare il regolamento dell'Istituto Sabinio per gli studii in Roma nel senso che le borse di studio siano conferite di preferenza a quei giovani che, a parità di condizioni economiche, ne sono più meritevoli.

« Raccuini ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno per sapere se e quando sarà posto mano ai lavori di riparazione e di adattamento nel fabbricato del carcere di Rieti, sconquassato dal terremoto del 1898, nel quale fabbricato tuttavia, contrariamente ad ogni legge igienica, ad ogni sentimento di moralità, si debbono ricoverare i detenuti, accumulandoli in poche e mal sicure stanze.

« Raccuini ».

« Il sottoscritto interpella il ministro dell'istruzione pubblica sui provvedimenti che intenda prendere di fronte ai gravissimi risultati di una importante, recentissima inchiesta sulla scuola elementare di alcune regioni d'Italia, riassunta nei fascicoli 20-21 del *Bollettino* della pubblica istruzione.

« Gatti ».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno secondo il loro turno.

Quanto alla interpellanza, l'onorevole ministro dichiarerà se e quando intenda rispondere.

### Sui lavori parlamentari.

SANTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SANTINI. A nome anche di altri colleghi vorrei pregare il signor Presidente di voler dire se prima che la Camera si separi si terrà il Comitato segreto. Questo specialmente perchè, tutti conoscendo il disagio in cui ci troviamo in quest'aula, ed avendo visto che i lavori della nuova aula sono sospesi, vorremmo sapere che cosa sarà di noi

a questo riguardo. Per cui pregherei il Presidente di fare in modo che possa tenersi il comitato segreto, perchè la Camera sappia che cosa deve fare, dove deve raccogliersi.

PRESIDENTE. Farò il possibile perchè prima che la Camera prenda le vacanze si tenga comitato segreto.

SANTINI. Ringrazio.

GOGLIO. Vorrei domandare alla Camera di consentire che martedì in fine di seduta si discuta l'aggregazione del comune...

PRESIDENTE. Potrà fare questa proposta in fine di altra seduta, perchè questa discussione avvenga in principio di una seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 19.15.

### Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14.

1. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova. (374) (*Urgenza*).

*Discussione dei disegni di legge:*

2. Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per il Real Corpo del Genio civile. (423)

3. Costruzione delle strade ferrate complementari della Sicilia. (403)

4. Sull'organico dell'Amministrazione centrale della Guerra. (400)

5. Modificazioni alle leggi sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra (*Attribuzioni degli Ispettorati*). (420)

6. Modificazioni al testo unico della legge sull'ordinamento dell'esercito (aumento di un maggior generale per il comando generale dell'arma dei carabinieri reali). (416)

7. Modificazioni ad alcuni articoli del testo unico delle leggi telefoniche. (*Approvato dal Senato*). (431)

8. *Terza lettura del disegno di legge:* Cessione e riscatto di canoni e di altri oneri reali. (*Titolo IV del disegno di legge n. 116*).

9. Modificazione dell'articolo 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (*Serie 3ª*) per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (246)

10. Impianto di fili aerei di trasporto (197)

11. Concorso dello Stato nella spesa per monumento dei Mille sullo scoglio di Quarto. (396)

12. Estensione della legge 19 maggio 1904, n. 185, a tutte le provincie del Regno ed aggiunte alle disposizioni vigenti per la Cassa dei depositi e prestiti. (310)

13. Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 1,081,300. 96, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-1905, concernenti spese facoltative. (297)

14. Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 39,864.22, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905. (299)

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.*

Licenziata per la stampa il 28 giugno 1906

---

Roma, 1906 — Tip. della Camera dei Deputati.